



Università degli Studi di Cagliari

DOTTORATO DI RICERCA

Diritto dell'attività amministrativa informatizzata
e della comunicazione pubblica

Ciclo XXVI

LA FUNZIONE NOTARILE

E L'AUSILIO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Settore scientifico-disciplinare di afferenza: IUS/10

Presentata da: Dott.ssa Sara Cadelano

Coordinatore Dottorato: Prof. Felice Ancora

Relatore: Prof. Alberto Azzena

Esame finale anno accademico 2012 – 2013

INDICE

<i>Abstract</i>	4
-----------------	---

CAPITOLO I. FUNZIONE PUBBLICA DEL NOTAIO

§1. Premessa	5
§2. Profilo storico	5
§3. Profilo comparativistico	7
§4. Funzione pubblica del notaio	14
§5. Notaio ed economia	17
§6. Comparazione con le funzioni degli altri pubblici ufficiali roganti	18
§7. Teorie sulla collocazione del notaio e della sua attività nell'organizzazione pubblica	20
§7.1. Teorie tradizionali	20
§7.2. Teorie più recenti	23
§8. Conclusioni	25

CAPITOLO II. NOTAIO E NUOVE TECNOLOGIE

§1. Premessa	27
§2. Documento informatico	30
§2.1. Atto pubblico di autenticazione di scrittura privata firmata elettronicamente	32
§2.2. Atto notarile digitale	32
§3. Ammissibilità dell'atto notarile digitale	33
§3.1. Facoltatività od obbligatorietà?	35
§3.2. Sottoscrizione di parti, fidefacenti, interpreti e testimoni	35
§3.3. Sottoscrizione del notaio	38
§3.4. Conservazione degli originali	39
§3.5. Duplicati e copie	41
§3.6. Il novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	44
§4. Ammissibilità degli atti "a distanza" e "telematici"	46
§5. Conclusioni	47

CAPITOLO III. RIFLESSI DELL'IMPIEGO DELLE I.C.T. SULLA RESPONSABILITÀ NOTARILE TRIBUTARIA

§1. Premessa	51
--------------	----

§2. Responsabilità notarile per inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro	53
§3. Registrazione telematica degli atti e responsabilità notarile tributaria	57
§4. Conclusioni	59

CAPITOLO IV. CONCLUSIONI

§1. Considerazioni conclusive	60
-------------------------------	----

BIBLIOGRAFIA

Dottrina	65
Giurisprudenza	73
Fonti ulteriori	74

Abstract

The recent economic and financial crisis has highlighted the propensity of markets to assess more the reliability of individual countries than their actual economy; in this perspective, the role of the notary in countries characterized by a system of legal security is crucial, because it is able to guarantee as much as possible the security of commercial transactions and to minimize litigation. Not only do individuals gain from this, including the most vulnerable, but the entire country also benefits. This is what inspired the present work, in which has been explored the issue, usually neglected by manuals, of the function performed by the notary, also concerning the reinforcing of the role through the use of new technologies, and all the problems that arise from such use, especially concerning security.

In addition, a specific question was analysed, the answer to which is closely linked to the approach chosen to adhere to the more general issue of the legal form of notarial functions, namely the question of the nature of notarial tax liability in respect of obligation to pay the registry tax. This is particularly relevant in view of the consequences of the adoption of the various doctrinal and jurisprudential guidelines produced in relation to the proposability of any requests or legal actions for reimbursement by the notary in case the payment of registry tax exceeds the amount of tax actually due and, given the introduction of legislation in our legal system concerning the computerized registration of documents, there is also the problem of identifying what impact such an introduction may have had on the nature of notarial tax liability in such situations.

CAPITOLO I.

FUNZIONE PUBBLICA DEL NOTAIO.

Sommario: §1. Premessa. §2. Profilo storico. §3. Profilo comparativistico. §4. Funzione pubblica del notaio. §5. Notaio ed economia. §6. Comparazione con le funzioni degli altri pubblici ufficiali roganti. §7. Teorie sulla collocazione del notaio e della sua attività nell'organizzazione pubblica. §7.1. Teorie tradizionali. §7.2. Teorie più recenti. §8. Conclusioni.

§1. Premessa.

Verità, fedeltà e consiglio: così il Cusa individuava i principali doveri notarili, dovendosi ritenere derivanti da questi, e compresi in essi, tutti gli altri.¹

Invero, la funzione notarile risulta essere estremamente complessa, legata com'è, fin dalla sua origine, all'etica oltre che al diritto e coniugando in sé stessa pubblico e privato, al punto da indurre alcuni Autori a parlare di “*inscindibilità*” dell'*officium publicum* e di quello *civile*, che caratterizzano e rendono unica la figura in esame, e da spingere altri ad enfatizzare l'uno o l'altro profilo. Neppure è mancato chi ha visto nel notaio, in quanto interprete² della volontà delle parti e del diritto, un artista³ ed, al contempo, una figura discreta, silenziosa, “*che rimane [...] nell'ombra*”⁴, “*uomo di buon senso e buona fede*”⁵. E tuttavia non sembra potersi dire che detta funzione abbia goduto sempre di plausi ed elogi, se solo si pensi, ad esempio, alle rappresentazioni della figura notarile di manzoniana ed, ancor prima, virgiliana memoria o –senza andare a ritroso nel cammino dei secoli- alle proposte *de jure condendo* che tuttora (e periodicamente) si affacciano, volte a trasformare il notaio -disconoscendone l'autentico ruolo ed il relativo valore- in un mero burocrate.

Come accennato, la coesistenza di elementi pubblicistici e privatistici è ciò che -assieme all'etica, il cui studio esula però dalla presente trattazione- più di tutto contraddistingue la funzione *de quo*; e non può non rilevarsi come la prevalenza degli uni o degli altri dipenda senz'altro da variabili storiche e comparativistiche.

§2. Profilo storico.

L'analisi storica⁶ rivela che la figura notarile sorse spontaneamente nella società; si trattava di liberi professionisti esperti nella redazione di documenti, cui la società

¹ M. Cusa, *Dell'origine e dell'ufficio del notariato. Nozioni storiche e considerazioni teoriche su di esso*, Stamperia Sociale degli Artisti, Editori, Torino 1850, 174.

² F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 926.

³ F. Carnelutti, *Diritto o arte notarile?*, in *Vita notarile*, 1954.

⁴ Id., *La figura giuridica del notaio*, *op. cit.*, 922.

⁵ Id., *La figura giuridica del notaio*, *op. cit.*, 930: “*Assai più, amici miei, che la cultura del diritto giova al notaio il buon senso e la buona fede. O almeno questo gli giova, che il buon senso e la buona fede non siano soverchiate dalla cultura del diritto*”.

⁶ M. Amelotti, voce *Notaio*, a) *Diritto romano*, in *Enc. Dir.*, 553-559; A. Anselmi, *Principi di arte notarile*, Libreria Forense – Editrice, Firenze-Roma, 1952; G. Costamagna, voce *Notaio*, b) *Diritto intermedio*, in *Enc. Dir.*, 559-565; M. Cusa, *Dell'origine e dell'ufficio del notariato. Nozioni storiche e considerazioni teoriche su di esso*, Stamperia Sociale degli Artisti, Editori, Torino 1850; M. Di Fabio, *Manuale di notariato*, Giuffrè Editore, 2007; M. Ersoch, *La funzione del notaio dalle origini al duemila*, in *Vita not.*, 1988, 1180 ss.; G. Gallo Orsi e G. Girino, voce *Notariato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XI, UTET, 1962; G. Liguori, *L'evoluzione storica degli ordinamento del notariato nelle legislazioni pre e post-*

prima ed i Tribunali poi riconobbero speciale valore; solo successivamente ottennero un riconoscimento formale da parte dello Stato, che riconobbe appunto fede pubblica ai documenti da questi redatti.

Benché l'istituto moderno del notariato, contrassegnato dall'inscindibilità delle sue funzioni, sia sorto solo in età medioevale, anche in ordinamenti giuridici ben più risalenti erano presenti alcune figure che potremmo considerare "antecedenti" del Notaio. In particolare, le Sacre Scritture testimoniano l'uso, invalso presso gli ebrei, di redigere i contratti in due esemplari; uno di questi veniva chiuso, sigillato e consegnato ad una terza persona innanzi a testimoni; in ipotesi di contestazione, l'esemplare sigillato forniva piena prova⁷. Il Codice di Hammurabi, a sua volta, contiene un riferimento a contratti di dote che dovevano necessariamente risultare da atti "sigillati"⁸. Nell'antica Grecia, gli scribi ricevevano ufficialmente e provvedevano alla conservazione dei contratti, che formavano prova degli accordi raggiunti. Nel diritto romano, la negoziazione giuridica aveva fondamentalmente carattere orale (si pensi alla *mancipatio* ed alla *stipulatio*), sia quanto alla forma che quanto alla prova, trattandosi di un sistema contrassegnato da commerci giuridici limitati e da impegni morali rigorosi. Tuttavia, erano presenti due figure che potremmo considerare gli antecedenti di quella notarile: il *notarius*, mero stenografo; ed il *tabellio*, che redigeva atti per conto di privati. Il documento, tuttavia, aveva mera efficacia probatoria; non si trattava, infatti, di un *instrumentum publicum*, ma di un *instrumentum publice confectum*, privo di pubblica fede.

L'ampliarsi dell'Impero romano e l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi del medesimo (212 d.C., c.d. *Constitutio antoniniana*) contribuirono alla graduale nascita della figura in esame, in quanto presso i popoli orientali vi era un notariato, talvolta di carattere pubblico, che redigeva atti con efficacia costitutiva o, per lo meno, con valore di prova per eccellenza. Nel periodo del Dominato, gli stenografi detti *notarii* divennero funzionari; anche le chiese avevano i loro *notarii*, istituiti da S. Clemente Papa per raccogliere gli atti dei martiri. L'attività dei *tabelliones* ed i loro atti erano caratterizzati, al tempo stesso, da elementi pubblici e privati. La documentazione scritta aveva un'efficacia probatoria superiore agli altri mezzi, per esigenze di certezza del diritto, pubblicità e controllo fiscale. In età giustiniana, l'attività di formazione e conservazione degli atti dei *tabelliones* venne regolata consolidando tendenzialmente la prassi precedente (Codice IV-21-17, anno 528; Novelle XLIV, anno 537, XLVII, anno 537, e LXXIII, anno 538).

Nel periodo di Carlo Magno, invece, gli atti notarili avevano la stessa forza ed effetti di una sentenza passata in giudicato. La lingua utilizzata per la redazione degli atti notarili era il latino; tuttavia, dal 960 d.C., i notai iniziarono ad utilizzare anche il volgare (sebbene "filtrato" dalle loro conoscenze giuridiche e dalle abitudini grafiche del latino), probabilmente a fini di pubblica attestazione e divulgazione (si veda la dichiarazione contenuta nel c.d. Placito capuano, che costituisce il primo documento ufficiale scritto in volgare). Dall'XI secolo in poi, i *notarii* furono nominati direttamente dagli Imperatori; successivamente, dai Papi e dai Comuni. Nel periodo feudale, il ruolo del notaio venne

unitarie, in Relazione al XV Congresso nazionale del notariato, Verona, 14-20 maggio 1966, Palermo, 219 ss.; F. Mazzanti Pepe e G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1983; A. Petrucci, *Il notariato italiano dalle origini*, in *Riv. not.*, 1958, 524 ss.; A. Rodríguez Adrados, *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, Madrid 1979; N. Votta, *La funzione notarile ed il diritto pubblico*, in *Giur. It.*, 1986 fasc. 4; P. Zanelli, *Il notariato in Italia*, Milano, 1991.

⁷ Geremia, 32:14, in AA.VV., *Sacra Bibbia*, Fratelli Melita Editori, Trento, 1991, 710, col. 1.

⁸ A.A., *Il codice di Hammurabi*, traduzione di L. Torre, Napoli, 2004, art. 178/A, 179 e 183.

ricoperto quasi esclusivamente da ecclesiastici. È possibile affermare che il notariato, con le caratteristiche che tuttora lo identificano, sorse storicamente nei secoli XII e XIII (o, secondo altri Autori, nell'XI secolo⁹), quando si conferì ad alcuni giuristi specializzati nella documentazione di contratti e testamenti la funzione pubblica di asseverarne la verità.

Nel XIII secolo, l'istituto del Notariato latino si diffuse anche in Germania ove, tre secoli dopo, la Costituzione dell'Imperatore Massimiliano I, pubblicata a Colonia l'8 ottobre 1512, prescrisse in capo ai notai l'obbligo, tra l'altro, di menzionare le cancellature, le interlinee e le postille, proibendo loro altresì di utilizzare termini abbreviati, oscuri od ambigui, nonché di usare numeri, cifre e segni. Tali disposizioni si resero necessarie a causa del fatto che, fino a quel momento, non vi erano prassi uniformi e spesso gli atti contenevano errori grammaticali ed imprecisioni. Nel medesimo secolo, il Notariato si diffuse altresì in America; negli Stati Uniti, in particolare, acquisì caratteristiche nettamente differenti da quelle dei Paesi dell'Europa continentale.

L'organizzazione del notariato moderno, nei paesi ove è presente il "notariato latino", risale sostanzialmente alla Rivoluzione francese (decreto del 29 settembre 1791) e successiva dominazione napoleonica. L'ordinamento francese fu ricalcato, nel Regno d'Italia, da una legge del 1803, cui si ispirarono le successive leggi emanate nei vari Stati italiani in seguito alla Restaurazione. Compiuta l'unificazione, il notariato fu regolato in Italia dalla legge n. 2786 del 25 agosto 1875, poi modificata con R.D. 25 maggio 1879, n. 4900, poi sostituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, tuttora in vigore (sebbene recentemente oggetto di modifiche ed integrazioni).

Dal secondo dopoguerra, il Notariato contribuì (e tuttora contribuisce) a dare attuazione ai principi della Carta costituzionale¹⁰, fornendo adeguata tutela giuridica ai fruitori delle sue prestazioni, il cui numero si ampliò notevolmente in ragione del sorgere di nuovi ceti emergenti, determinato dal *boom* economico degli anni Cinquanta¹¹. In tale contesto, si sono resi maggiormente evidenti gli aspetti privatistici dell'attività notarile.

Tuttavia, come già anticipato, lo studio delle funzioni del notariato e della prevalenza in esso di elementi pubblicistici o privatistici non può prescindere da un'analisi di stampo comparativistico.

§3. Profilo comparativistico.

La disamina comparativistica¹² evidenzia anzitutto come, accanto al Notariato di tipo latino, sussistano altresì un Notariato cosiddetto anglosassone ed uno cosiddetto amministrativo.

Il primo, il cui Paese d'origine è l'Italia, è tipico dei sistemi giuridici romano-germanici, cosiddetti di *Civil Law* (sebbene non tutti gli ordinamenti appartenenti a tale

⁹ A. Rodríguez Adrados, *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, Madrid 1979, 78.

¹⁰ G. Di Transo, *Il Notariato e la Costituzione repubblicana*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania*, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010, 113-117, 116.

¹¹ N. Votta, *La funzione notarile ed il diritto pubblico*, in *Giur. It.*, 1986 fasc. 4, col. 400 s.

¹² A. Fusaro, *La collocazione del notaio negli ordinamenti stranieri*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania*, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010, 81-97. R. David e C. Jauffret-Spinozi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, quinta edizione italiana, a cura di Rodolfo Sacco, Padova, CEDAM, 2004. A. Rodríguez Adrados, *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, *op. cit.*, 78 ss. J.J. Escolano Navarro, *Seguridad jurídica preventiva y tecnologías de la información*, 13-45, in C. Belda Casanova et al., *Nuevas tecnologías en la contratación: sociedad nueva, empresa e hipoteca electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notariado*, Madrid 2005.

tipo di sistema abbiano adottato la figura in esame: si pensi, in particolare, ai Paesi scandinavi)¹³. Gli ordinamenti che lo hanno adottato riconoscono la prova scritta come prova per eccellenza; sono, inoltre, caratterizzati da un sistema di sicurezza giuridica, cioè da un controllo *ex ante*, affidato appunto al Notariato ed ai pubblici registratori, volto a minimizzare il rischio; gli atti notarili ed il loro contenuto ricevono riconoscimento e tutela fino a querela di falso da parte dei rispettivi ordinamenti. In dottrina si discute se in tale tipo di Notariato prevalgano gli elementi pubblicistici o privatistici o se invece, come già anticipato, possa ravvisarsi un'inscindibilità di funzioni pubbliche e private. Segnatamente, la sua funzione pubblica è legata alla speciale efficacia probatoria ed esecutiva degli atti che redige ed autentica (da ciò deriva la celebre espressione "*quanto più notaio, tanto meno giudice*",¹⁴ pronunciata da Carnelutti nel 1950, che evidenzia la funzione antiprocedurale del notaio); attribuisce, infatti, fede pubblica ai documenti da lui redatti; inoltre, compie un controllo di legalità (o, per usare le parole di Irti, di "*realizzabilità giuridica*"¹⁵) che si estende al merito e svolge un ruolo di consulenza imparziale; è soggetto al controllo dello Stato -o di altro organo da quest'ultimo incaricato- relativamente all'osservanza delle norme concernenti il documento notarile, alla regolamentazione delle tariffe (nell'interesse dei clienti), all'accesso ed all'organizzazione della professione.

Oltre che in Italia, questo tipo di Notariato è presente in numerosi Paesi: Francia; Spagna; Germania federale (a livello regionale, invece, sono presenti tre tipi di notariato: *Nur Notar*, Notaio puro; *Anwaltsnotar*, Notaio-Avvocato; *Beamtenotar*, Notaio-Funziionario pubblico)¹⁶; Benelux; numerosi Cantoni svizzeri; Austria; Grecia; Louisiana (U.S.A.); provincia canadese del Québec; i Paesi dell'America Latina (eccetto Venezuela e Cuba); Malta; Polonia; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Ungheria; Bulgaria; Estonia; Lettonia; Lituania; Turchia; i Paesi dell'Africa occidentale; Cina; Indonesia; Giappone.¹⁷

Tra questi, si segnalano, in particolare, l'ordinamento guatemalteco e quello spagnolo. Il primo rappresenta un esempio di quanto sia possibile ampliare le competenze dei notai di tipo latino. Il 5 novembre 1977, infatti, nel corso della seduta inaugurale del XIV Congresso Internazionale del Notariato Latino, il Presidente della Repubblica di Guatemala firmò pubblicamente e promulgò di fronte ai delegati di tutti i Paesi appartenenti all'U.I.N.L. la legge regolatrice della funzione notarile negli affari di giurisdizione volontaria, che è tuttora la più avanzata per quanto concerne l'attribuzione ai notai di competenze in tali questioni. Le ragioni di tale scelta andrebbero individuate fondamentalmente nel sovraccarico di lavoro derivante dai provvedimenti di volontaria giurisdizione, che gravava sui Tribunali guatemaltechi e sulla ravvisata opportunità di ampliare le attribuzioni notarili in ordine alle procedure successorie e matrimoniali, avendo questi già da tempo ottenuto risultati considerati positivi. È necessario, tuttavia, che vi sia l'accordo di tutte le parti; gli atti di volontaria giurisdizione che possono essere

¹³ E. Pesiri, *Sistema di diritto positivo e pubblica funzione del notaio*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 149-156, 149.

¹⁴ "Dove il più riferito al notaio va inteso non solamente in senso quantitativo, ma qualitativo!": F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 928.

¹⁵ N. Irti, *Ministero notarile e rischio giuridico dell'atto*, in *Riv. Soc.*, 1995, 1263.

¹⁶ A. Fusaro, *La collocazione del notaio negli ordinamenti stranieri*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010, 81-97, 91.

¹⁷ E. Pesiri, *Sistema di diritto positivo e pubblica funzione del notaio*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 149-156, 149.

redatti dal notaio, inoltre, sono esclusivamente quelli indicati espressamente dalla legge (per esempio: dichiarazione di assenza; adozione; riconoscimento di gravidanza in caso di assenza, separazione o morte del marito).¹⁸

Per quanto concerne il Notariato spagnolo¹⁹, si segnalano le recenti proposte di ampliamento delle sue funzioni attraverso una riforma in materia di volontaria

¹⁸ G. Melegari, *Come si può promulgare una legge. Repubblica del Guatemala – Legge regolatrice della funzione notarile negli affari di giurisdizione volontaria*, in *Vita notarile*, 1977, 1090 ss.

¹⁹ L'organizzazione della professione, l'attività notarile e le modalità di relazione fra notai e clienti privati sono raccolti in due testi fondamentali: la legge organica del notariato (del 28 maggio 1962) ed il regolamento notarile (decreto del 2 giugno 1944) che, rispettivamente, approvano e stabiliscono l'organizzazione e la disciplina dei notai. Tali norme sono completate da altre disposizioni di grado diverso, fra cui il decreto reale n. 1426/1989, del 17 novembre 1989, recante approvazione della tariffa notarile. Il notariato spagnolo dipende, in quanto organizzazione gerarchica, direttamente dal Ministero della Giustizia e dalla direzione generale dei Registri e del Notariato.

Per una ricostruzione della normativa vigente in Spagna in materia notarile, anche con riferimento all'impiego delle nuove tecnologie, si vedano (senza pretese di esaustività): AA.VV., *Notarios de toda España reclaman transparencia y consenso y aprueban por mayoría la Declaración de Zaragoza sobre la situación y horizonte del Notariado*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19; J. Álvarez-Sala Walther, *Cientocincuentenario de una "no ley" del notariado*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 44; Id., *La función notarial en el crisol: ¿Tribunal constitucional alemán o Tribunal Supremo español?*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45; F.J. Aranguren, *El juicio de suficiencia frente a los límites impuestos a los apoderados y administradores*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 17; J. Aristónico García, *Quo vadis? ¿Se estataliza el notariado?*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11; Asociación Independiente de Notarios, *Propuestas sobre la función notarial*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 2; C. Barrio del Olmo, *Nuevas tecnologías. Nuevos desafíos para el Notariado*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28; C. Belda Casanova et al., *Nuevas tecnologías en la contratación: sociedad nueva, empresa e hipoteca electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notariado*, Madrid 2005; R. Bernabé, *Constitución telemática de sociedades mercantiles: alcance de la actuación responsable notarial*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 39; R. Blanquer Juberos, *Juicios que ha de emitir el notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 5; R. Cabanas Trejo, *¿Para que sirve un notario?*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 44; E. Campo Villegas, *Los notarios ante el arbitraje. Nuestra postura*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; P. Carrión García de Parada, *El divorcio ante notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42; A. Cavallé Cruz, *Viabilidad del divorcio de mutuo acuerdo ante notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42; G. Cerdeira Bravo de Mansilla, *¿Matrimonios y divorcios ante notario?*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 48; A. Ciarreta Antuñano et al., *El estado de la competencia en la profesión del notario*, Madrid, Marcial Pons, 2010; J. Corral Martínez, *Jornadas: El notario y la tutela preventiva de los consumidores*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 50; M. De los Ángeles Alcalá / B. Fernández Blázquez, *Nuevas perspectivas de la función notarial*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28; J.M. De Prada González, *La urgencia de publicar una Ley de Jurisdicción Voluntaria*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 25; Id., *Por qué ha fracasado el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16; Id., *Reflexiones en torno a la futura ley de jurisdicción voluntaria*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; A. Domínguez Mena, *Directiva sobre mediación: otro paso más hacia desjudicialización*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; A. Fernández de Buján, *El notario como órgano de la Jurisdicción Voluntaria en el Proyecto de Ley de 20 de octubre de 2006*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11; Id., *La jurisdicción voluntaria en el marco del Estado Constitucional de Derecho*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 14; J.M. García Collantes, *De nuevo sobre Notariado y competencia*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3; F.J. García Más, *Comercio y firma electrónicos: análisis jurídico de los servicios de la sociedad de la información*, Valladolid-Lex Nova 2004; F. Gomá Lanzon, *Las nuevas tecnologías potencian la función notarial*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 1; Id., *Reflexiones a propósito del órgano notarial de control de cláusulas abusivas (OCCA)*, in *El notario del*

giurisdizione volta a ridistribuire alcune competenze -attualmente affidate ai Giudici- fra

siglo XXI, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 51; I. Goma Lanzón, *¿Copias electrónicas autodestructibles?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 7; Id., *Notarios y matrimonios y jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42; A. Gómez-Martíño Faerna, *La función del notario en la Unión Europea*, Madrid 1999; M. González-Meneses, *¿Un Banco on-line de testamentos?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42; Id., *La firma electrónica como instrumento de imputación jurídica: una reflexión de Derecho civil sobre la contratación electrónica*, Madrid 2010; Id., *La función notarial en el medio electrónico*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 41; A. Gortázar González et al., *Los consejos del notario*, Madrid 2000; A. Huerta, *El notariado en la reforma de los Estatutos de Autonomía*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3; R. Leña Fernández, *El notario y la protección del discapacitado*, Madrid 1997; A. Madríguez Fernández, *La conexión telemática entre notarios y registros*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 5; Id., *La copia notarial electrónica*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 13; F.J. Manrique Plaza, *Acceso telemático al registro, protección de datos y prioridad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2010 n. 31; Id., *El notario y el acceso telemático a los registros*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21; Id., *El notario y la protección de datos*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; Id., *Justicia electrónica y copia electrónica*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 40; G. Núñez Palomino, *La responsabilidad civil del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28; F. Olaizola, *Howard Hughes, el notariado anglosajón y el notariado latino*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 47; J.L. Ordellín Font / R.J. Vega Cardona, *La intervención notarial en la transmisión mortis causa de los Derechos de Autor*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 49; J. Peinado Ruano, *La función asesora y equilibradora del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 9; J. Pérez, *La función de los notarios suma valor para los particulares y para el Estado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16; M. Pérez Pereira, *Firma electrónica: contratos y responsabilidad civil*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2009; A. Rodríguez Adrados, *El control notarial de legalidad y la STS de 20.05.2008*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; Id., *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, Madrid 1980; Id., *El principio de autoría*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21; Id., *El principio de legalidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15; Id., *La seguridad de la firma electrónica: consecuencias de su uso por un tercero*, Madrid, Consejo General del Notariado, 2005; Id., *Principio de inescindibilidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45; Id., *Principios Notariales. "De visis et auditis suis sensibus"*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11; Id., *Principios Notariales. El principio de veracidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 9; Id., *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16; Id., *Principios Notariales. El principio de imparcialidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19; Id., *Principios Notariales. El principio de dación de fe*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20; Id., *Principios Notariales. El principio de rogación*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 7; Id., *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, Madrid 1979; F. Salerno Cardillo, *El notariado italiano entre liberalizaciones y perspectivas de cambio*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15; I. Solís, *Notariado y reforma de Estatutos*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3; M. Szymanski, *Propuestas para reformar la informática del Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 22; M.G. Tarrío Berjano, *Mediación y notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42; J.B. Vallet de Goytisolo, *Actum y Dictum en los documentos notariales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 4; Id., *Dictámenes y informes de un notario*, Madrid 1987; Id., *La labor configuradora de los notarios*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3; Id., *La función de consejo del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 2; A.A. Veiga da Gama Vieira, *Portugal. Régimen actual del Notariado portugués*, in *Revista Internacional del Notariado*, n. 54 (28 maggio 1962); M. Vicente-Almazán Pérez de Petinto, *La reforma de la Ley de arbitraje: aspectos notariales e registrales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 38; J.A. Xiol Ríos, *La responsabilidad civil de los profesionales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 26.

Per un inquadramento più generale del diritto amministrativo spagnolo si rinvia, invece, a J. Bermejo Vera, *Derecho administrativo basico, parte general*, Aranzadi, XI edizione, 2013.

Notai, Segretari del Giudice e Registratori. In seguito al fallimento del progetto di legge del 20 ottobre 2006,²⁰ finalizzato a facilitare e semplificare la tutela e garanzia dei diritti della persona in materia civile e commerciale²¹, presentato alle Corti Generali dal Consiglio dei Ministri ma immediatamente ritirato da quest'ultimo²², il Consiglio dei Ministri ha poi approvato un altro progetto di legge, animato dalle medesime finalità, il 31 ottobre 2013. In particolare, qualora il progetto dovesse essere approvato, le competenze dei notai si estenderebbero alla celebrazione di matrimoni e (purché vi sia l'accordo delle parti, non vi siano figli minori ed entrambi i coniugi siano capaci d'intendere e di volere) ai procedimenti di divorzio. Le ragioni delle citate proposte sono da ravvisarsi nel riconoscimento dell'alta specializzazione di tali professionisti e della loro importanza come operatori giuridici chiamati ad adempiere, tra l'altro, funzioni di autenticazione, notificazione, documentazione e garanzia dei diritti, ciò che li rende particolarmente adatti a svolgere i nuovi compiti che gli si vorrebbero attribuire; inoltre, ciò consentirebbe un alleggerimento del carico di lavoro dei Giudici. Sembra, dunque, che il notariato spagnolo intenda seguire l'esempio guatemalteco.

La normativa spagnola si segnala altresì per l'attribuzione al notaio di particolari obblighi di tutela dei consumatori. Infatti, i Notai (così come i Registratori della proprietà e mercantili), nell'esercizio professionale delle proprie funzioni pubbliche, non possono autorizzare contratti nei quali si pretenda l'inclusione di clausole dichiarate nulle perché abusive con sentenza iscritta nel Registro delle condizioni generali della contrattazione (art. 84 R.D.Leg. n. 1/2007). Poiché tale norma interviene nella fase finale, quando cioè la clausola sia stata già segnalata come abuso, ma non invece nella fase iniziale (più delicata e complessa) di scoperta e denuncia, il 13/06/2013 il Consiglio Generale del Notariato ha istituito uno specifico organo, l'Organo di Controllo delle Clausole Abusive (O.C.C.A.), che, andando oltre le tradizionali funzioni notarili, svolge il compito di prevenire tali clausole. In pratica, ogni qualvolta un notaio spagnolo ritenga che una determinata clausola possa essere dichiarata abusiva dai tribunali, invia una segnalazione motivata all'O.C.C.A. (organo alle dipendenze della Commissione del consumatore del Consiglio Generale del Notariato); qualora l'O.C.C.A. ritenga fondato tale sospetto, invia una comunicazione al consumatore, all'ente che ha predisposto la clausola ed al *Ministerio Fiscal de España*. Il procedimento in esame si rivela interessante per almeno tre ordini di ragioni: attribuisce ai notai, funzionari pubblici imparziali, un efficace strumento di tutela dei consumatori; riduce il contenzioso innanzi ai Tribunali; dimostra

²⁰ J.M. De Prada González, *Por qué ha fracasado el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.

²¹ Con la disposizione finale n. 18 della Legge Processuale Civile del 2000, infatti, si optò, diversamente da quanto accaduto con le leggi processuali anteriori, per una regolazione della materia della giurisdizione volontaria attraverso una legge specifica, sul modello costituzionale tedesco.

²² P. Carrión García de Parada, *El divorcio ante notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42. A. Cavallé Cruz, *Viabilidad del divorcio de mutuo acuerdo ante notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42. G. Cerdeira Bravo de Mansilla, *¿Matrimonios y divorcios ante notario?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 48. J.M. De Prada, *Reflexiones en torno alla futura ley de jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20. A. Fernández de Buján, *El notario como órgano de la Jurisdicción Voluntaria en el Proyecto de Ley de 20 de octubre de 2006*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11. A. Fernández de Buján, *La jurisdicción voluntaria en el marco del Estado Constitucional de Derecho*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 14. Ignacio Gomá Lanzón, *Notarios y matrimonios y jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.

che il Notariato è una sorta di “rete”, non una semplice unione di 3.000 professionisti isolati.²³

Le medesime ragioni che hanno indotto l’ordinamento guatemalteco ad ampliare i compiti notarili nell’ambito della volontaria giurisdizione e l’ordinamento spagnolo ad ispirarsi a tale modello, nonché ad istituire l’O.C.C.A., suggerirebbero l’introduzione di normative analoghe nell’ordinamento italiano.

Caratteristiche differenti presenta, invece, il Notariato anglosassone, tipico dei sistemi di *Common Law*,²⁴ il quale non può attribuire fede pubblica ai documenti; il *notary public* è infatti considerato un mero “*testimone qualificato*”, che si limita a verificare l’autenticità della sottoscrizione, basandosi su un documento d’identità. Negli ordinamenti in cui è presente questo tipo di Notariato, quella orale è considerata la prova per eccellenza; inoltre, in essi vige un sistema di sicurezza economica, basato cioè sulla stipula di contratti di assicurazione del titolo (*title insurance*), che non evitano il rischio, ma offrono esclusivamente una compensazione pecuniaria per l’eventuale pregiudizio sofferto. Per questi motivi, il *public notary* è stato efficacemente definito “*espressione dell’individualismo*”,²⁵ in quanto ciascun individuo (o impresa) cura i propri interessi con la consapevolezza di poter fare scarso affidamento sull’intervento pubblico nelle attività private. Non sembra superfluo osservare che le compagnie assicurative sono spesso restie a riconoscere la titolarità dei diritti in capo ai richiedenti e che, in definitiva, in sistemi di questo tipo, i soggetti che ricevono una minore tutela giuridica sono quelli economicamente più deboli.

Il Notariato di tipo anglosassone è attualmente presente in Gran Bretagna (esclusa la Scozia), Stati Uniti d’America (escluso lo Stato della Louisiana), Canada (esclusa la regione del Québec) ed Australia. In altri Stati vige, invece, un Notariato che potremmo definire “ibrido”, in quanto il sistema di *Common Law* è stato ivi adattato a regole giuridiche di tipo religioso (ad esempio, India e Nigeria).²⁶

Segnatamente, in Gran Bretagna sono presenti ben tre categorie di professionisti che svolgono funzioni assimilabili, nel loro complesso, a quelle esercitate dal notaio latino: oltre al cosiddetto *public notary*, il *solicitor* ed il commissario per i giuramenti (*commissioner of oaths*). Tra queste, la figura che più si avvicina a quella notarile è il *solicitor*, il quale sarebbe una sorta di *tabellio* romano²⁷: un documentatore impossibilitato ad attribuire pubblica fede. Nel XIV secolo, le problematiche nei rapporti tra l’Inghilterra ed i Paesi del Notariato Latino, causate dall’assenza di un vero e proprio sistema notarile inglese, condussero all’istituzione degli *Scriveners Notaries* (o *Notai di Londra*), tuttora operanti in Inghilterra. Si tratta di un Notariato ispirato a quello latino e specializzato in relazioni internazionali. L’originalità di tale istituto è tale che la dottrina inglese li ha definiti “*Notai Latini a Londra*”, in quanto, paradossalmente, i documenti da essi redatti sarebbero privi di fede pubblica in Inghilterra ma l’avrebbero nel Paese straniero al quale sono destinati.

²³ F. Gomá Lanzon, *Reflexiones a propósito del órgano notarial de control de cláusulas abusivas (OCCA)*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 51.

²⁴ Gran Bretagna, U.S.A. ed altri Paesi. Si osserva che, recentemente, alcuni Stati U.S.A. (Alabama e Florida) hanno affiancato al notariato di tipo anglosassone un notariato di tipo latino, da tempo esistente anche nello Stato della Louisiana.

²⁵ A. Fusaro, *op. cit.*, 91.

²⁶ E. Pesiri, *op. cit.*, 149.

²⁷ A. Rodríguez Adrados, *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, *op. cit.*, 89 ss.

Il Notariato statunitense (ad eccezione dello Stato della Louisiana, che ha un Notariato latino), invece, ha meri poteri di autentica di firme: non ha funzioni di redazione di atti giuridici e di attribuzione di fede pubblica, né di consulenza, né di protocollazione ed archiviazione.

Il Notariato amministrativo, infine, diffuso presso gli ordinamenti socialisti ed autoritari, è rigidamente statale. In particolare, quello presente presso gli ordinamenti socialisti, il cui modello è rappresentato dal Notariato un tempo presente nell'U.R.S.S., è di tipo giudiziale e rappresenta la conseguenza del collettivismo. Si trattava, infatti, di un sistema di organi statali: il notaio sovietico era *“un vero e proprio burocrate ed un impiegato dello Stato”*.²⁸ Quello diffuso presso gli ordinamenti autoritari, invece, trova il proprio prototipo nell'ordinamento portoghese, specialmente durante il regime di Salazar²⁹. Tendenze funzionaliste investirono anche l'Italia fascista nel 1927 e, recentemente, il Brasile di Kubitschek ed il Cile di Pinochet.

Sebbene risulti assai arduo stabilire quale dei sistemi citati sia preferibile adottare, è certo che nei Paesi ove è presente il Notariato anglosassone e quello meramente amministrativo il contenzioso relativo alla materia immobiliare e societaria sia estremamente rilevante, ciò che rende tali tipi di Notariato più costosi, ed i costi risultano ancor più elevati qualora li si rapporti al livello di sicurezza offerta, rispetto al Notariato latino.

Si pensi, ad esempio, alle frodi immobiliari ed ipotecarie che hanno determinato la crisi dei mutui *subprime* verificatasi negli Stati Uniti nell'estate del 2007³⁰; ciò è stato possibile proprio a causa della circolazione di numerosi documenti ipotecari falsi, facilitata dall'assenza di controlli (in particolare, sull'esistenza o meno di ipoteche su determinati beni) che nei Paesi in cui è presente il Notariato latino sono, appunto, affidati a quest'ultimo.

Sono probabilmente queste le principali ragioni che hanno recentemente indotto alcuni Paesi in via di sviluppo, culturalmente e geograficamente distanti da noi (ad esempio Cina, Giappone ed Indonesia), ad introdurre nel proprio ordinamento un Notariato di tipo latino e che hanno portato autorevoli esperti finanziari statunitensi ad avanzare la medesima proposta, quanto meno con riferimento al procedimento di erogazione del credito ipotecario.³¹

²⁸ G. Crespi Reghizzi, *Il Notariato sovietico (Evoluzione, principi e riforma 30 sett. 1965)*, in *Rivista del Notariato*, 1967, 556-610, 604.

²⁹ A.A. Veiga da Gama Vieira, *Portugal. Régimen actual del Notariado portugués*, in *Revista Internacional del Notariado*, n. 54 (28 maggio 1962), 235-250, 250.

³⁰ La consapevolezza della diffusione, all'interno degli U.S.A., di una gran mole di documenti ipotecari inaffidabili ha indotto il Presidente Obama ad annunciare, il 7 ottobre 2010, il proprio veto all'H.R. 3808, *The Interstate Recognition of Notarizations Act of 2010*, che prevedeva l'obbligo, da parte di tutti gli Stati U.S.A., di riconoscere il valore giuridico degli atti cartacei ed elettronici autenticati da altro Stato. Infatti, sebbene paradossalmente i Paesi membri della Convenzione dell'Aja sull'Apostille siano sostanzialmente vincolati a riconoscere il valore giuridico degli atti notarili statunitensi, la scarsa affidabilità di questi ultimi ha fatto sembrare utile ogni barriera alla loro circolazione, anche all'interno degli Stati Uniti. Si veda, in proposito, www.whitehouse.gov/blog/2010/10/07/why-president-obama-not-signing-hr-3808.

³¹ Il riferimento è al Prof. Robert J. Shiller, docente di Economia presso la Yale University, co-vincitore del premio Nobel per l'Economia nel 2013, ed al suo scritto *The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It*, Princeton University Press, 2008, 134.

Terminato l'esame dei due profili, storico e comparativistico, occorre, a questo punto della trattazione, procedere ad un approfondimento del fondamentale tema della funzione stessa del notaio, al fine d'individuare le caratteristiche e limiti.

§4. Funzione pubblica³² del notaio.³³

La qualifica del notaio come "ufficiale pubblico", contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ("Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili", pubblicata in G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale), ha indotto un orientamento dottrinale ad individuare il compito istituzionale del notaio, sotto il profilo giuspubblicistico, nella sua attività documentatrice e certificatrice, che costituirebbe una funzione in senso tecnico e sarebbe finalizzata al perseguimento della certezza del diritto; tale attività veniva idealmente separata dalle altre svolte dal notaio, il quale era sovente descritto come una sorta di Giano bifronte: al contempo, pubblico ufficiale e libero professionista. In verità, tale teoria trovava le proprie radici nella dottrina della fine del XIX secolo, secondo la quale la funzione pubblica (ad esempio, attribuzione di fede pubblica al documento notarile e controllo di legalità) e quella privata (ad esempio, consulenza ed adeguamento) esercitate dal notaio sarebbero semplicemente giustapposte.

Altri indirizzi dottrinali, invece, hanno cercato di individuare l'aspetto più qualificante dell'attività notarile, talvolta riconoscendolo nel contributo alla formazione del regolamento contrattuale³⁴ (che non si esaurirebbe nella mera redazione di documenti, ma si estenderebbe all'interpretazione della volontà delle parti e delle norme giuridiche;³⁵ in particolare, si rinvia alla teoria della c.d. funzione di adeguamento, che individuava il compito fondamentale del notaio nell'attività di modifica della volontà delle parti al fine di conformare quest'ultima alle norme imperative del sistema)³⁶, talaltra sottolineandone il ruolo giurisdizionale (in senso ampio)³⁷ ed antiprocessuale (in quanto la sua attività sarebbe volta ad evitare l'esperienza di azioni giudiziarie).³⁸

³² Sul concetto di funzione pubblica in generale si rinvia a M. Nigro, *Il notaio nel diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979, 439, e M.S. Giannini, *Diritto amministrativo vol. II*, Milano 1993, 16 ss.

³³ Un indirizzo dottrinale recente (G. Girino, *Le funzioni del notaio*, in *Rivista del notariato*, 1983 fasc. 1, 1057 ss. N. Votta, *La funzione notarile ed il diritto pubblico*, in *Giur. It.*, 1986 fasc. 4, col. 402 ss.) ha individuato le specificità della funzione pubblica notarile ripercorrendo la tradizionale dicotomia tra gli elementi cosiddetti *invarianti* e *varianti* delle funzioni pubbliche in generale ed individuando i riferimenti normativi di tali caratteri nell'ipotesi, appunto, di attività notarile. A tali studi si rinvia.

Anche G. Melegari, voce *Notaio e notariato*, I) *Diritto amministrativo*, op. cit., 3 s., ha individuato una serie di elementi che caratterizzerebbero la funzione notarile come funzione pubblica autonoma.

³⁴ "Conoscere il volere che colui che vuole non conosce: ecco il dramma del Notaio": S. Satta, *Poesia e verità nella vita del notaio*, in *Vita not.*, 1955, 548.

³⁵ F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. not.*, 1951, 8.

³⁶ M. D'Orazi Flavoni, *La responsabilità civile nell'esercizio del notariato*, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1965, 965. *Contra*: N. Lipari, *La funzione notarile, oggi: schema di riflessione*, in *Riv. not.*, 1977, 935; L. Giacobbe, *La funzione notarile oggi*, in *Riv. not.*, 1977, 920.

In dottrina è stata richiamata, altresì, la norma di cui all'art. 47, 3° comma, della c.d. legge notarile al fine di porre in evidenza i tre momenti "teleologicamente correlati" che "realizzano la certezza legale": accertare la volontà delle parti; prestare ad esse la propria collaborazione tecnico-giuridica; tradurre in atto pubblico la volontà individuata, sulla base del potere di certificazione ad esso attribuito dall'ordinamento. G. Melegari, voce *Notaio e notariato*, I) *Diritto amministrativo*, op. cit., 1 ss.

³⁷ "Solo un giurista che scambi le formule scolastiche con la realtà, può pensare che quel che chiamiamo giurisdizione sia funzione esclusiva del giudice; vi è un *jus dicere* del notaio, non meno che del giudice, anche se naturalmente con una diversa posizione e funzione, e come vi è un *jus dicere* vi è un processo, un *actus trium personarum* [...]; ancor oggi la millenaria esperienza giuridica esprime

La sussistenza di una funzione giurisdizionale del notaio non risulta, tuttavia, affatto pacifica, come si evince dal contenuto dell'ordinanza n. 52/2003 della Corte Costituzionale, redattore Zagrebelsky, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale di una norma del Codice civile sollevata da un notaio, affermando la mancanza di legittimazione di quest'ultimo, in quanto esercente una funzione non qualificabile come giurisdizionale; i notai, pertanto, devono limitarsi ad applicare il criterio dell'interpretazione delle norme *secundum constitutionem* e non possono sospendere l'esercizio della funzione per emanare ordinanze di rimessione.³⁹

Analoghe considerazioni sembrano potersi effettuare in ordine alla possibilità o meno per i notai di rivolgersi alla Corte di Lussemburgo con rinvio pregiudiziale per la soluzione delle questioni interpretative della normativa comunitaria (art. 267 T.F.U.E.), nonostante la necessità di un'interpretazione maggiormente uniforme della normativa direttamente autoapplicativa.

Non sembra invece potersi negare la funzione antiprocessuale del notaio, tra i cui sostenitori vi è Carnelutti,⁴⁰ secondo il quale il notaio non sarebbe un mero documentatore, bensì anche un interprete (allo stesso modo del *nuntius* romano e del traduttore), nonché un consultore giuridico⁴¹ e morale.⁴²

L'impostazione di Carnelutti, evidenziando la complessità procedimentale e sostanziale della funzione notarile, si rivela estremamente attuale. Tutt'oggi, infatti, è presente un orientamento dottrinale, al quale si ritiene di aderire, secondo il quale la funzione pubblica notarile andrebbe individuata nel complesso delle varie attività notarili, in quanto per «funzione» dovrebbe intendersi l'insieme dei poteri che si esercitano per un interesse non esclusivamente proprio, bensì oggettivo.⁴³ L'*officium*

formalmente questa profonda essenza giurisdizionale della funzione del notaio con l'attribuzione all'istrumento da lui redatto del carattere di titolo esecutivo. [...] La verità è che solo comprendendo che l'atto del notaio, l'atto pubblico è essenzialmente giudizio, si comprende che cosa sia il notaio" (S. Satta, *Poesia e verità nella vita del notaio*, in *Vita not.*, 1955).

³⁸ C. Vocino, *La funzione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 1956, 21. A. Jannuzzi, *La funzione del notaio nel processo*, in *Riv. not.*, 1953, 433.

³⁹ E. Calice, *Sulla legittimazione del Notaio a sollevare questione di legittimità costituzionale*, in *Rivista del Notariato*, n. 5/2003, 1225-1234: "[...] l'attività antiprocessualistica del notaio consiste nel redigere atti senza vizi di legittimità e nel rifiutare il proprio ministero in caso di negozi illeciti o contrari all'ordine pubblico. Egli non può ergersi a giudice a priori della legittimità delle norme che, pur se sospettate di incostituzionalità, si impongono a lui, come a tutti i consociati, finché non vengono annullate. [...] Quanto, in particolare, alla scelta del rimettente di procedere ad "emanare un'ordinanza", sospendendo il procedimento di rogazione, è d'obbligo chiedersi in quale "categoria" di atto di competenza del pubblico ufficiale possa rientrare un'ordinanza e quale fondamento trovi il potere di procedere alla sospensione dell'esercizio doveroso della funzione" (1228 s.).

Si rinvia, altresì, alle riflessioni di G.M. Flick, *Intervento al Convegno "La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile"*, organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con l'Accademia del Notariato, Roma-Campidoglio, Sala della Protomoteca, 16 febbraio 2009 (consultabile su <<http://www.accademianotariato.org/newsletter/articolo.asp?cod=74>>).

⁴⁰ F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, op. cit., 921 ss.

⁴¹ F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, op. cit., 928: "Quanto più consiglio del notaio, quanto più consapevolezza del notaio, quanto più cultura del notaio, tanto meno possibilità di lite; e quanto meno possibilità di lite, tanto meno bisogno del giudice!".

⁴² F. Carnelutti, *La figura giuridica del notaio*, op. cit., 928: "[...] il diritto essendo un mezzo e non un fine per ottenere la giustizia, il notaio, che di ciò soprattutto dev'essere consapevole, non è solo un consultore giuridico, ma, più in alto, un consultore morale".

⁴³ M. Nigro, op. cit., 439 s. Si veda, altresì, S. Cassese, *L'esercizio notarile di funzioni statali*, in *Foro it.*, 1996, 70 (dell'estratto), secondo il quale la figura notarile sarebbe caratterizzata da spiccati elementi pubblicistici; in particolare, dalla rilevanza globale ("nella sua interezza") dell'attività notarile;

publicum e quello *civile* svolti dal notaio sarebbero inscindibili e tale caratteristica rappresenterebbe l'essenza stessa del Notariato latino, sebbene gli elementi o fattori pubblicistici e privatistici abbiano diversa preponderanza, o si incrocino diversamente, nei vari Paesi.

Tale ultima ricostruzione troverebbe conferma nell'applicazione del c.d. procedimento di eliminazione mentale. Infatti, qualora cancellassimo mentalmente gli elementi professionali del notaio, quest'ultimo sarebbe un mero autenticatore formale, estraneo all'atto ed agli interessi delle parti, con degradazione del documento pubblico; qualora eliminassimo, invece, gli elementi pubblicistici, il notariato verrebbe assorbito dall'avvocatura, perdendo le proprie caratteristiche distintive.⁴⁴

Nel primo caso, non vi sarebbe alcuna differenza tra il notariato latino e quello anglosassone (e riflessioni analoghe potrebbero farsi in ordine al Notariato cosiddetto amministrativo). Quest'ultimo, infatti, assevera l'autenticità delle firme di un documento già redatto e raccoglie la dichiarazione dei firmanti in ordine al fatto che il contenuto del documento corrisponde alla loro volontà; non svolge attività di consulenza alle parti e non può verificare la riconducibilità della fattispecie concreta voluta dalle parti a quella astratta. Pertanto, il documento redatto dal notaio non ha un effetto legittimante nel traffico. Non si tratta, dunque, di un sistema di sicurezza giuridica, bensì, piuttosto, di sicurezza economica: si stipula un contratto di assicurazione del titolo, volta non ad evitare il rischio, ma soltanto ad offrire una compensazione pecuniaria per l'eventuale pregiudizio sofferto. Per queste ragioni, non è affatto necessario che il notaio abbia una formazione giuridica (ad esempio, nello Stato del Nevada per diventare notai è sufficiente pagare un canone di 35 dollari e seguire un corso formativo di quattro ore).⁴⁵

Nel secondo caso, invece, probabilmente si ricadrebbe nell'*argumentum* della *reductio ad absurdum*, in quanto un notaio con funzioni meramente privatistiche, in qualità di testimone privilegiato, finirebbe per conseguire la fiducia del pubblico, tanto da "trasmettere" tale fiducia, sebbene in modo incompleto, al documento che autorizza ed ottenere un riconoscimento dapprima nella pratica giurisprudenziale e, successivamente,

dalla tipicità dei fini del notaio (art. 1 l.n.) e dalla tassatività delle sue competenze; dalla predeterminazione della forma dell'attività dei notai (artt. 47 ss. l.n.) e dalla predeterminazione della procedura da seguire per l'adozione degli atti; dall'assoggettamento ai controlli pubblici.

⁴⁴ "La fe pública, en efecto, tiene que adecuarse a la naturaleza de las realidades a que se aplica. Si las declaraciones negociales de las partes se tratasen en la escritura pública como una realidad física, se cometería una inexactitud, porque la "voluntad" que los otorgantes traen al notario es muchas veces una voluntad deformada, errónea, incompleta, imprevisora, ilegal; y el notario, con sus informaciones, sus consejos, su labor de adecuación, tiene que ayudarles a formar su "verdadera voluntad", única de la que puede dar fe en virtud del principio de verdad". [...] "La actuación privada del notario queda también afectada por su función pública, exigiendo su imparcialidad; porque a diferencia del abogado, el notario, un sólo notario tiene que cuidar a la vez de los intereses de las dos partes, buscando su equilibrio, su voluntad "común" (RN, art. 147.1)": A. Rodríguez Adrados, *Principio de inescindibilidad*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45. Per una trattazione più estesa dell'argomento si veda, dello stesso autore, *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, Madrid 1980. Si vedano, altresì, F. Olaizola, *Howard Hughes, el notariado anglosajón y el notariado latino*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 47. A. Rodríguez Adrados, *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.

⁴⁵ A. Gómez-Martiño Faerna, *La función del notario en la Unión Europea*, Madrid 1999. Olaizola, Fernando, *op. cit.* A. Rodríguez Adrados, *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.

Si noti, peraltro, come la figura del *real estate litigator*, avvocato americano specializzato in controversie sulla proprietà degli immobili, sia sconosciuta nei Paesi di *Civil Law*.

nella legislazione, trasformandosi così da soggetto di diritto che attribuisce “pubblica fiducia” a soggetto di diritto che conferisce “pubblica fede”,⁴⁶ come peraltro già accaduto in passato.⁴⁷

Rebus sic stantibus, al fine d’individuare più compiutamente l’utilità delle funzioni espletate dal notaio nel nostro ordinamento, si svolgeranno alcune brevi considerazioni in ordine al rapporto tra notaio ed economia.

§5. Notaio ed economia.

La recente crisi finanziaria ed economica globale ha posto in evidenza lo stretto intreccio tra economia ed etica ed, in particolare, quanto l’andamento dei mercati sia influenzato più dall’affidabilità dei singoli Paesi che dalla loro economia reale. In questa prospettiva, appare determinante l’attendibilità di un sistema di pubblici registri sostenuto da efficaci controlli preventivi, affidati ad un soggetto –il notaio, appunto- che garantisca imparzialità e sicurezza giuridica, riducendo al minimo il contenzioso derivante dalla patologia delle transazioni. Per questo suo ruolo di garante del regolare funzionamento del mercato, questi è stato talvolta paragonato alle *authority*, poiché anch’esse esercitano un controllo in posizione d’indipendenza dalla pubblica amministrazione e sono finalizzate alla tutela di un interesse prevalentemente pubblico⁴⁸.

Il notaio, attraverso lo svolgimento della propria funzione di “guardiano del diritto” (*Rechtswahrer*: così la dottrina tedesca), garantisce una maggiore efficienza del traffico giuridico, costi minori (rispetto al sistema anglosassone ed a quello in cui opera il cosiddetto notaio amministrativo), nonché una notevole semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; infine, risulta di ausilio ad una piena integrazione europea. Ciò è reso possibile dai principî che guidano l’attività del notaio e che sono, a loro volta, ispirati alla tutela dell’interesse pubblico generale.⁴⁹ Segnatamente, i principî di imparzialità⁵⁰, di legalità⁵¹, di verità (o, secondo alcuni Autori, veridicità)⁵² e di attribuzione di fede pubblica⁵³.

⁴⁶ A. Rodríguez Adrados, *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, op. cit.

⁴⁷ Id., *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, Madrid, 1979.

⁴⁸ V. Pappa Monteforte, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 3.

⁴⁹ J. Pérez, *La función de los notarios suma valor para los particulares y para el Estado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.

In ordine all’attribuzione ai notai spagnoli (ma la riflessione può essere estesa anche a quelli italiani), nel corso degli ultimi anni, di nuovi obblighi ad un ritmo incalzante e sull’esigenza che i compiti affidati al notaio siano compatibili con le esigenze dell’interesse pubblico generale, dell’informatica e con la natura stessa della funzione notarile, si veda J.F. Belloch Julbe, *El Notariado, entre el Estado y el mercado*, in A.A.VV., *Notarios de toda España reclaman transparencia y consenso y aprueban por mayoría la Declaración de Zaragoza sobre la situación y horizonte del Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19.

⁵⁰ A. Rodríguez Adrados, *Principios Notariales. El principio de imparcialidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19.

⁵¹ Id., *El principio de legalidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15. Id., *El control notarial de legalidad y la STS de 20.05.2008*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.

⁵² Id., *Principios Notariales. El principio de veracidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 9 (il quale utilizza la medesima terminologia contenuta nell’articolo 17 *bis* della cosiddetta *Ley del Notariado* spagnola).

⁵³ Id., *Principios Notariales. El principio de dación de fe*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20. Id., *El principio de autoría*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21.

Non appaiono, pertanto, condivisibili le proposte di riforma che periodicamente vengono avanzate, volte a trasformare il notaio in mero documentatore, in quanto ciò provocherebbe il rischio di affidare, di fatto, il controllo di legalità ai grandi gruppi imprenditoriali o ad altri poteri organizzati, legittimando implicitamente la possibilità di una identità tra controllore e controllato, annullando il nostro sistema di sicurezza giuridica e, pertanto, destabilizzando il mercato e danneggiando particolarmente i soggetti economici più deboli.⁵⁴

§6. Comparazione con le funzioni degli altri pubblici ufficiali roganti.

Un'analisi delle funzioni svolte dal notaio nel nostro ordinamento rischierebbe di risultare incompleta qualora mancasse di un raffronto con quelle esercitate dagli altri pubblici ufficiali roganti (segretario comunale e provinciale⁵⁵ ed altri pubblici ufficiali roganti⁵⁶).

⁵⁴ F. Salerno Cardillo, *El notariado italiano entre liberalizaciones y perspectivas de cambio*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15.

⁵⁵ G. Bellini: *Segretario comunale e direttore generale: compiti, funzioni e potere sostitutivo*, novembre 2007: <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=38932>>; A. Bianco, *Il segretario comunale sarà il responsabile anticorruzione*, consultabile su: <http://www.professionimprese24.ilsole24ore.com/professionimprese24/pa/news/GEL_Corruzione.html#continue>; L. Camarda, *Le nuove responsabilità del segretario comunale*, in *Diritto e pratica amministrativa*, Il Sole 24 Ore, febbraio 2013; M. Di Domenico, *Il protesto: definizione, natura e caratteristiche*, consultabile su: <<http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Titoli%20credito/protesto.htm>>; G. Di Pietro, *L'attività rogatoria: il ruolo dell'ufficiale rogante tra limiti e nuove prospettive*, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 8/2007, reperibile su: <http://www.nuovarassegna.it/Web/nuovarassegna/art_det_nolgn.asp?ID_ART=1884&IDVolume=88>; L. Giovenco, *L'ordinamento comunale*, IX ed. aggiornata da A. Romano, 1983; E. Moro, *Levata protesti: pubblici ufficiali abilitati e posizione del Segretario Comunale*, 31.07.2006, consultabile su: <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34540>>; C. Rossi, *Il segretario comunale, riedizione moderna del mito di Atlante*, luglio 2012, consultabile su: <<http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/07/il-segretario-comunale.pdf>>; N. Sorgente, *Il rafforzamento del sistema dei controlli interni negli enti locali alla luce del D.L. 174/2012 e i suoi riflessi sullo status del segretario comunale*, 2012, consultabile su: <<http://www.ambientediritto.it/home/oad/il-rafforzamento-del-sistema-dei-controlli-interni-negli-enti-locali-alla-luce-del-dl-1742012-e>>.

In giurisprudenza, tra le più significative, ricordiamo: (Sul segretario come funzionario "dissociato" tra rapporto organico e rapporto di servizio:) T.A.R. Puglia, 17/10/1985, n. 385. (Sul segretario come garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale:) Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 217 del 07/05/2012; nello stesso senso, *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 14/04/2009, n. 29; Corte dei Conti, Sez. Calabria, 03/03/2009, n. 102; Corte dei Conti, Sez. Lazio, 06/05/2009, n. 827; Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009, n. 473; Corte dei Conti, reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324. (Sulla differenza tra segretario e dirigente:) Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenza del 12.06.2007, n. 13708; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 04/11/2008, n. 2739. (Sul segretario come vertice dell'apparato pubblico locale:) T.A.R. Sicilia, Sez. II, 29/12/1989, n. 820. (Sull'obbligo del segretario di esprimere i pareri che gli siano richiesti dagli organi dell'ente:) Corte dei Conti, sez. I, 07/04/2008, n. 154. (In particolare, in ordine al parere di legittimità sulle deliberazioni di Giunta:) Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 40, depositata il 18 gennaio 2013; Corte dei Conti, Sez. II giur. C.le d'appello, sent. n. 197 del 23/06/2004; *idem*, sent. n. 88 del 17/03/2004; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 473 del 09/07/2009.

⁵⁶ S. Betti, *Le funzioni del pubblico ufficiale rogante nell'amministrazione dello Stato*, in *Enti pubblici*, n. 3/2002, 131-141. S. Betti, *Il pubblico ufficiale rogante. Funzioni, compiti e adempimenti. Guida pratica*, Di Felice Editore s.r.l., seconda edizione, gennaio 2012. S. Buscema, A. Buscema, R. Raffaele, *I contratti della pubblica amministrazione*, Wolters Kluwer Italia, 2008. M. De Bartolis, *La stipula dei contratti della pubblica amministrazione. Il pubblico ufficiale rogante*, tesi di Master in *Procedimento e processo amministrativo: tradizione e novità*, consultabile su: <http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/tesi/La%20stipula%20dei%20contratti%20della%20pubblica%20

Orbene, l'attività notarile volta al rogito costituisce un'operazione ben più articolata rispetto alla mera verbalizzazione od esternazione con documento pubblico di manifestazioni di volontà, in cui consiste invece l'opera degli altri pubblici ufficiali roganti. Questi ultimi, inoltre, diversamente dal notaio, sono caratterizzati dal vincolo della subordinazione.

È pur vero che la normativa applicabile ai pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio (art. 96 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato") prevede che i contratti in forma pubblica siano ricevuti con l'osservanza delle norme dettate dalla c.d. legge notarile per gli atti notarili, ma, precisa il legislatore, solo "in quanto applicabili". Si ritengono applicabili, ad esempio, le norme riguardanti il procedimento di formazione del documento ed il rilascio di copie; non, invece, quelle concernenti lo *status* di notaio.

Inoltre, l'attività dei notai non si esaurisce nella redazione di atti *inter vivos*; essi, infatti, diversamente dagli altri pubblici ufficiali, possono redigere anche atti *mortis causa*.

Vi è poi una differenza relativa alla competenza, in quanto i privati, al fine di stipulare un atto, possono rivolgersi esclusivamente al notaio. La pubblica amministrazione, viceversa, di regola si rivolge al proprio pubblico ufficiale rogante (segretario comunale se trattasi di un Comune, segretario provinciale nel caso di una Provincia, altro pubblico ufficiale rogante negli altri casi); in alcune ipotesi, tuttavia, può scegliere di valersi dell'opera di un notaio.⁵⁷ In pratica, l'amministrazione ricorrerà all'opera di un notaio in ipotesi di difficoltà intrinseche ed obiettive dello specifico contratto, nonché in considerazione del carico di lavoro dell'Ufficio competente, dell'entità della spesa a carico dell'ente pubblico e del numero dei contraenti.

Sembra potersi affermare che i pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio presentino caratteristiche che li rendono più somiglianti al notaio meramente amministrativo che a quello latino. Infatti, così come accade per il notariato

amministrazione-Il%20pubblico%20ufficiale%20rogante.pdf>. R. De Nictolis, R. Garofoli, M.A. Sandulli, *Trattato sui contratti pubblici, Volume I – I principi generali. I contratti pubblici. I soggetti*, Giuffrè Editore, 2008. C. De Nittis, *I contratti della pubblica amministrazione*, Edizioni Giuridiche Simone, 2010. G. Di Pietro, *L'attività rogatoria: il ruolo dell'ufficiale rogante tra limiti e nuove prospettive*, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 8/2007, reperibile su: <http://www.nuovarassegna.it/Web/nuovarassegna/art_det_nolgn.asp?ID_ART=1884&IDVolume=88>. E. Mele, *I contratti delle pubbliche amministrazioni*, Giuffrè Editore, 2011. A. Nobile, A. Spadaro, *Le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione*, Maggioli Editore, 2009. F. Oliva, *I contratti nella pubblica amministrazione*, DEI, 2009.

In giurisprudenza, tra le più rilevanti: (in ordine alla forma del contratto:) Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5444 del 24/09/2003; conformi: Cass. civile, n. 7913 del 30/05/2002; Cass. civile n. 3268 del 17/05/1986; Cass. civile n. 4684 del 26/07/1990. (Relativamente ai contratti in modalità elettronica della pubblica amministrazione:) Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 97 del 18/03/2013. Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 121 del 28/03/2013. (Sui contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata:) Cass., Sez. I, 27/03/2007, n. 7481; Cass., Sez. I, 21/06/2000, n. 8420; Cons. Stato, Sez. IV, 02/01/1996, n. 16; Corte Conti, Sez. Controllo, determina n. 1930 del 14/04/1988. (Sulla mancanza di necessità della presenza del pubblico ufficiale rogante ai fini della verbalizzazione delle operazioni di gare pubbliche:) Cons. Stato, Sez. V, 10/01/2007, n. 59; T.A.R. Molise Campobasso, 13/02/2001, n. 40.

⁵⁷ Ad esempio, in ipotesi di gare pubbliche, è possibile affidare l'incarico ad un notaio, qualora ciò sia richiesto dalla pubblica amministrazione o dall'altra parte contraente (art. 102 R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato").

amministrativo, anche ai pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio è riconosciuta soltanto la potestà di ricevere l'atto, non anche quella di ricevere la volontà delle parti, espressione più ampia volta ad indicare tutte le attività notarili dirette ad indagare, interpretare e formare la volontà delle parti; tali attività, infatti, non costituiscono una funzione pubblica, ma fanno parte di un esercizio professionale.

Agli ufficiali roganti diversi dal notaio si applica il c.d. principio di immediatezza o *de visis et auditis suis sensibus (rectius, de inspiciis et esauditis suis sensibus)*, secondo il quale non sarebbe sufficiente la mera presenza del notaio per attribuire pubblica fede alla scrittura pubblica, bensì sarebbe necessario che, mediante tale presenza, questi abbia percepito sensorialmente il contenuto da documentare. Il principio in esame, viceversa, si rivela necessario ma non sufficiente per descrivere il complesso delle attività compiute dal notaio (consulenza, interpretazione del diritto, controllo di legalità, *etc.*) e, se adottato isolatamente rispetto ad altri principi, produrrebbe effetti perversi sulla maggior parte degli atti *inter vivos* e *mortis causa*, in quanto determinerebbe di fatto la trasformazione dell'attuale sistema di sicurezza giuridica in sistema di sicurezza economica.⁵⁸

Peraltro, oltre all'ampia discrezionalità in ordine alla tecnica professionale, il notariato -sia di tipo latino che anglosassone-, è caratterizzato dall'organizzazione di lavoro propria, ciò che lo differenzia dagli altri pubblici ufficiali roganti e dal notariato cosiddetto amministrativo⁵⁹ (nell'ambito del distretto al quale viene assegnato, il notaio è infatti libero di stabilire la propria sede dove ritenga più opportuno; può associarsi con altri notai; non gli viene assegnato né personale né alcun materiale per svolgere le proprie funzioni; pertanto, sceglie i propri dipendenti, con i quali stipula i relativi contratti; sceglie ed acquista i propri strumenti di lavoro).⁶⁰

Conclusa l'analisi delle peculiarità che caratterizzano la funzione notarile, è d'uopo valutare attentamente le numerose teorie proposte dalla dottrina in ordine alla collocazione del notaio e della sua attività nell'organizzazione pubblica, così da poter successivamente trarre alcune riflessioni finali che sintetizzino gli approdi fin qui raggiunti.

§7. Teorie sulla collocazione del notaio e della sua attività nell'organizzazione pubblica.

Le singolari peculiarità che caratterizzano la funzione notarile hanno ispirato tesi dottrinali differenti circa la collocazione del notaio e della sua attività all'interno dell'organizzazione pubblica. Ad orientamenti più antichi e tradizionali (teoria dell'esercizio privato di pubbliche funzioni; dell'amministrazione pubblica del diritto privato; del «*munus publicum*») e che tuttora godono di un certo seguito, se ne contrappongono, infatti, altri più recenti (teoria del notaio come produttore di «*diritto pubblico non statale*»; dell'ufficio della Repubblica; del funzionario di diritto pubblico; del filtro di legalità).

§7.1. Teorie tradizionali.

⁵⁸ F. Olaizola, *Howard Hughes, el notariado anglosajón y el notariado latino*, op. cit. A. Rodríguez Adrados, *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, op. cit. Id., *Principio de inescindibilidad*, op. cit. Id., *Principios Notariales. "De visis et auditis suis sensibus"*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11. Id., *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, op. cit.

⁵⁹ A. Rodríguez Adrados, *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, op. cit.

⁶⁰ Id., *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, op. cit.

Le teorie tradizionali sulla collocazione del notaio e della sua attività nell'organizzazione pubblica sono costituite dalla teoria dell'esercizio privato di pubbliche funzioni,⁶¹ dell'amministrazione pubblica del diritto privato⁶² e del *munus publicum*.⁶³

Tali teorie adoperano categorie concettuali utilizzate prevalentemente in Italia, sebbene il fenomeno trovi corrispondenza anche in altri ordinamenti, e scaturiscono dall'enfatizzazione di aspetti diversi del medesimo istituto: nel caso dell'esercizio privato di pubbliche funzioni e del *munus publicum*, i fattori privatistici (peraltro, gli esempi adottati in riferimento all'una ed all'altra categoria sono i medesimi); nell'ipotesi dell'amministrazione pubblica del diritto privato, quelli pubblicistici.

In particolare, in virtù della teoria dell'esercizio privato di pubbliche funzioni, la potestà pubblica od il servizio pubblico sarebbero conferiti in esercizio ad un privato pur rimanendo nella titolarità della pubblica amministrazione; in questo modo, verrebbe valorizzata soprattutto l'attività di documentazione dei rapporti tra i soggetti. Poiché l'ordinamento non qualifica esplicitamente il notaio come organo statale, l'orientamento dottrinale citato lo definisce come un mero libero professionista che, con la propria attività, soddisfa interessi propri e solo indirettamente anche interessi generali. La dottrina più recente⁶⁴ ha sottolineato come i presupposti di tale teoria (con specifico riferimento alla dottrina zanobiniana) siano costituiti dalla dicotomia tra profilo oggettivo (o funzionale) e profilo soggettivo (od organizzativo) della disciplina giuridica delle

⁶¹ Santi Romano, *Principii di diritto amministrativo italiano*, Milano 1906, 175 ss.; G. Zanobini, *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, op. cit., 235 ss.; Id., *L'esercizio privato delle pubbliche funzioni e l'organizzazione degli enti pubblici*, op. cit., 87 ss.; Id., *Corso di diritto amministrativo III*, Milano 1958; A. Brunialti, *Il diritto amministrativo italiano e comparato nella scienza e nelle istituzioni*, vol. I, Torino 1912, 885 ss.; E. Presutti, *Istituzioni di diritto amministrativo*, vol. I, Roma 1917, 435 ss.; M.S. Giannini, voce *Esercizio privato di pubbliche attività*, in *Enc. dir.*, XV, Milano 1966; A. Azzena, voce *Esercizio privato di pubbliche funzioni*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV, 165 ss.

⁶² G. Zanobini, *L'amministrazione pubblica del diritto privato*, in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano 1955, 19 ss., il quale prese spunto dagli studi compiuti da Hänel.

La categoria delineata da Zanobini non comprenderebbe né la giurisdizione volontaria (M.S. Giannini, *Diritto amministrativo vol. I*, op. cit., 25 ss.), né le altre attività con le quali l'autorità amministrativa partecipa alla formazione di situazioni giuridiche private (esercitando, cioè, una funzione di legislazione singolare oppure intervenendo nel commercio giuridico dei privati mediante atti amministrativi discrezionali che accompagnano i negozi giuridici privati degli enti pubblici). (M.S. Giannini, *Diritto amministrativo vol. I*, op. cit., 39 ss.).

In proposito si veda, altresì, A. Azzena, voce *Amministrazione pubblica del diritto privato*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV.

Per un'analisi relativa alla funzione di certezza pubblica si veda A. Falzea, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano 1958, 205 ss., nonché M.S. Giannini, voce *Accertamento (Dir. cost. e amm.)* in *Enc. dir.*, Milano 1958, 219 ss. e A. Fioritto, *La funzione di certezza pubblica*, Padova 2003, 107 ss. (quest'ultimo, relativamente ai possibili ampliamenti della prospettiva di Giannini). Si confronti, infine, R. Tassone, *Amministrazione pubblica e produzione di certezza*, in *Dir. Amm.*, 2005 n. 4, 867 ss.

⁶³ M.S. Giannini, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano 1981, 92 ss. Id., *Diritto amministrativo vol. I*, Milano 1993, 175 ss. A. Maltoni, *Il conferimento di attività pubbliche ai privati*, Torino 2005, 283.

La teoria del «*munus*» si contrappone, tra l'altro, a quella della «*sostituzione*», affermata da Miele (G. Miele, *La distinzione tra ente pubblico e privato*, in *Il diritto commerciale*, 1942 fasc. 1, 17). Il concetto di «*privato*» come «*sostituto della pubblica amministrazione*» sarebbe, infatti, inidoneo a descrivere tutte quelle figure (come, per esempio, i notai) che non sostituiscono alcun pubblico ufficiale.

⁶⁴ A. Azzena, voce *Esercizio privato di pubbliche funzioni*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV, 168 s.

pubbliche amministrazioni e della loro attività, nonché dalla c.d. «teoria formale-sostanziale». Tuttavia, mentre non appare discutibile la distinzione tra profilo oggettivo e soggettivo⁶⁵, qualche dubbio potrebbe sorgere in relazione all'applicabilità della teoria «formale-sostanziale»⁶⁶ al caso specifico del Notariato, in cui le funzioni privata e pubblica sono a tal punto avviluppate da risultare «*inscindibili*»⁶⁷ e da rendere praticamente impossibile una distinzione tra funzioni esercitate *formalmente* e *sostanzialmente*.

Meno decisiva appare, invece, l'osservazione critica avanzata dai fautori della teoria del notaio quale ufficio della Repubblica, secondo la quale la teoria dell'esercizio privato di pubbliche funzioni non sarebbe accoglibile in quanto caratterizzata da un elemento negativo (anziché positivo): comprenderebbe, infatti, il complesso dei fenomeni non riconducibili all'organizzazione amministrativa⁶⁸ nella sua struttura propria; tale caratteristica renderebbe eccessivamente eterogenea la categoria considerata. Non sembra, tuttavia, possa escludersi *a priori* la possibilità per i giuristi di avvalersi di definizioni giuridiche «in negativo»; sebbene, infatti, le definizioni «in positivo» siano certamente caratterizzate da una maggiore chiarezza, la complessità delle norme che compongono un ordinamento come il nostro è tale da rendere, talvolta, necessaria l'accettazione di definizioni «in negativo».

Per ciò che concerne, invece, la teoria dell'amministrazione pubblica del diritto privato -secondo cui l'attività notarile consisterebbe prevalentemente nell'accertamento di convenzioni, di dichiarazioni di volontà o di fatti o stati di fatto della vita dei privati-, si osserva come la stessa non sembri tener adeguatamente in considerazione l'unitarietà e la specificità dell'attività notarile, la quale non ricomprende esclusivamente la «registrazione» e la «certificazione» (od «attestazione»), bensì, ad esempio, anche la volontaria giurisdizione e l'attività di consulenza.

Appare, invece, maggiormente condivisibile la teoria del «*munus publicum*», secondo la quale il notaio sarebbe un «*componente dei pubblici poteri*», ovvero un

⁶⁵ La richiamata dicotomia implica che la competenza ad esercitare attività oggettivamente amministrative possa essere conferita a soggetti differenti da quelli che, nel loro complesso, costituiscono pubbliche amministrazioni in senso soggettivo; e viceversa.

Tuttavia, per poter definire l'amministrazione in senso soggettivo sarebbe necessario fare riferimento all'amministrazione in senso oggettivo, cioè all'attività svolta dal soggetto.

La distinzione citata si porrebbe alla base della teoria «formale-sostanziale» (A. Azzena., voce *Esercizio privato di pubbliche funzioni*, *op. cit.*, 167 s.).

⁶⁶ In virtù della teoria «formale-sostanziale», «ogni potere esercita una funzione in via principale; in via secondaria può esercitarne altre, le quali sono sue solo formalmente, mentre sostanzialmente sarebbero di un altro «potere»» (M.S. Giannini, *Diritto amministrativo vol. I, op. cit.*, 46).

⁶⁷ A. Rodríguez Adrados, *El notario, función privada y función pública: su inscindibilidad*, Madrid 1980.

Si veda, altresì, il contenuto dell'intervento del Presidente della Corte Costituzionale G.M. Flick, al Convegno «*La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile*», organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con l'Accademia del Notariato, Roma-Campidoglio, Sala della Protomoteca, 16 febbraio 2009, consultabile su: <<http://www.accademianotariato.org/newsletter/articolo.asp?cod=74>>: «*In questa prospettiva, finalizzata (in ultima analisi) al recupero del senso della legalità (anche in una dimensione europea), perde di senso la contrapposizione tra la connotazione prettamente privatistica della figura professionale-imprenditoriale e la funzione spiccatamente pubblicistica del notaio: la valenza della attività e dei compiti oggi attribuiti al professionista notaio appare viceversa ricollegata al grado di responsabilità che questi assume in riferimento alla domanda di applicazione del diritto in senso oggettivo*».

⁶⁸ Invero, la ristretta nozione di «organizzazione amministrativa» utilizzata dalla dottrina tradizionale era conforme allo sviluppo che l'organizzazione stessa presentava in quel periodo storico.

soggetto privato al quale una norma conferisca la cura di interessi pubblici; la fattispecie degli atti verrebbe imputata al privato stesso, il quale sarebbe sotto il controllo (o la guida) di pubbliche autorità ovvero sarebbe addirittura un loro esecutore. Nel caso in esame, l'attività di controllo sarebbe espletata dalla Corte dei Conti e dal Parlamento sugli archivi notarili; a questa si aggiungerebbe una più generale attività di vigilanza operata dal Ministro di Giustizia. Non sembra, invece, potersi raffigurare il notaio come sotto la guida di pubbliche autorità, né come un mero esecutore delle decisioni assunte da queste ultime, in quanto ciò contrasterebbe con l'essenza stessa della figura notarile ed aprirebbe il varco alla possibilità d'introdurre, anche nel nostro ordinamento, un notaio cosiddetto amministrativo.

§7.2. Teorie più recenti.

La dottrina più recente ha elaborato nuove teorie sulla questione esaminata; in particolare, le teorie del notaio come produttore di “*diritto pubblico non statale*”⁶⁹, dell'ufficio della Repubblica⁷⁰, del funzionario di diritto pubblico⁷¹ e del “*filtro di legalità*”.⁷²

Segnatamente, secondo la teoria istituzionalista del notaio produttore di diritto pubblico non statale, proposta da Salv. Romano, il notaio sarebbe un ufficiale di diritto privato la cui funzione sarebbe sostanzialmente caratterizzata dalla preminenza del profilo teleologico della tutela dei diritti soggettivi nel momento della loro formazione; la sua funzione, pertanto, garantirebbe la concreta attuazione dell'ordinamento per mezzo della fusione tra interesse generale ed interesse privato. Si tratta di una teoria per molti versi analoga a quella del *munus publicum*, poiché, pur muovendo da presupposti diversi (l'istituzionalismo di Santi Romano), sembra pervenire sostanzialmente ai medesimi risultati.

Tuttavia, mentre Salv. Romano afferma che, sebbene la legge preveda che sia il notaio a ricevere gli atti, in realtà tale ruolo sarebbe svolto dallo Stato, nella formulazione originaria della teoria del *munus*, ovvero quella formulata da Giannini, invece, l'attività notarile veniva qualificata come direttamente riconducibile al notaio, il quale sarebbe semplicemente sottoposto al *controllo* od alla *guida* delle pubbliche autorità, ovvero costituirebbe un loro *esecutore*. Sembrerebbe potersi ravvisare, dunque, una lieve difformità tra i due orientamenti. Invero, confrontando la teoria di Salv. Romano con quanto recentemente sostenuto da Maltoni, epigono della teoria del “*munus publicum*”, è

⁶⁹ Tale teoria, ispirata alla tesi istituzionalista di Santi Romano (Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1945), è stata avanzata da Salvatore Romano (Salv. Romano, *La distinzione tra diritto pubblico e privato (e suoi riflessi nella configurazione dell'ufficio notarile)*, in *Rivista del notariato*, 1963 fasc. 1, 1 ss.).

⁷⁰ M. Nigro, *Il notaio nel diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979, 431 ss., il quale giunge alla conclusione per cui la funzione notarile non avrebbe natura amministrativa, ad eccezione dell'attività di volontaria giurisdizione. Si tratterebbe, piuttosto, di una funzione autonoma, a sé stante (nello stesso senso si veda A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. I, Napoli, 1982, 12).

⁷¹ G. Girino, *La figura giuridica del notaio*, *op. cit.*, 573 ss. Anche tale teoria, come quella di Salvatore Romano, muove dall'accoglimento della c.d. *teoria istituzionalista*, sebbene differisca in parte da essa. Segnatamente, Girino sostiene che l'ordinamento giuridico privato sia composto dalle prescrizioni dell'ordinamento statale e da quelle delle volontà dei privati. Pertanto, l'ordinamento generale e gli ordinamenti dei privati si troverebbero in una serie di rapporti di «*concentrità*», nel senso che il primo condizionerebbe i secondi (Id., *op. cit.*, 577). Ciò differenzia tale teoria da quella c.d. istituzionale, che fa invece riferimento al rapporto di «*coordinamento*» (cfr., in proposito, Salv. Romano, *Ordinamenti giuridici privati (Appunti)*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, V, 1955, 276).

⁷² G. Melegari, voce *Notaio e notariato*, I) *Diritto amministrativo*, *op. cit.*, 5.

possibile osservare come lo iato tra le due teorie si attenui notevolmente. Maltoni, infatti, sostiene che gli atti notarili andrebbero riferiti al notaio per quanto riguarda gli effetti prodotti, mentre i risultati della complessiva attività del notaio, in quanto titolare di un ufficio pubblico, sarebbero da ricondurre, viceversa, allo Stato. Ciò porterebbe a considerare la teoria del notaio produttore di diritto pubblico non statutale come una mera variante della teoria del *munus*.

Secondo la teoria del notaio come ufficio della Repubblica, invece, il notaio non svolgerebbe attività amministrativa (ad eccezione della sua attività di volontaria giurisdizione), ma eserciterebbe comunque una funzione pubblica, che lo collegherebbe con la Repubblica, la comunità e l'ordinamento. Tuttavia, tale teoria riconduce la "paternità" dei singoli atti al solo notaio-ufficio, non anche al notaio-persona, così contraddicendo la configurazione unitaria dell'attività notarile, che per altri versi afferma. Inoltre, i suoi sostenitori affermano che l'illecito civile possa configurarsi esclusivamente nei confronti dei comportamenti del notaio; nondimeno, non può non osservarsi come la responsabilità civile del notaio possa configurarsi, piuttosto, anche in relazione agli atti notarili.⁷³

La teoria del notaio-funziionario di diritto pubblico, a sua volta, afferma che il notaio costituisca un organo dello Stato comunità al quale si applicherebbe il principio "*cumulabilità sì, concorsualità no*", ovvero il notaio non potrebbe mai essere simultaneamente funzionario e professionista. Tale assunto non sembra condivisibile, in quanto si ritiene che la particolarità del notaio consista precisamente in tale simultaneità⁷⁴, come si evince dall'analisi del quadro normativo attualmente vigente – peraltro, il notaio è l'unico soggetto nel nostro ordinamento a rivestire contemporaneamente tali qualità- e come si ricava dall'indagine storica e comparativistica.

Infine, si segnala un recente orientamento dottrinale secondo cui il notaio sarebbe "*filtro di legalità*", avrebbe cioè una funzione costituzionale derivante dall'estensione del suo potere al giudizio di meritevolezza delle scelte negoziali del privato, in virtù dell'art. 41 cpv. della Costituzione⁷⁵. È stato giustamente precisato come la potestà del notaio di denegare il proprio ministero in ipotesi di negozi giuridici illeciti o contrari all'ordine pubblico non permetta comunque allo stesso di esercitare una funzione positiva di indirizzo del cliente tanto da far sì che l'autonomia privata non sia in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità⁷⁶. Altri Autori hanno

⁷³ C. Gallucci, voce *Notaio e notariato*, V) *Responsabilità civile del notaio*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXI, X aggiornamento, Roma, 2001. N. Votta, *op. cit.*, 412 s.

⁷⁴ A. Rodríguez Adrados, *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, Madrid 1980.

⁷⁵ Tale considerazione rimarrebbe sostanzialmente valida, ad avviso della scrivente, anche qualora venisse approvato il disegno di legge di riforma costituzionale, varato il 9 febbraio 2011 dal Consiglio dei Ministri e tuttora al vaglio delle Camere, finalizzata, come specificato nella *Relazione illustrativa* allegata al disegno di legge, a "*potenziare l'impianto del citato articolo 41, in raccordo con le successive proposte di modifica degli articoli 97 e 118 della Costituzione, al fine di valorizzare i principi sociali e liberali che sono a fondamento della responsabilità economica*", anche per ragioni di omogeneità rispetto alla normativa comunitaria (in particolare, il Trattato istitutivo della Comunità europea).

⁷⁶ P. Barile, *Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaio*, in *Vita not.*, 1984, 44. Si veda, altresì, E. Calice, *Sulla legittimazione del Notaio a sollevare questione di legittimità costituzionale*, in *Rivista del Notariato*, n. 5/2003, 1228.

rilevato come, oltre alla norma di cui all'art. 41 comma 2, rilevino anche altre norme⁷⁷, tra cui l'art. 2⁷⁸, 3⁷⁹, 24 (nell'accezione di prevenzione del contenzioso⁸⁰; inoltre, la certezza notizia fornita dal notaio agli atti privati rileva anche in fase processuale⁸¹), 101 e 102 (in quanto d'ausilio alla funzione giurisdizionale)⁸²; il notaio permetterebbe, altresì, "la regolarità dei traffici giuridici, esercitando il suo controllo nei settori immobiliare, creditizio, societario, ma anche in quello successorio (artt. 42, 45, 47 Cost.), dando un sostanziale contributo alla realizzazione di diritti fondamentali e inviolabili, quali quello all'acquisto dell'abitazione (art. 2 Cost.; art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali) e quelli relativi ad altre espressioni dell'autonomia privata, tra le quali ricordiamo la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e la tutela della famiglia ([...] art. 29 Cost.)", sia con riferimento alle convenzioni matrimoniali⁸³, sia all'unità della famiglia conseguibile attraverso la certezza dei rapporti successori⁸⁴. Infine, essendo il notaio un esercente privato di pubbliche funzioni, andrebbero a questi applicate anche le norme concernenti la pubblica amministrazione (art. 97⁸⁵ e 52 cpv. Cost.), cui andrebbe aggiunta la norma di cui all'art. 53 Cost., in virtù della rilevanza dell'attività notarile nell'ambito del diritto tributario⁸⁶, e di cui all'art. 54 cpv., in ordine al dovere di adempiere tali funzioni con disciplina ed onore⁸⁷.

Sebbene tale orientamento sia stato avanzato dai sostenitori della prevalenza, nella funzione notarile, degli elementi privatistici su quelli pubblicistici, non sembra possa dubitarsi della possibilità di attribuire un rilievo costituzionale al notaio, sebbene tale figura non sia espressamente menzionata dalla Costituzione,⁸⁸ essendo il suo operato, come si è osservato, funzionale alla concreta attuazione delle norme di quest'ultima.⁸⁹

§8. Conclusioni.

Come dimostrato anche dallo studio storico e comparativistico, la funzione pubblica del notaio cosiddetto latino non può essere pienamente intesa nella sua portata se non considerando che la stessa è strettamente legata alla funzione di libero professionista, la quale non è giustapposta alla prima, ma forma con essa un tutt'uno. Si

⁷⁷ G. Di Trano, *Il Notariato e la Costituzione repubblicana*, 113-117, 114, nonché G.A.M. Trimarchi, *Il ruolo del notaio tra "iniziativa" economica privata e principi*, 119-124, 119, entrambi in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit.,

⁷⁸ A. Areniello, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 17.

⁷⁹ V. Pappa Monteforte, op. cit., 4, nonché M.R. Santucci, *Il notaio e l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza*, 161-165, 161, entrambi in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit.

⁸⁰ G. Laurini, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 10.

⁸¹ A. Baldassarre, *Funzione sociale e rilevanza costituzionale dell'attività notarile*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 28.

⁸² A. Baldassarre, op. cit., 28.

⁸³ V. Pappa Monteforte, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 1 s.

V. Coccozza, *Lineamenti costituzionali della funzione notarile*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 31.

⁸⁴ A. Baldassarre, op. cit., 28.

⁸⁵ S. Mililotti, *Il notaio e l'art. 97 della Costituzione*, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 129-137.

⁸⁶ V. Pappa Monteforte, op. cit., 2, nonché V. Coccozza, op. cit., 31.

⁸⁷ G. Di Trano, op. cit., 117.

⁸⁸ A differenza della magistratura (Titolo IV, Parte II) e, implicitamente, dell'avvocatura (art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa).

⁸⁹ V. Pappa Monteforte, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 1. In questo senso, sembra potersi attribuire al notaio una "dignità costituzionale".

condividono, pertanto, la teoria del *munus publicum* e quella del notaio come produttore di diritto pubblico non statale, le quali si avvalgono, pervenendo sostanzialmente ai medesimi risultati, di categorie ideate dalla dottrina italiana, che non vengono adoperate negli altri Paesi caratterizzati dal Notariato latino; sembra, tuttavia, potersi riconoscere che la teoria dell'inscindibilità, proposta dal giurista spagnolo Rodriguez Adrados, possa sostanzialmente ricomprendere in sé entrambi gli orientamenti citati.

Si condividono, altresì, le osservazioni proposte dai sostenitori della funzione costituzionale del notaio, che –si ritiene, senza contraddire gli approdi fin qui raggiunti– attribuiscono rilievo costituzionale alla figura notarile; invero, ai principi costituzionali citati in proposito da tale orientamento sembra potersi aggiungere quello di sussidiarietà, rappresentando il notaio il punto d'incontro tra sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Inoltre, poiché le funzioni notarili non sono qualificabili come giurisdizionali, non può ammettersi la legittimazione del notaio a sollevare questioni di costituzionalità, né a rivolgersi alla Corte di Lussemburgo con rinvio pregiudiziale per la soluzione di questioni interpretative della normativa comunitaria.

Sembra possibile, tuttavia, ampliare le funzioni attualmente affidate al notaio, purché compatibilmente con la natura di tale figura professionale (ad esempio, seguendo il paradigma guatemalteco e spagnolo).

Si aggiunge che il complesso di funzioni esercitate dal notaio è irrinunciabilmente connesso ai principi etici che sempre devono (o dovrebbero) informare il suo operato, al fine di garantire quanto più possibile la sicurezza delle transazioni commerciali e ridurre al minimo il contenzioso derivante dalla patologia di queste ultime; traggono vantaggio da ciò non solo le persone fisiche e giuridiche, ed in particolar modo i soggetti più deboli, ma più in generale l'intero sistema Paese, data l'importanza del fattore della credibilità nei rapporti tra Stati, anche a livello economico.

I medesimi risultati raggiunti con l'istituto del Notariato "*latino*" non sembrano conseguibili attraverso l'introduzione, da più parti proposta, del Notariato "*anglosassone*" o di quello "*meramente amministrativo*", i cui compiti sono ben più limitati e che, in definitiva, comportano una minore tutela ed un maggior dispendio di denaro per individui ed imprese, favoriscono i grandi gruppi imprenditoriali a discapito delle categorie economiche più svantaggiate, non garantiscono un'elevata efficienza dei traffici giuridici e non semplificano i rapporti delle persone fisiche e giuridiche con le pubbliche amministrazioni. Considerazioni simili potrebbero esporsi in relazione all'opportunità di conferire ai pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio i compiti attualmente attribuiti a quest'ultimo, date le numerose analogie che costoro presentano con il Notariato meramente amministrativo.

CAPITOLO II. NOTAIO E NUOVE TECNOLOGIE.

Sommario: §1. Premessa. §2. Documento informatico. §2.1. Atto pubblico di autenticazione di scrittura privata firmata elettronicamente. §2.2. Atto notarile digitale. §3. Ammissibilità dell'atto notarile digitale. §3.1. Facoltatività od obbligatorietà? §3.2. Sottoscrizione di parti, fidefacenti, interpreti e testimoni. §3.3. Sottoscrizione del notaio. §3.4. Conservazione degli originali. §3.5. Duplicati e copie. §3.6. Il novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. §4. Ammissibilità degli atti "a distanza" e "telematici". §5. Conclusioni.

§1. Premessa.

Nel precedente capitolo si è evidenziato come la funzione del notaio, pur non trovando espresso riconoscimento nella nostra Costituzione, troverebbe in essa un'implicita legittimazione in numerose norme; ebbene, un recente indirizzo dottrinale afferma l'esistenza di un rapporto trilaterale tra notaio, Costituzione e tecnologia, in virtù del quale questi potrebbe essere definito "*ammortizzatore etico tra tecnologie del diritto ed alti valori costituzionali e di legalità*", in quanto chiamato ad applicare, diffondere ed insegnare valori costituzionali con l'ausilio di strumenti tecnologici⁹⁰. La stretta connessione tra i tre istituti citati induce a concentrare ora la nostra indagine sulle problematiche legate all'impiego delle nuove tecnologie da parte del notariato.

Invero, il diffondersi delle tecniche e metodologie informatiche in un contesto di globalizzazione economica, sociale ed, in parte, giuridica, impone ai legislatori ed agli operatori del diritto⁹¹ nuove sfide, anche in relazione alla funzione notarile. La difficoltà maggiore consiste nel mantenere inalterata l'essenza di tale tradizionale funzione, senza limitarla, eroderla o sostituirla⁹² (in verità, non mancano orientamenti dottrinali secondo i quali l'utilizzo di strumenti telematici di trasmissione dell'informazione avrebbe addirittura potenziato la funzione⁹³); principi tradizionalmente reputati propri dell'attività *de quo* paiono infatti aver perduto, in tutto od in parte, la propria rilevanza: si pensi, *inter alia*, al principio di corporeità della fede pubblica notarile, posto in crisi dal riconoscimento legislativo della validità del documento e della firma elettronici⁹⁴.

La tematica in esame è oggetto di attenzione anche negli altri Paesi ove è presente il Notariato latino. In particolare, la *Conférence des Notariats de l'Union Européenne* (C.N.U.E.), nel 2001, ha invitato i Notariati europei ad elaborare rapidamente una

⁹⁰ T. Scarfò, in A.A.VV., *Notai e Costituzione*, op. cit., 13 s.

⁹¹ Così, ad esempio, P. Piccoli, *Telematica e semplificazione, impegno strategico del notariato*, in *Notariato*, n. 2/2000, 105, secondo cui le professioni fondano la propria funzione sociale sulla capacità di adattamento ai tempi, assicurando ai clienti un'efficienza adeguata al livello di sviluppo della società.

⁹² F. Gomá Lanzon, *Las nuevas tecnologías potencian la función notarial*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 1. Nello stesso senso, G. Laurini, *Il notariato di domani: identità e innovazione*, in *Notariato*, n. 3/2010, 237 s.

⁹³ F. Gomá Lanzon, *Las nuevas tecnologías potencian la función notarial*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 1.

⁹⁴ A. Calatayud Sierra, *Informática y notariado: una nueva estrategia*, in A.A.VV., *Notarios de toda España reclaman transparencia y consenso y aprueban por mayoría la Declaración de Zaragoza sobre la situación y horizonte del Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19.

legislazione che consentisse la redazione e la circolazione di atti pubblici informatici a livello comunitario, stabilendo a tal fine alcune linee guida.⁹⁵

Fin d'ora può osservarsi che l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione ha consentito di stabilire rapporti più efficienti con le pubbliche amministrazioni⁹⁶, nonché un miglioramento della qualità del lavoro presso gli studi notarili, una semplificazione e velocizzazione degli scambi⁹⁷ (in particolare, la trasmissione telematica degli atti al Registro delle Imprese ha ridotto i tempi d'iscrizione di quasi quaranta volte) ed una riduzione dei costi, pur garantendo un elevato grado di certezza dei rapporti giuridici⁹⁸. Inoltre, la progettazione e realizzazione del sito *web* del

⁹⁵ Per una ricostruzione di stampo comparativistico in ordine all'informatizzazione dell'attività notarile nei principali ordinamenti giuridici europei, si rinvia a C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 466 ss., nota n. 22.

⁹⁶ Il sistema di documentazione notarile potrebbe essere integrato in un nascente più ampio sistema della P.A., che darebbe risultati operativi (ad esempio, un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al riciclaggio) ed economie di scala. Così M. Nistri, *La dematerializzazione e la conservazione a lungo termine dei documenti informatici*, testo della relazione svolta nell'ambito del convegno tenutosi a Roma nei giorni 25-26 settembre 2008 sul tema *La sicurezza giuridica nella società dell'informazione*, 18.

⁹⁷ Si formulano qui di seguito alcuni brevi cenni in relazione all'evoluzione normativa dell'impiego delle nuove tecnologie da parte del Notariato italiano, al fine di dimostrare come l'*iter* in parola abbia progressivamente consentito, appunto, una semplificazione e velocizzazione della contrattazione e del lavoro presso gli studi notarili, senza che mai venisse meno la garanzia di un elevato grado di sicurezza dei rapporti giuridici.

Nel 1994 il C.N.N. iniziò ad utilizzare il Televideo, in collaborazione con la R.A.I., per diffondere informazioni in maniera più rapida (non si trattava, dunque, di "*comunicazione*" in senso proprio); invero, risultava possibile trasmettere solo una quantità limitata di dati, per di più secondo un rigido orario di trasmissione.

Nel 1997 fu invece costituita, per iniziativa dei due soci Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa Nazionale del Notariato, Notartel S.p.a., società informatica del notariato che gestisce i servizi informatici ed i collegamenti telematici da e verso la pubblica amministrazione. Nel 1998 fu realizzata la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), rete *Intranet* -gestita da Notartel- che collega tra loro gli studi notarili e consente ai notai di tutto il territorio nazionale di connettersi telematicamente con diversi enti pubblici. Notartel S.p.a. e la R.U.N. rappresentano uno strumento necessario per la tutela della funzione notarile.

Dal 2002, anno in cui entrò in funzione l'Autorità di Certificazione per le firme digitali del Consiglio Nazionale del Notariato, iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori gestito da DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012), gli adempimenti successivi alla stipula vengono espliciti quasi integralmente per via telematica. Tuttavia, solo con la recente realizzazione dell'originale e del repertorio informatico si è pervenuti ad un completo passaggio alla dematerializzazione (S. Chibbaro, *La formazione e sottoscrizione dell'originale informatico: norme compatibili e innovazione del D. lgs. 110/2010*, in *L'atto notarile informatico, op. cit.*, 25); in particolare, nel 2006 sono stati avviati il progetto di archiviazione e conservazione informatica dei documenti ed il progetto di trasmissione telematica, tramite P.E.C., delle schede testamentarie al Registro Generale dei Testamenti; dal 2007, tutti gli atti notarili (e non più soltanto i contratti aventi ad oggetto beni immobili) devono essere registrati telematicamente presso gli uffici delle Entrate.

Per una ricostruzione più esauriente dell'evoluzione storica e normativa dell'uso delle nuove tecnologie da parte del Notariato italiano, si rinvia a P. Piccoli, *Telematica e semplificazione, impegno strategico del notariato*, in *Notariato*, n. 2/2000, 105 s., in cui assai efficacemente si osserva che l'evoluzione in parola ha permesso di sfatare "*nei fatti quell'immagine -[...] un po' polverosa e datata- di un notariato immerso nelle carte e nostalgico di riti antichi, quando al contrario esso è all'avanguardia nel Paese su questi temi, impegnato con tutte le sue forze sul versante dell'efficienza e della semplificazione*" (p. 106).

⁹⁸ A tal fine, il Consiglio Nazionale del Notariato ha assunto, nel 2002, la funzione di Certificatore della firma digitale e, nel 2005, di gestore di Posta Elettronica Certificata.

Recentemente, l'Unione Internazionale del Notariato ha introdotto altresì la possibilità di verificare l'autenticità ed integrità di un atto mediante l'apposizione di una speciale marca doppia ad alta

Consiglio Nazionale del Notariato (1999) ha offerto nuovi servizi ai cittadini, garantendo un più ampio esercizio del diritto d'accesso all'informazione ed una maggiore partecipazione attiva alla vita democratica⁹⁹; infine, risulta ora possibile garantire una maggiore accessibilità per gli ipovedenti ed i non vedenti della copia informatica dell'atto, che gli stessi potrebbero autonomamente rileggere tramite un sintetizzatore vocale o metodi d'ingrandimento.¹⁰⁰

Vi sono, tuttavia, alcuni rischi ed inconvenienti¹⁰¹ (necessità di un costante *back up* dei dati, divario digitale, costo iniziale dell'attrezzatura, pericolo di "hackeraggio", difficoltà di molti notai ad usare personalmente i nuovi strumenti) e, data la rapidità con la quale la tecnologia permette di trovare strumenti progressivamente più evoluti per soddisfare le esigenze di certezza e sicurezza, vi è la necessità di un costante aggiornamento della normativa in materia.¹⁰²

Il principale strumento con il quale è stata operata l'informatizzazione dell'attività notarile è il documento informatico; tuttavia, l'impiego delle nuove tecnologie attualmente interessa non solo il supporto del documento (sembra possa

sicurezza (S.N.S., Sigillo Notarile di Sicurezza) ed un codice QR, verificabili con l'impiego di una *app* per *smartphone* o la consultazione di un sito *Internet*.

⁹⁹ Nella sua progettazione e realizzazione, si è cercato di ridurre al minimo il divario digitale dovuto alla scarsità di competenze informatiche e a disabilità fisiche; il livello di interattività dei servizi messi a disposizione sul portale sembra attestarsi al livello 1 ("*Informazione*"), sebbene sia prevista la possibilità, per gli utenti, di segnalare ai curatori del *web site* le criticità incontrate nell'uso dei servizi posti a disposizione (si veda la Tabella n. 2 sui "*Livelli di interattività*" di cui alle "*Linee Guida per i Siti Web della P.A.*", anno 2011, art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Adottando la strategia della multicanalità, il notariato utilizza altresì la trasmissione satellitare, che permette la diffusione in diretta dei propri convegni.

¹⁰⁰ G. Rognetta, *L'accessibilità informatica dell'atto notarile*, reperibile al sito <www.giorgiorognetta.it>; Id., *L'accessibilità informatica dell'atto pubblico notarile dopo il d.lgs. 110/2010*, in <www.firmadigitale.net>.

¹⁰¹ M. Ferraris, in *L'avvenire della memoria*, in *Notariato* n. 3/2010, 239, si spinge a sostenere che la proliferazione di supporti digitali potrebbe rappresentare anche una "grande minaccia", a causa della fragilità dei documenti digitali rispetto alla passiva resistenza della carta.

¹⁰² Il cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente più volte modificato) si applica all'attività notarile solo in parte: limitatamente al Capo II (rubricato "*Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture*", artt. da 20 a 39) e ad alcuni articoli del Capo III (rubricato "*Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*"): nella specie, le norme che vengono in rilievo sono contenute, rispettivamente, negli articoli 40 (rubricato "*Formazione di documenti informatici*"), 43 ("*Riproduzione e conservazione dei documenti*") e 44 ("*Requisiti per la conservazione dei documenti informatici*").

Col decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 110 (emanato in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19 luglio 2010 ed entrato in vigore il 3 agosto 2010), "*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio*", sono state apportate rilevanti modifiche alla legge notarile, introducendo disposizioni che consentono ai notai di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale. Ulteriori novità in tema di informatizzazione di atti e documenti sono state introdotte dal decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 ("*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", cosiddetto "*Decreto Crescita 2.0*" o Decreto "*Sviluppo bis*"), convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in Supplemento Ordinario n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) ed entrato in vigore il 20 ottobre 2012; tale decreto, in particolare, consente la formazione di atti notarili informatici ancorché le regole tecniche di cui all'art. 68bis L.N. non siano state ancora emanate; il C.N.N. ha pertanto ritenuto opportuno elaborare un Manuale Operativo che di fatto fa le veci delle emanate regole tecniche di cui all'art. 68bis L.N.

parlarsi a questo proposito di principio di “indifferentismo materiale”¹⁰³, in quanto la classificazione tradizionale dei documenti notarili è rimasta inalterata, indipendentemente dal tipo di supporto -elettronico, informatico o cartaceo- sul quale sono redatti), bensì anche il negozio documentato.

§2. Documento informatico.

La validità giuridica dei documenti elettronici (così come delle firme elettroniche) è stata riconosciuta, in un primo momento, esclusivamente nei Paesi anglosassoni¹⁰⁴ e, malgrado ciò non abbia modificato sostanzialmente il sistema di sicurezza economica riparatrice ivi vigente, nondimeno ha condotto tali Paesi ad un parziale avvicinamento ai sistemi di sicurezza preventiva (firme elettroniche avanzata e riconosciuta, prestatori di servizi di certificazione, tipi dei loro certificati).¹⁰⁵

Nel 1990, l’ordinamento giuridico italiano ha seguito l’esempio anglosassone¹⁰⁶, con il proposito di realizzare il c.d. *e-Government* e così incrementare l’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. In una fase iniziale, il documento informatico venne utilizzato esclusivamente dalla “pubblica amministrazione in senso soggettivo” e non anche “in senso oggettivo”, per cui rimaneva esclusa, *inter alia*, la categoria dei notai.

La prima problematica da affrontare in relazione al documento informatico riguarda la sua stessa definizione, che non è affatto pacifica in dottrina. In prima approssimazione, potrebbe descriversi come un’ “entità immateriale”, slegata dal *corpus mechanicum*¹⁰⁷, costituita da una serie di *bit* (che assumono il valore di 0 ed 1), che “*non reca nessuna informazione attendibile di quando è stato formato o modificato e di chi lo ha formato*”.¹⁰⁸ Si condivide, invero, l’assunto dell’incompletezza della definizione testè citata, in quanto anche nel caso del documento informatico il supporto idoneo a contenere e conservare la rappresentazione è comunque presente; il documento informatico risulta infatti caratterizzato da una sua fisicità, non percepibile dall’uomo ma individuabile con l’ausilio di strumenti elettronici; in altre parole, si tratterebbe di un’entità informatica che conserva una rappresentazione.¹⁰⁹

¹⁰³ A. Rodríguez Adrados fu il primo giurista ad utilizzare tale espressione. In proposito si veda, altresì, C. Barrio del Olmo, *Nuevas tecnologías. Nuevos desafíos para el Notariado*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28.

¹⁰⁴ F.J. García Más, *El documento público electrónico*, in C. Belda Casanova et al., *Nuevas tecnologías en la contratación: sociedad nueva, empresa e hipoteca electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notariado*, Madrid 2005, 107-145, 109.

¹⁰⁵ A. Rodríguez Adrados, *La seguridad de la firma electrónica: consecuencias de su uso por un tercero*, Madrid, Consejo General del Notariado, 2005, 8 e 47.

¹⁰⁶ Il legislatore, diversamente da quanto ha fatto per il documento giuridico in generale, ha provveduto a dettare la definizione di “documento informatico” e di “firma elettronica”, nella norma contenuta nell’art. 22 della Legge n. 241/1990 (primo comma, lettera *d*), peraltro visibilmente ispirata alla definizione fornita da F. Carnelutti (*Documento (Teoria moderna)*, op. cit., 86 s.; Id., *La prova civile*, op. cit., 1947), nonché confermata da quanto previsto dall’art. 15, cpv., primo alinea, della legge del 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini), dall’art. 1, lett. *b*, del D.P.R. n. 445/2000 (“*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”) e dall’art. 1, lettera *p*), e 40, primo comma, del C.A.D.

¹⁰⁷ A. Masucci, *Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte*, Giappichelli, Torino, 2011, 62.

¹⁰⁸ Così G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all’atto notarile e la certificazione di conformità all’originale dopo il D.lgs. 110/2010*, op. cit., 102, secondo il quale i valori di 0 e 1 sarebbero rappresentabili con una carica elettrica o una riflessione ottica.

¹⁰⁹ M.E. La Torre, *Contributo alla teoria giuridica del documento*, Giuffrè, Milano, 2004, 245.

Le caratteristiche ontologiche del documento informatico lo differenziano da quello cartaceo¹¹⁰ in misura tale che il primo non sempre risulta idoneo a sostituire il secondo; a questo proposito, può farsi l'esempio della cambiale, che richiede, tra i suoi elementi essenziali, una particolare forma, "*tipicamente cartacea, che non può essere soddisfatta dalla rappresentazione digitale*".¹¹¹ Si pensi, inoltre, al concetto di "postilla" ed a quello di "foglio", entrambi incompatibili con quello di documento numerico.¹¹² Invero, anche laddove la sostituzione risulti possibile, si pongono comunque difficili questioni da affrontare, specialmente in tema di adeguatezza del livello di sicurezza del documento informatico rispetto a quello garantito dal documento cartaceo (tali problematiche saranno analizzate *infra*).¹¹³

Il documento informatico (altresì denominato digitale, numerico o logico) si differenzia, altresì, da quello elettronico, del quale costituisce solo una *species*, sebbene in dottrina si tenda talvolta a considerare i due termini come sinonimi.¹¹⁴ Distinguere i due concetti, invero, rivela una propria utilità, in quanto consente di differenziare il documento informatico da quello "*diversamente elettronico*", se ci è concessa tale espressione, *ad exemplum* una registrazione video su nastro magnetico. I documenti non elettronici e quelli "*diversamente elettronici*" rientrerebbero, pertanto, nella categoria dei documenti analogici.¹¹⁵

¹¹⁰ M. Nastri, *Firme elettroniche ed enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri. La firma funzione del notaio*, in *Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto privato*, Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano, 2003, reperibile su <<https://ca.notariato.it/approfondimenti/2-03-CI.pdf>>, 4.

¹¹¹ M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, 06/01/2000, articolo pubblicato sul sito web "*InterLex – Diritto Tecnologia Informazione*".

¹¹² G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 103.

¹¹³ M. Nastri, *Firme elettroniche ed enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri*, *op. cit.*, 2.

Si consideri, inoltre, che, sebbene la creazione di originali o copie autentiche su supporto informatico permetta, in numerose ipotesi, l'espletamento notarile di tutti gli adempimenti successivi alla stipula per via telematica (S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 21 giugno 2006, 10, reperibile su: <<http://ca.notariato.it/approfondimenti/2-06.pdf>>), di fatto ciò non sempre risulta possibile: si pensi, ad esempio, all'annotazione delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ovvero alla pubblicità immobiliare (digitalizzata solo in parte; C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 465).

¹¹⁴ A. Vилlecco, *Il processo civile telematico*, Utet giuridica, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Lavis (TN), 2011, 22, secondo cui "*i documenti creati dalla tecnologia informatica possono essere indifferentemente definiti informatici, elettronici o digitali, poiché si tratta di sinonimi*".

¹¹⁵ M. Cammarata ed E. Maccarone, *La firma digitale sicura. Il documento informatico nell'ordinamento italiano*, Milano, 2003, 47 ss. G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, consultabile su <https://www.academia.edu/1132166/La_sicurezza_dellatto_notarile_informatico>, in AA.VV., *Il valore della certezza nella circolazione dei beni e il sistema della pubblicità legale*.

Con il d.lgs. n. 235/2010, il legislatore ha recepito tale definizione di documento analogico (che, secondo il nuovo art. 1, lett. p-bis, C.A.D., è "*la rappresentazione non informatica di fatti o dati giuridicamente rilevanti*"), formulando in termini negativi la definizione in precedenza contenuta, da ultimo, nell'art. 1, lett. b, della Deliberazione Cnipa 19 febbraio 2004, n. 11 (secondo cui il documento analogico è il "*documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (es. documenti cartacei), come le immagini su film (es.: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (es.: cassette e nastri magnetici audio e video)*").

Nell'ambito dell'attività notarile, in particolare, le principali ipotesi in cui vengono in rilievo documenti elettronici sono due: l'atto pubblico di autenticazione della scrittura privata firmata elettronicamente e l'atto notarile informatico.¹¹⁶

§2.1. Atto pubblico di autenticazione di scrittura privata firmata elettronicamente.

Con d.P.R. del 10 novembre 1997, n. 513 (*“Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*), si riconobbe ai notai la possibilità di autenticare scritture private firmate digitalmente, così implicitamente escludendo dal campo di applicazione della norma le scritture private munite di firma elettronica qualificata diversa da quella digitale (articolo 16, poi confluito nell'art. 24 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a sua volta sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale); con l'attuale art. 25 C.A.D., così come modificato con d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, la possibilità testè citata è stata invece riconosciuta.

La normativa in esame nulla prevede in ordine alla possibilità di autenticare notarile di documento sottoscritto con firma elettronica semplice; ci si potrebbe domandare quale sia la ragione di tale scelta e se tale possibilità sia effettivamente negata. Ebbene, sembra di poter affermare che il legislatore abbia optato per la soluzione negativa al quesito, poiché da un'interpretazione estensiva della norma contenuta nell'art. 21 cpv. del C.A.D. si ricava che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice non sia idoneo a soddisfare il requisito legale della forma scritta. *A fortiori*, dunque, lo stesso non potrebbe essere oggetto di autenticazione.¹¹⁷

Con il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 non sono state apportate modifiche sostanziali né al procedimento che il notaio è tenuto a seguire per l'autenticazione della firma elettronica qualificata (art. 25 cpv. C.A.D.),¹¹⁸ né al riconoscimento alla firma notarile della capacità d'integrare il requisito del sigillo (art. 25, comma 3, C.A.D.).

Come accennato *supra*, si procederà ora all'esame delle principali problematiche giuridiche connesse alla seconda ipotesi di documento notarile elettronico, ovvero l'atto notarile digitale.

§2.2. Atto notarile digitale.

L'adozione dell'espressione “atto notarile digitale” potrebbe indurre a pensare che il legislatore delegato abbia inteso fare riferimento ad un concetto più ampio di quello di “documento notarile digitale”, riferendosi non solo al tipo di supporto (a questo proposito si rinvia a quanto già rilevato in relazione al principio di “indifferentismo materiale”) ma, più in generale, al negozio documentato. Tuttavia, la dottrina¹¹⁹ sembra

¹¹⁶ A questi si aggiungono i repertori, gli indici ed i registri obbligatoriamente tenuti dal notaio ai sensi della “*Legge Notarile*” (ai quali sarà dedicato solo qualche breve cenno nel prosieguo della trattazione).

¹¹⁷ Per un'analisi della problematica in riferimento alla normativa in vigore successivamente all'introduzione del C.A.D. ma precedentemente a quella del d.lgs. n. 235/2010 (che anche su questo punto non ha apportato modifiche sostanziali), si rinvia a S. Chibbaro, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 21 giugno 2006, 7 s.

¹¹⁸ Tuttora, infatti, occorre che il notaio attesti che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico.

¹¹⁹ Si vedano, altresì, le conformi informazioni e comunicazioni contenute nel sito *web* del Consiglio Nazionale del Notariato.

concorde nel definirlo come un “*documento*” firmato digitalmente dalle parti e dal notaio (il quale ne attesta, così, la sicurezza giuridica), di cui viene garantita la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne garantiscono anche la fruizione.

Ci si potrebbe domandare, inoltre, se l’atto notarile informatico di cui al d.lgs. n. 110/2010 sia esclusivamente quello “redatto” dal notaio con l’ausilio di mezzi informatici ovvero, più in generale, quello “ricevuto” dal notaio. La prima interpretazione sembrerebbe avallata dalla lettera dell’articolo 65 della legge n. 69/2009, nonché dalla rubrica e da alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 110 medesimo¹²⁰. Ciò nonostante, appare preferibile optare per la seconda soluzione, in quanto al notaio è riconosciuta già da tempo la possibilità di redigere materialmente un proprio documento digitale (si veda il previgente articolo 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251 -poi sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15-, interpretato evolutivamente;¹²¹ nonché legge del 23 dicembre 1993, n. 547, modificativa dell’articolo 491*bis* del Codice penale, che estese l’applicabilità delle disposizioni di cui al capo III sulla falsità in atti ai documenti informatici sia pubblici che privati, riconoscimento poi confermato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalla norma di cui all’articolo 7, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); pertanto, se si adottasse la prima soluzione, il riconoscimento della validità giuridica dell’atto notarile digitale, che sta alla base di tutte le norme di cui al d.lgs. n. 110, risulterebbe “ultroneo”.

L’atto notarile digitale presenta una serie di complesse problematiche¹²², la prima delle quali -pregiudiziale ad ogni altra- concerne la sua stessa ammissibilità allo stato attuale della disciplina.

§3. Ammissibilità dell’atto notarile digitale.

Poiché non sono stati ancora emanati i decreti attuativi ministeriali previsti dai novellati articoli 66*bis*, comma 3, e 68*bis* della “Legge Notarile”, nonché dall’articolo 4 del d.lgs. n. 110/2010, è inevitabile interrogarsi in ordine all’ammissibilità, allo stato

¹²⁰ Invero, si consideri altresì che il decreto legislativo n. 110/2010 contiene numerose sviste e refusi: si pensi, ad esempio, al contenuto della lettera *d* dell’art. 1, secondo cui il nuovo art. 52*bis* L.N. sarebbe inserito dopo l’art. 51 L.N. e non dopo l’art. 52 L.N.; oppure a quello dell’art. 4, che si riferisce alla struttura prevista dall’art. 68*bis*, comma 1, L.N., quando tale struttura è prevista in realtà dall’art. 62*bis*, comma 1, L.N.; o, infine, a quanto disposto dal primo comma dell’art. 47*bis* L.N., che si riferisce all’atto pubblico “*di cui all’art. 2700 del codice civile*”, anziché all’atto pubblico di cui all’art. 2699 c.c., avente l’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (risulta dello stesso avviso l’analisi tecnico-normativa allegata allo schema del d.lgs. n. 110).

¹²¹ Concorde G. Petrelli, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato*, 1997, 584. *Contra* G. Verde, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 722.

¹²² Si anticipa fin d’ora una considerazione di carattere generale, ovvero che alcune di tali problematiche sono dovute al mancato coordinamento delle norme contenute nel d.lgs. n. 110/2010 con quelle contenute nel C.A.D., in quanto il d.lgs. n. 110 (*ex art. 65 L. 69/2009*) avrebbe dovuto essere conforme alle disposizioni di carattere generale del C.A.D. di cui al d.lgs. n. 82/2005; al contempo, l’art. 33 della L. n. 69/2009 prevedeva che queste ultime venissero modificate dal legislatore delegato. Di fatto, la delega in materia di atto notarile informatico è stata attuata prima di quella riguardante la modifica del d.lgs. n. 82/2005 (realizzata con d.lgs. n. 235/2010), ciò che ha creato appunto problemi di compatibilità tra le due normative.

Si vedano, in proposito, G. Finocchiaro, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al codice dell’amministrazione digitale*, in *Contr. Impr.*, 2, 2011, 495 ss.; A. Gentili, *Negoziare on line dopo la riforma del codice dell’amministrazione digitale*, in *Il Corriere del Merito*, 4, 2011, 353 ss.; G. La Marca, *La sicurezza dell’atto notarile informatico*, *op. cit.*, 114 s.

attuale¹²³ della disciplina, dell'atto notarile informatico. In attesa dei decreti attuativi, l'unica possibilità d'indagine concerne le disposizioni programmatiche contenute nel d.lgs. n. 110/2010; l'esame delle norme in esse contenute, tuttavia, si rivela non conclusivo.

Alcune di esse, infatti, ed in particolare quelle riguardanti la formazione dell'atto pubblico digitale (articolo 68*bis*, comma 1, lettere *a* e *c*, L.N.), potrebbero far propendere per la soluzione positiva; segnatamente, con la lettera *a* si fa riferimento ad "ulteriori" tipologie di firme elettroniche utilizzabili per la sottoscrizione dell'atto notarile informatico, ciò che indurrebbe a pensare che possano impiegarsi fin da subito le firme di cui all'art. 52*bis*¹²⁴; con la lettera *c*, invece, si fa riferimento alle regole tecniche "per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-*bis* e 62-*ter*", non anche a quelle relative alla "formazione", ciò che varrebbe ad indicare che le regole tecniche da applicarsi per la formazione medesima sarebbero, in quanto compatibili, quelle già esistenti e, pertanto, già applicabili.

Nel d.lgs. n. 110/2010 sarebbero contenute, invero, anche altre disposizioni programmatiche che, al contrario, suggerirebbero di optare per la soluzione negativa o quanto meno per la non obbligatorietà per il notaio dell'impiego dell'atto notarile digitale. A tale proposito, la prima norma che verrebbe in rilievo riguarderebbe la possibilità per il notaio di rilasciare copie di atti informatici ricevuti dal notaio stesso e conservati digitalmente: in virtù dell'articolo 68*bis*, comma 1, lettera *d*, L.N., infatti, il rilascio di tali copie è subordinato all'adozione di specifiche regole tecniche, finora non emanate; da ciò discenderebbe che, anche qualora il notaio formasse un originale pubblico su supporto informatico, gli sarebbe comunque impedito il rilascio di copie conformi informatiche.

Un secondo insieme di norme concernerebbe, invece, l'emanazione di regole tecniche relative all'organizzazione della struttura (art. 62*bis* L.N.) predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato per la conservazione degli atti soggetti a raccolta che il notaio abbia formato digitalmente (art. 68*bis*, comma 1, lett. *b*, L.N.), nonché quelle relative alla conservazione stessa (art. 68*bis*, comma 1, lett. *c*, L.N.); neppure tali decreti sono stati finora emanati; il notaio, pertanto, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la mancata conservazione e custodia nei casi in cui queste siano obbligatorie, sarebbe legittimato a non ricevere atti pubblici in forma digitale soggetti a raccolta. L'argomento, tuttavia, non varrebbe con riguardo agli atti rilasciati in originale, per quelli non soggetti ad annotazione notarile o a registrazione e per quelli soggetti a registrazione solo in caso d'uso, i quali dunque possono senz'altro essere ricevuti dal notaio in forma pubblica digitale.¹²⁵

¹²³ Per una brillante ricostruzione della normativa antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 110/2010, si veda G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, 107 ss., consultabile su <https://www.academia.edu/1132166/La_sicurezza_dellatto_notarile_informatico>, in AA.VV., *Il valore della certezza nella circolazione dei beni e il sistema della pubblicità legale*, e la bibliografia ivi citata.

¹²⁴ C. Valia, *Conservazione del rogito informatico affidata al C.N.N.*, in *Guida al dir.*, 35, 2010, 35.

¹²⁵ In ordine alla problematica in oggetto si veda G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, *op. cit.*, 109 ss., che riporta gli esempi della procura alle liti, procura speciale ed atti di notorietà; degli atti di protesto di cambiali ed assegni; dei verbali di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera; delle attestazioni di conformità di copie ed estratti di qualsiasi tipo di documento, analogico o informatico, originale o in copia.

Sembrerebbe, dunque, di poter concludere affermando che le uniche ipotesi in cui l'atto notarile sia certamente ammissibile, allo stato attuale della disciplina, sarebbero quelle degli atti rilasciati in originale, degli atti non soggetti ad annotazione notarile o a registrazione, nonché degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

La soluzione al quesito proposto lascia però impregiudicata la questione della facoltatività od obbligatorietà dell'impiego dell'atto notarile digitale. *Quid juris* se, ad esempio, un notaio rifiutasse di rogare un atto pubblico su supporto digitale?

§3.1. Facoltatività od obbligatorietà?

Con il decreto legislativo n. 110/2010, il legislatore delegato non ha stabilito espressamente un obbligo notarile di ricevere esclusivamente atti pubblici numerici¹²⁶, quasi a suggerire che si tratti di una facoltà alternativa avente ad oggetto l'impiego del supporto digitale oppure di quello cartaceo. Tuttavia, non vi è alcuna norma che precisi, eventualmente, quale soggetto sia legittimato ad esercitare la facoltà in parola¹²⁷. Ed invero, qualora la scelta debba intendersi rimessa al notaio medesimo, *nulla quaestio*; laddove, invece, la si ritenesse affidata alle parti, la questione si complicherebbe, in quanto il notaio che non soddisfacesse la richiesta delle parti sarebbe chiamato a rispondere sotto il profilo penale, civile e disciplinare a fronte dell'assenza di una norma che esplicitamente gli imponga tale obbligo.

Si ritiene di non poter condividere l'orientamento dottrinale secondo il quale l'obbligo in parola dovrebbe evincersi dalla norma di cui all'articolo 27, comma 1, L.N., che, obbligando il notaio a "*prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto*", andrebbe interpretata come comprensiva dell'obbligo del notaio di stipulare gli atti sul supporto (numerico o cartaceo) richiesto dalle parti stesse. A conferma di tale assunto, l'indirizzo menzionato fa riferimento alla norma di cui al novellato articolo 68ter, comma 2, L.N., con la quale è stata stabilita espressamente la vincolatività della richiesta tecnologica con riguardo alle "*copie*" degli atti conservati a raccolta: tale norma sarebbe espressione del principio generale dell'obbligatorietà di prestare il ministero notarile.¹²⁸

L'argomento, forse, prova troppo. La norma contenuta nell'articolo 27, comma 1, appare infatti eccessivamente generica per poter essere posta ad unico fondamento della responsabilità notarile in un'ipotesi così specifica come quella esaminata; infatti, non sembra che dal principio di obbligatorietà della prestazione del ministero notarile, anche ammettendo che di esso sia espressione la norma di cui all'articolo 68ter cpv. L.N., possa dedursi, senza dubbio alcuno, la sussistenza di un obbligo in capo al notaio di rogare atti in forma digitale ogni qualvolta ciò gli venga richiesto dalle parti.

In conclusione, un intervento chiarificatore del legislatore in materia sarebbe senz'altro auspicabile.

In attesa che ciò avvenga, è possibile comunque interrogarci in ordine agli aspetti più problematici dell'impiego dell'atto notarile digitale e quindi, innanzitutto, sulla sua caratteristica forse più qualificante, costituita dalle sottoscrizioni.

§3.2. Sottoscrizioni di parti, fidefacenti, interpreti e testimoni.

¹²⁶ Sebbene ciò sia stato auspicato da autorevole dottrina: si veda M. Nastri, *La dematerializzazione e la conservazione a lungo termine dei documenti informatici*, testo della relazione svolta nell'ambito del convegno tenutosi a Roma nei giorni 25-26 settembre 2008 sul tema *La sicurezza giuridica nella società dell'informazione*, 17.

¹²⁷ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 476, nota n. 51.

¹²⁸ G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, *op. cit.*, 116 s.

La prima questione che si pone in ordine all'apposizione della sottoscrizione delle parti, dei fidefacenti, degli interpreti e dei testimoni concerne la coerenza, rispetto al nostro sistema normativo, della scelta espressa dal legislatore delegato con l'introduzione della norma di cui all'articolo 52*bis* nella "Legge Notarile".¹²⁹ La norma in parola consente alle parti, fidefacenti, interpreti e testimoni di sottoscrivere "personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa"¹³⁰ (oltre che negli altri modi che verranno in seguito indicati con i decreti attuativi, ai sensi del novellato articolo 68*bis*, comma 1, lettera *a*, L.N.), sebbene la firma elettronica non digitale garantisca un grado di sicurezza inferiore rispetto a quello proprio di quest'ultima.

Un orientamento dottrinale¹³¹ ha criticato la scelta del legislatore, definendola "*affatto peculiare e difficilmente giustificabile*", motivata esclusivamente dalla ritenuta non opportunità di imporre un'unica tipologia di firma, ovvero quella digitale, che al momento, pur costituendo l'unico equipollente formale della firma autografa, risulta ancora scarsamente diffusa; consentire la scannerizzazione di una firma autografa significherebbe, ad avviso di tale indirizzo dottrinale, obbligare il notaio a firmare una copia informatica della scrittura già siglata dalle parti; tale soluzione sarebbe inammissibile in quanto "*la rinuncia ad ogni legame materiale tra il documento ed il suo autore segna di fatto la morte della firma quale mezzo di prova della paternità*".

Non si condividono le preoccupazioni espresse dalla summenzionata dottrina; se non appare discutibile che la scelta del legislatore sia stata certamente influenzata dalla scarsa diffusione della firma digitale e dall'intento di realizzare la cosiddetta *e-democracy* di cui alla direttiva 1999/93/CE,¹³² gli argomenti portati a sostegno dell'illegittimità di tale soluzione non paiono decisivi. Infatti, da molti secoli ormai il notaio è considerato l'autore unico dei documenti che redige ed ai quali conferisce autenticità¹³³; tanto che la dottrina spagnola parla espressamente, a tale proposito, di "*principio de autoría*"¹³⁴: la paternità dell'atto in capo al notaio costituisce il fondamento di tutta l'efficacia del documento notarile; ovvero, secondo la celebre affermazione di Carnelutti, "*il documento merita la fede che gode il suo autore*".¹³⁵ Ciò varrebbe non solo per gli strumenti pubblici "*chiusi*" (o "*a ciclo chiuso*"), contenenti esclusivamente dichiarazioni del notaio, ma anche per quelli "*aperti*" o "*a ciclo aperto*", ovvero contenenti anche dichiarazioni di altre persone (stipulanti, interpreti e via dicendo). Infatti, affermare l'esistenza di una pluralità di autori significherebbe affermare

¹²⁹ Aggiunto con l'art. 1, comma 1, lettera *d*, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

¹³⁰ Si veda, in proposito, A. Villecco, *Il processo civile telematico*, Utet giuridica, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Lavis (TN), 2011, 131. Si confronti, altresì, il comunicato stampa diffuso dal Consiglio Nazionale del Notariato il 24 giugno 2010: <http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/sala-stampa/comunicati-stampa/archive/pdf-comunicati/240610_atto_notarile_informatico.pdf>.

¹³¹ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 472 ss.

¹³² Si confronti, in proposito, il contenuto della Relazione illustrativa allegata allo schema del d.lgs. n. 110/2010.

¹³³ Si veda la Dichiarazione di Madrid, dei Notai dell'Unione Europea, 1990.

In dottrina, concordi: A. Lener, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti. Spunti circa il significato della forma solenne*, in *Riv. not.*, 1978, 995; G. Petrelli, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato*, 1997. *Contra*: M. Orlandi, *La paternità delle scritture*, Milano, 1997, 343 ss.; S. Tondo, *Il documento notarile nel sistema delle prove*, in *Riv. not.*, 1987, 488.

¹³⁴ A. Rodríguez Adrados, *El principio de autoría*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21.

¹³⁵ F. Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 1936, 691.

altresì la sussistenza di una pluralità di documenti, ciò che, se risulta adeguato a descrivere la natura giuridica dei documenti privati, non risulta invece idoneo a qualificare quelli pubblici, di cui il legislatore conferisce la paternità al documentatore pubblico, che incarica appunto del servizio di documentazione e –nel caso del notaio– anche di tutta l’attività che precede la stipula (consulenza, adeguamento, *etcetera*). I sottoscrittori diversi dal notaio sarebbero, pertanto, autori non del documento, bensì delle proprie dichiarazioni, contenute nel documento medesimo. Tant’è vero che, in presenza delle sottoscrizioni degli altri soggetti ma in assenza della sottoscrizione del notaio, l’atto sarebbe nullo e le sottoscrizioni già effettuate non potrebbero, da sole, perfezionare l’atto.

Ferma restando, dunque, la possibilità per i soggetti diversi dal notaio di sottoscrivere l’atto pubblico numerico con firma diversa da quella digitale, si osserva che la scelta di apporre quest’ultima (cioè la firma digitale) appare comunque la più raccomandabile; infatti, qualora ad esempio dovesse emergere che la firma notarile fosse stata apposta abusivamente o che fosse accompagnata da certificato scaduto, in presenza delle firme digitali delle parti sarebbe possibile operare la conversione formale in scrittura privata dell’atto pubblico nullo (art. 2701 c.c.).

La questione della tipologia di firme apponibili all’atto notarile digitale dai soggetti diversi dal notaio non esaurisce, invero, la problematica relativa più in generale a tali sottoscrizioni. Segnatamente, si intende qui fare riferimento ai profili di maggiore incertezza legati alla verifica da parte del notaio della validità degli eventuali certificati di firma.

In particolare, si osserva anzitutto che, sebbene con il novellato articolo 47ter, comma terzo, L.N. il legislatore delegato abbia espressamente stabilito l’obbligo del notaio di attestare la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti, il medesimo legislatore non ha stabilito le eventuali sanzioni per la mancata verifica o per la sua mancata indicazione in atto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non possono applicarsi al notaio le sanzioni residuali dell’avvertimento e censura di cui all’articolo 136 L.N. se per l’inosservanza di una determinata norma non siano stabilite sanzioni specifiche, violandosi altrimenti il principio *nullum crimen sine poena* che interessa l’ordinamento disciplinare (anche se in minor misura rispetto a quello penale).¹³⁶

Analogo problema si pone riguardo ai certificati di firma eventualmente utilizzati dai fidefacenti, dagli interpreti e dai testimoni, con la differenza che l’art. 47ter L.N. non effettua alcun riferimento ad essi. La sussistenza di un obbligo notarile di verifica sembrerebbe desumibile, nel caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 51, n. 10, e 58, comma 1, n. 4, L.N., con i quali si prevede che la mancata sottoscrizione è causa di nullità dell’atto pubblico. Si condivide la posizione dottrinale secondo cui il notaio non sarebbe tenuto ad attestare in atto l’esecuzione di tali verifiche, argomentando *ex art. 47ter*, terzo comma, L.N. (che fa riferimento solo ai certificati delle parti); l’indicazione in atto di tali verifiche sarebbe comunque consigliabile a fini probatori.¹³⁷

Sono state finora esaminate le principali questioni relative alla sottoscrizione dell’atto notarile digitale da parte di stipulanti, fidefacenti, interpreti e testimoni; in verità, sussistono altresì alcune problematiche specificamente relative alla sottoscrizione notarile, che verranno *ipso facto* esaminate.

¹³⁶ Cass. 24 luglio 2012, n. 12995, in *Notariato*, 5, 2012, 584. Nello stesso senso, G. Celeste – V. Tenore, *La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento*, Milano, Giuffrè, 2008, 106.

¹³⁷ Così G. La Marca, *La sicurezza dell’atto notarile informatico*, *op. cit.*, 132, che richiama in proposito la norma di cui all’art. 21, comma terzo, C.A.D.

§3.3. Sottoscrizione del notaio.

Con la norma di cui all'articolo 52**bis**¹³⁸, comma 2, della "Legge Notarile", il legislatore delegato ha stabilito che la sottoscrizione notarile dell'atto numerico debba avvenire con firma digitale¹³⁹; segnatamente, "Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza"¹⁴⁰. È logico, pertanto, domandarsi cosa differenzi la tipologia della firma *de quo* rispetto a quella autografa; ebbene, dall'analisi delle rispettive caratteristiche tecniche emerge che la prima, a differenza della seconda, non risulti idonea, di per sé, ad assolvere alla funzione indicativa della sottoscrizione; può parlarsi, in proposito, di "scindibilità dalla persona"¹⁴¹, ciò che ovviamente si rivela fonte di problemi di sicurezza, in quanto potrebbe di fatto essere posta da persona diversa dal titolare¹⁴². Per rimediare al problema, il legislatore delegato ha previsto che la funzione indicativa venga svolta attraverso l'uso obbligatorio del certificato elettronico qualificato (giuridicamente valido) su cui la firma digitale stessa si basa.¹⁴³

È stato inoltre stabilito, con il novellato articolo 23**bis** della "Legge Notarile", l'obbligo per il notaio di munirsi di un dispositivo di firma digitale, da gestire personalmente.¹⁴⁴ Ciò nonostante, non sembra possa escludersi un comportamento colposo del notaio che, violando l'obbligo di conservare con diligenza il dispositivo di firma, permetta di fatto l'impiego di quest'ultimo da parte di terzi; in tal caso, fermo restando quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 2700 del Codice Civile in ordine all'efficacia dell'atto pubblico (che, com'è noto, "fa piena prova, fino a querela di falso [...]"), non potrà aversi un fenomeno di imputazione apparente ed il notaio sarà responsabile per i danni cagionati, poiché il potere di apporre la firma-funzione compete

¹³⁸ Articolo aggiunto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

¹³⁹ Il nostro Paese fu il primo ad adottare la firma digitale notarile sin dal 1997 (ed il secondo, dopo lo Utah, ad adottare una legislazione in materia: si veda il *Digital Signature Act, Utah Code, Title 46, Chapter 3*). Tale tipologia di firma, diversamente dagli altri tipi di firma elettronica, permette al notaio non solo di firmare, ma anche di formare, trasmettere e conservare l'atto pubblico numerico (A. Villecco, *Il processo civile telematico*, Utet giuridica, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Lavis (TN), 2011, 130).

In ordine all'opportunità o meno della scelta del legislatore di limitare l'apposizione della sottoscrizione notarile alla sola tipologia della firma digitale, si veda G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, *op. cit.*, 123 ss.

¹⁴⁰ Per quanto concerne il mancato riferimento ai fidefacenti, si rinvia nuovamente alle condivisibili osservazioni svolte da G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, *op. cit.*, 140 e 133 ss.

¹⁴¹ C. Barrio del Olmo, *Nuevas tecnologías. Nuevos desafíos para el Notariado*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28. Proprio tale rischio aveva portato un indirizzo dottrinale ad esprimere un giudizio negativo in merito all'ammissibilità di un atto pubblico informatico (U. Bechini, *L'utilizzo del sistema*, in *Introduzione alla firma digitale del Notai italiani*, reperibile al sito <www.ca.notariato.it/approfondimenti/firma_digitale.pdf>, 51).

Tuttavia, come giustamente osservato da altro orientamento, tale rischio è tipico anche dell'impiego della tecnologia cartacea (C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 469).

¹⁴² J.J. Escolano Navarro, *Seguridad jurídica preventiva y tecnologías de la información*, 38 s., in C. Belda Casanova *et al.*, *Nuevas tecnologías en la contratación: sociedad nueva, empresa e hipoteca electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notariado*, Madrid 2005.

¹⁴³ G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, *op. cit.*, 131.

¹⁴⁴ In verità, il notaio era già soggetto, di fatto, all'obbligo di munirsi della firma digitale, al fine di poter adempiere agli obblighi successivi alla stipulazione degli atti sia nei rapporti con il Registro delle Imprese (dal 1° luglio 2003), sia per il cosiddetto Adempimento Unico (dal 1° giugno 2007, sebbene il sistema fosse parzialmente operativo fin dal 1° dicembre 2003). M. Nastri, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in *Notariato*, 5, 2010, 567.

al notaio in quanto tale e non in quanto mero possessore del sigillo informatico, a nulla rilevando l'eventuale buona fede degli stipulanti.¹⁴⁵ Qualora invece la firma digitale non sia stata proprio apposta (né dal notaio né da terzi in luogo di quest'ultimo), il documento digitale non avrebbe neppure valore di forma scritta (e quindi di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 C.C.), diversamente da quanto accade in ipotesi di atto pubblico analogico mancante della sottoscrizione notarile.

Questione di non minor rilevanza è, infine, se l'atto pubblico notarile debba essere firmato digitalmente dal notaio una sola volta o se, invece, il numero di firme dipenda dal numero di pagine di cui l'atto si componga. Può osservarsi, al riguardo, che è sufficiente una sola firma notarile, in quanto la sottoscrizione viene apposta sull'intero *file*, comprensivo di tutte le pagine dell'atto e degli allegati di quest'ultimo.¹⁴⁶

Successivamente all'apposizione della sottoscrizione notarile, l'atto può dirsi perfezionato ed occorre che venga conservato in sicurezza.

§3.4. Conservazione degli originali.

La rilevanza dell'atto notarile nel sistema probatorio civile ed il fatto che tale atto costituisca titolo per la pubblicità legale, in uno con, più in particolare, la facile deteriorabilità del documento informatico ed il rischio che questo venga alterato o falsificato, hanno spinto il legislatore delegato (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110)¹⁴⁷ a delineare un sistema di conservazione degli originali informatici¹⁴⁸. Con l'articolo 62*bis* della cosiddetta Legge Notarile,¹⁴⁹ infatti, è stato previsto che il notaio si avvalga a tal fine di una struttura centralizzata di archiviazione elettronica, predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato; le ragioni della preferenza accordata al sistema centralizzato sarebbero da rinvenirsi in una più efficace interoperabilità, nonché in un risparmio di costi e riduzione degli adempimenti relativi alla conservazione elettronica dei documenti,

¹⁴⁵ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 469.

¹⁴⁶ L. Genghini, *Atti pubblici in forma digitale*, in *La forma degli atti notarili*, Cedam, Padova, 2009, 564. Da ciò deriverebbe la sostanziale inutilità, rispetto all'atto informatico, dell'indicazione del numero di pagine o di fogli di cui lo stesso si compone.

¹⁴⁷ In ordine alla situazione normativa precedente alla riforma apportata alla cosiddetta Legge notarile dal d.lgs. n. 110, si vedano le osservazioni di R. Genghini, *Atti pubblici in forma digitale*, in L. Genghini, *La forma degli atti notarili*, Padova, 2009, 570 s., il quale, al fine di evitare che il processo di obsolescenza dei *software* e dei formati potesse in futuro rendere illeggibili i documenti, suggeriva la conservazione della sola copia cartacea certificata conforme, in quanto i notai non avrebbero altrimenti potuto autenticare gli atti informatici di trasferimento di quote di s.r.l. di cui all'art. 36, comma 1*bis*, d.l. n. 112/08. Nello stesso senso, G. La Marca, *L'atto pubblico notarile in forma digitale. Attualità e prospettive normative nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. informazione e informatica*, 2009, 816 s.

Condivisibilmente *contra*, invece: M. Natri, *La dematerializzazione e la conservazione a lungo termine dei documenti informatici*, testo della relazione svolta nell'ambito del convegno tenutosi a Roma nei giorni 25-26 settembre 2008 sul tema *La sicurezza giuridica nella società dell'informazione*, reperibile sul sito <www.notariato.it>, 17: "Sembrirebbe fra l'altro irrazionale ed antistorica, oltre che contraria ai principi del Codice dell'Amministrazione Digitale, la trasformazione del documento informatico in cartaceo per assicurare il rispetto della normativa"; nonché C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 462, secondo cui l'accoglimento della tesi avversa "avrebbe di fatto condotto ad un'alterazione della funzione stessa del dovere in parola [di documentazione, n.d.r.] e ad uno stravolgimento del sistema delle prove documentali tali da richiedere quanto meno una presa di posizione esplicita [da parte del legislatore, n.d.r.]"; lo stravolgimento sarebbe consistito nella necessità di fare ricorso ad altri mezzi di prova (ad esempio, testimonianze e presunzioni).

¹⁴⁸ M. Natri, *La conservazione del documento informatico*, in AA.VV., *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011, 31 ss.

¹⁴⁹ Articolo aggiunto dalla lettera h) del comma 1, art. 1, d.lgs. n. 110/2010.

che sarebbero eccessivamente gravosi se affrontati singolarmente dai notai.¹⁵⁰ Con l'articolo 68bis L.N.¹⁵¹ è stata inoltre prevista l'emanazione, finora non avvenuta, di decreti attuativi contenenti le regole tecniche di conservazione; sebbene alcune precisazioni siano state introdotte con l'articolo 6, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tuttavia non solo sussiste tuttora la necessità che il legislatore chiarisca quali debbano essere le specifiche regole tecniche cui conformarsi, ma addirittura l'introduzione delle nuove disposizioni ha fatto emergere nuove incertezze, segnatamente per quanto concerne il riferimento, in esse contenute, alle "*ispezioni*" ed alle "*credenziali di accesso*", espressioni di cui può ben lamentarsi l'eccessiva genericità.¹⁵²

In particolare, si ritiene che i problemi più spinosi cui i decreti attuativi dovrebbero dare risposta siano due.

Il primo concernerebbe gli atti notarili digitali cui siano allegati documenti cartacei sottoscritti (ad esempio, certificato di destinazione urbanistica); per poter accertare la legittima provenienza degli allegati, infatti, sembrerebbe indispensabile conservare gli originali analogici al fine di consentire eventuali verifiche calligrafiche delle sottoscrizioni apposte;¹⁵³ ciò determinerebbe l'affiancarsi -all'archivio centralizzato- dei tradizionali archivi tenuti dai singoli notai, così riducendo la portata dei vantaggi che deriverebbero dall'utilizzo di un unico sistema di conservazione; una fattiva collaborazione tra giuristi ed informatici potrebbe forse servire ad individuare una soluzione adeguata.

La seconda questione riguarderebbe le modalità di esecuzione della delibera Cnipa n. 11/2004 del 19 febbraio 2004, "*Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali – Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*". Con l'articolo 6, comma 1, di tale delibera viene stabilito che "*il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione sostitutiva [...]*"; al momento, ciò comporta un onere eccessivamente gravoso per il responsabile della conservazione e per il sistema centralizzato di conservazione, in quanto, non essendo stati ancora stabiliti dal legislatore delegato gli *standard* cui ci si dovrà attenere nella formazione dei documenti numerici, il sistema dovrebbe garantire la leggibilità di tutti i formati, attraverso tutte le versioni dei *software* e degli *hardware*. Il lavoro congiunto di informatici e giuristi appare necessario al fine d'individuare, appunto, gli *standard* dei documenti e le tecnologie di supporto.¹⁵⁴

Infine, si osserva che con l'articolo 62bis della cosiddetta Legge Notarile è stato previsto che dagli atti conservati nella summenzionata struttura centralizzata possano essere tratti duplicati e copie.

¹⁵⁰ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 466 s.

¹⁵¹ Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

¹⁵² "[...] Nulla è dato sapersi sulle modalità con cui dovranno essere eseguite le ispezioni, quali caratteristiche di sicurezza dovranno avere le credenziali di accesso, in quale modo verranno conservate, etc.": F. Foglio, *Atto pubblico informatico: un tentativo di analisi*, 24 gennaio 2013, consultabile su: <http://www.ewitness.eu/atto-pubblico-informatico-un-tentativo-di-analisi/>.

¹⁵³ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 474.

¹⁵⁴ M. Nastri, *La conservazione del documento informatico*, in AA.VV., *L'atto notarile informatico, op. cit.*, 37.

§3.5. Duplicati e copie.

Le caratteristiche ontologiche del documento informatico –il quale, a differenza di quello cartaceo, rileva a prescindere dalla materialità del supporto- fanno sì che ad esso non possa applicarsi il principio di unicità dell'originale; conseguentemente, non è possibile distinguere l'originale informatico dai suoi “*duplicati identici*”¹⁵⁵ (diversamente da quanto accade in ipotesi di copie di documento cartaceo), potenzialmente illimitati -che altro non sono se non lo stesso esemplare su supporti differenti-, se non per il fatto che l'originale viene conservato in un archivio custodito osservando determinate regole e con una valenza *erga omnes* prestabilita. Inoltre, mentre la copia di un documento cartaceo può essere effettuata solo da soggetto che sia in possesso dell'originale, l'operazione di duplicazione di un documento informatico può essere effettuata da chiunque sia in possesso di uno qualunque degli esemplari identici.¹⁵⁶ È auspicabile un intervento del legislatore delegato che, con decreti attuativi, preveda soluzioni tecniche che evitino illecite duplicazioni della copia esecutiva (seppure la creazione di un sistema centralizzato di archiviazione elettronica dovrebbe ridurre al minimo tale rischio)¹⁵⁷ e stabilisca inoltre quale valore probatorio debba essere attribuito ai duplicati. Si condivide l'orientamento dottrinale secondo cui, allo stato, tale valore debba essere fissato caso per caso dalle parti ovvero, in mancanza, dal giudice.¹⁵⁸

Per le ragioni su esposte, attualmente non è possibile utilizzare i documenti elettronici nelle ipotesi in cui l'unicità dell'originale costituisca elemento essenziale della fattispecie,¹⁵⁹ si pensi, ad esempio, alle “*copie*” esecutive in forma elettronica: il legislatore vieta espressamente il rilascio di più esemplari, al fine di evitare più esecuzioni simultanee per lo stesso debito.¹⁶⁰

Analoghe considerazioni sembrerebbero potersi fare in ordine alla procura speciale, ma sul punto non vi è unanimità di vedute in dottrina. In particolare, secondo un orientamento la procura speciale dovrebbe sempre essere “*fisicamente unica*”, in quanto l'efficacia della medesima sarebbe limitata ad un determinato atto ed essa dovrebbe essere allegata in originale all'atto per il cui compimento è stata formata; occorrerebbe pertanto evitare che la procura speciale venga resa utilizzabile per un numero illimitato di

¹⁵⁵ G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, op. cit., 102 s. ed, in particolare: “*Nel mondo informatico, [...] il documento originale può essere definito come tale [...] solo attraverso una definizione normativa che lo differenzi dai suoi duplicati*” (p. 102). Si veda, altresì, M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, op. cit.: “*idealmente il documento informatico è uno solo, ma di esso possono coesistere tante “memorizzazioni” su supporti informatici anche diversi e separati*”.

¹⁵⁶ S. Chibbaro, op. cit., 28.

¹⁵⁷ A. Piraino, *L'attuazione del decreto legislativo, le ulteriori prospettive di informatizzazione dell'attività notarile*, in *L'atto notarile informatico*, op. cit., 173.

¹⁵⁸ M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, op. cit.

¹⁵⁹ S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 21 giugno 2006, 10, reperibile su: <<http://ca.notariato.it/approfondimenti/2-06.pdf>>. Sulla questione si veda, altresì, G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, op. cit., 106 s., il quale suggerisce: “*In questi casi l'adozione dello strumento informatico passa necessariamente per la creazione di un archivio con regole di conservazione che impediscano tale effetto falsamente moltiplicatorio introdotto dalla forma informatica*”.

¹⁶⁰ S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 10.

atti uguali.¹⁶¹ Un diverso indirizzo, maggiormente condivisibile, perviene invece alla conclusione secondo la quale sarebbe possibile rilasciare procure speciali digitali¹⁶², non sussistendo nel nostro ordinamento una specifica norma che imponga il rilascio in originale delle procure speciali e la loro conservazione ad opera del notaio che ne è beneficiario (sebbene, di fatto, ciò solitamente avvenga); rimarrebbe in ogni caso impregiudicata la responsabilità del procuratore che abbia illegittimamente usato più volte la stessa procura; in tal caso, l'eventuale conflitto tra più acquirenti dallo stesso (procuratore del) venditore sarebbero risolti mediante l'applicazione dei principi generali; inoltre, all'accoglimento della tesi in esame non si opporrebbero neppure ragioni di tipo fiscale: infatti, sebbene le procure rilasciate per il compimento di un solo atto non siano soggette, in base alla normativa fiscale, alla registrazione in termine fisso, sarebbe indifferente il fatto che il documento costituisca un "unicum" originale e rileverebbe, piuttosto, la finalizzazione del contenuto della procura ad un unico atto; alle argomentazioni esposte si aggiungerebbero, infine, considerazioni di ordine pratico: "[...] di solito, la procura speciale è destinata ad essere utilizzata a distanza e ciò rende il documento informatico, per le sue caratteristiche di facile ed immediata trasmissibilità, il mezzo ideale per tale fattispecie".¹⁶³

Una *quaestio* simile si è posta in ordine alla possibilità di creazione e circolazione di titoli di credito elettronici. Un primo orientamento, invero, riconosce tale possibilità, in quanto -si sostiene- il documento informatico firmato digitalmente può essere oggetto di possesso e circolazione proprio come il documento cartaceo, essendo pur sempre presente fisicamente su un supporto di tipo materiale.¹⁶⁴ In virtù di un differente e più condivisibile indirizzo, invece, "l'ostacolo alla configurabilità di titoli di credito elettronici non è la "cartolarizzazione", né l'imputabilità del documento ad un dato soggetto, bensì l'aspetto della legittimazione all'esercizio del diritto da parte del possessore: la persona del creditore, nel regime di circolazione dei titoli di credito, viene identificata col possesso della res che è unica, mentre un titolo digitale è riproducibile in una quantità potenzialmente illimitata di esemplari". Pertanto, la creazione e messa in circolazione di titoli di credito elettronici non sarebbe giuridicamente possibile.¹⁶⁵

Invero, oltre che di "duplicati" risulta tuttora possibile discorrere di "copie"¹⁶⁶, nel senso di copia cartacea di documento informatico¹⁶⁷, nonché di copia informatica¹⁶⁸ o

¹⁶¹ "Diversa è l'ipotesi della procura generale o della procura per il compimento di più atti, della quale ordinariamente si utilizza una copia autentica (informaticamente rappresentabile)". M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, op. cit.

¹⁶² S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 10 s. nonché, in particolare: "La migliore (e per ora unica) soluzione tecnica proposta prevede che il notaio utilizzatore aggiunga alla stampa della procura (destinata all'allegazione) una certificazione nella quale attesti la conformità all'originale informatico nonché la verifica della firma, indicandone tutti gli estremi" (p. 15).

¹⁶³ S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 10 s.

¹⁶⁴ B. Izzi, *La forma elettronica negli strumenti di circolazione della ricchezza*, in *Rivista del Notariato*, n. 4/2004, 893 ss.

¹⁶⁵ S. Chibbaro, Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit., 12, nonché U. Bechini, *Forma telematica ed incomunicabilità (con polemiche su metodo, deontologia e cambiale)*, in *Rivista del notariato*, n. 6/2005, 1273 ss.

Con specifico riferimento alla cambiale si veda anche M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, op. cit., secondo cui il debito "si estingue solo con la restituzione del titolo originale, che è uno ed uno solo. Invece un'ipotetica cambiale informatica, duplicabile all'infinito sempre identica a sé stessa, consentirebbe al creditore di esigere il dovuto per un numero infinito di volte".

¹⁶⁶ In ordine alla situazione normativa precedente all'introduzione nella "Legge Notarile" dell'art. 68-ter (con l'art. 1, comma 1, lettera m) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110), che disciplina attualmente le copie su supporto informatico, si veda S. Chibbaro, *La lettura dell'atto notarile ed il documento informatico*,

cartacea di documento cartaceo. La modalità, analogica o digitale, per il rilascio della copia può essere stabilita dalla legge; si condivide l'orientamento secondo cui, qualora quest'ultima nulla preveda al riguardo, debba essere la parte richiedente ad effettuare tale scelta.¹⁶⁹

Ci si interroga, in particolare, in ordine all'ammissibilità ed al valore probatorio di copie di documenti dinamici e di documenti informatici non riproducibili di scrittura¹⁷⁰;

Materiali di informatica giuridica, in *CNN Notizie* del 06/04/2007: <http://www.chibbaro.net/materiali_files/lettura%20atto.pdf>.

¹⁶⁷ La copia cartacea di documento informatico “*costituisce documento autonomo e distinto dall'originale e, sotto l'aspetto pubblicistico, la sua formazione ed il suo rilascio sono ben disciplinati dalla legge, in particolare da quella notarile. La copia non è, ovviamente, l'originale né un suo duplicato, dai quali si distingue nettamente e intrinsecamente, e il suo valore deriva dalla legge*”. M. Cammarata ed E. Maccarone, *La natura del documento informatico*, *op. cit.*

Invero, la dottrina ha individuato numerosi elementi che sarebbe opportuno indicare nella copia analogica di documento digitale; nella specie: il formato del documento, il *software* di visualizzazione, il tipo di firma elettronica usata per sottoscrivere il documento (qualora ad essa sia associato un certificato), il titolare del certificato, il Certificatore che l'ha rilasciato, lo stato del certificato, il mezzo usato per verificare la validità del certificato ed, eventualmente, la marcatura temporale ed il mezzo usato per controllare quest'ultima (G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 104).

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale, “*Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*”.

Come osservato dalla dottrina, “*della formula usata dal legislatore particolare importanza ha il termine “componenti”:* sulla sua interpretazione si basa infatti la ricostruzione di quanto il notaio debba attestare nella certificazione di conformità, tenuto conto che la trasposizione su carta vanifica alcune caratteristiche squisitamente informatiche sia del documento stesso che delle eventuali firme ad esso associate, che il notaio potrà solo descrivere proprio al fine di preservare il valore giuridico della copia in relazione al valore giuridico del documento riprodotto” (G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 104).

Sulla copia cartacea di documento informatico si veda, altresì, M. Nastri, Studio n. 3-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *Copie autentiche e documento informatico*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 20 novembre 2006, 12 ss., consultabile su: <<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/documento-informatico-firma-digitale/3-06-IG.pdf>>.

¹⁶⁸ Essa deve essere firmata digitalmente dal pubblico ufficiale che la rilascia e deve essere provvista di dichiarazione di conformità.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 (rubricato “*Copie informatiche di documenti analogici*”) del d. lgs. n. 82/2005 (c.d. C.A.D.), “*I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale*”.

La norma che riconosce tale efficacia probatoria privilegiata può ritenersi espressione di un principio più generale, che supera l'originario sistema codicistico, e consente una diversa sistematizzazione della disciplina delle copie, quale risulta complessivamente dal Codice Civile e dalla normativa sulla documentazione amministrativa ed informatica (Cass. n. 18177/2004, in *Foro it.*, n. 1/2005).

Si veda, in proposito, M. Nastri, *Copie autentiche e documento informatico*, *op. cit.*, 9 ss.

¹⁶⁹ G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 104.

¹⁷⁰ Sulla specifica questione della copia conforme di una pagina *web* si veda G. Arcella e C. Valia, Studio n. 7-2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *La copia conforme di una pagina WEB: natura*

si tratta di documenti che racchiudono sia elementi riproducibili in una copia anche cartacea (ovvero, elementi testuali o grafici) che elementi non riproducibili su supporto cartaceo (ad esempio, suoni o immagini in movimento).¹⁷¹ In proposito, poiché la legge nulla prevede al riguardo, si ritiene di aderire all'indirizzo dottrinale secondo cui tale valutazione spetterebbe, caso per caso, al giudice, tenuto ad accertarne l'attendibilità sulla base delle caratteristiche tecniche del documento.¹⁷²

Invero, le problematiche fino ad ora analizzate, inerenti l'atto notarile digitale, le sue caratteristiche ed il rilascio di copie e duplicati hanno recentemente acquisito una rilevanza ancora maggiore a seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento, della disposizione di cui all'articolo 6, comma terzo, del decreto legge n. 179/2012.

§3.6. Il novellato articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Con la disposizione di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto legge n. 179/2012 è stato sostituito il comma 13 dell'articolo 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163¹⁷³. La norma in esame avrebbe introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, la forma numerica *ad substantiam* (in precedenza, l'impiego di tale modalità era possibile ma non obbligatorio).

In virtù di una diversa impostazione¹⁷⁴, invece, la norma sarebbe volta a valorizzare la rilevanza autonoma della “*modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante*”; tuttavia, sarebbe nullo l'atto formato su supporto non digitale solo in caso di ricorso al Notaio e non al segretario dell'ente locale (ricorso legittimato per l'atto pubblico ma non anche per la scrittura privata).

In proposito, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che: il contratto mediante atto pubblico notarile può essere stipulato solo in modalità elettronica, ai sensi della Legge del 16 febbraio 1913, n. 89, e ss.mm.ii.; il contratto in forma pubblica amministrativa può essere stipulato solo con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; il contratto mediante scrittura privata, infine, può essere stipulato con modalità cartacea o elettronica, a scelta della stazione appaltante. Per quanto concerne l'espressione “*modalità elettronica*” prevista dalla novella, l'Autorità

giuridica e modalità operative, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica l'11 maggio 2007, *passim*.

¹⁷¹ G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 106.

¹⁷² M. Nastri, *Copie autentiche e documento informatico*, *op. cit.*, 15. Nello stesso senso G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, *op. cit.*, 106, il quale puntualizza che “*la presenza di link ad altri documenti e la loro reperibilità sul web pongono delicati problemi tecnici rispetto ai quali è difficile prefigurare situazioni standardizzate o formule che possano essere utilizzate senza cadere nell'approssimazione*”.

¹⁷³ “*Il contratto [pubblico da stipularsi all'esito della procedura amministrativa di affidamento, n.d.r.] è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata*”. La norma è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013.

¹⁷⁴ Cfr. *La stipula dei contratti dal 1 gennaio 2013 con aggiornamento procedura registrazione telematica*, reperibile sul sito dei Segretari Comunali: <<http://www.segretariocomunale.com/articoli/219-la-stipula-dei-contratti-dal-1-gennaio-2013-con-aggiornamento-procedura-registrazione-telematica.html>>.

ha spiegato che, qualora il contratto rivesta forma pubblica amministrativa, l'autenticazione della firma elettronica possa avvenire anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, purché la firma autografa venga apposta in presenza dell'Ufficiale rogante munito di firma digitale (ai sensi dell'art. 25, comma 2, C.A.D.).

Anche la Corte dei Conti ha avuto occasione di esprimersi sulla questione, con deliberazione n. 97/2013: *“la disposizione ha inteso adeguare alle moderne tecnologie l'utilizzo delle forme contrattuali in cui è trasfusa la volontà della pubblica amministrazione, aggiungendo, ma non sostituendo alle tradizionali forme scritte cartacee la forma pubblica elettronica e/o digitale, con l'avvertenza che qualora le norme vigenti per la singola stazione appaltante (regolamentari o di legge) prevedessero l'adozione della sola modalità elettronica, l'utilizzo di altra metodologia di documentazione, ancorché scritta o cartacea, in violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da nullità assoluta. [...] La stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo.”* Secondo l'interpretazione della Corte, l'espressione *“norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”* deve essere intesa come rinvio ad una normativa tecnica, di rango legislativo o regolamentare, di fonte statale (art. 117, comma 2, lett. l Cost.), che regoli in modo uniforme la compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica; qualora le norme tecniche statali non vengano approvate, la forma pubblica amministrativa informatica sembrerebbe inutilizzabile; tuttavia, la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa sia prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento di fonte statale applicabili alla stazione appaltante. Per le pubbliche amministrazioni tale normativa non è stata emanata, per cui attualmente l'impiego della modalità elettronica non può dirsi obbligatorio.

Per individuare le modalità tecniche, si dovrà fare riferimento alla norma di cui all'articolo 96 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,¹⁷⁵ per cui, per la conservazione degli originali, il segretario dell'ente locale non potrà avvalersi della struttura centralizzata gestita dal Consiglio nazionale del notariato, ma dovrà osservare i principi di cui agli articoli 60 e 71 del C.A.D. Per analoghe ragioni, allo stato attuale sembra suggeribile che i segretari degli enti locali continuino ad utilizzare il formato cartaceo per la repertorizzazione.

Nel corso della trattazione, sono state finora esaminate le principali *quaestiones* connesse all'impiego dell'atto notarile digitale nelle ipotesi in cui le parti si trovino contestualmente dinanzi al notaio nello stesso luogo e nello stesso momento, ipotesi che solo in modo approssimativo è possibile far coincidere con la negoziazione *inter praesentes*.¹⁷⁶ Invero, nella tipologia di negoziazione testé menzionata rientrano, altresì, i casi in cui le parti, pur trovandosi in luoghi differenti, siano tra loro in comunicazione attraverso modalità che l'ordinamento equipari alla compresenza. Si tratta, pertanto, di capire se anche gli atti *“a distanza”* e quelli *“telematici”* rientrino in tale categoria ovvero in quella degli atti *inter absentes* ovvero in nessuna delle due; per chiarire questo

¹⁷⁵ In virtù del quale *“I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili”*.

¹⁷⁶ *Contra*: G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, op. cit., passim.

punto è necessario interrogarsi circa l'ammissibilità degli atti a distanza e di quelli telematici.

§4. Ammissibilità degli atti "a distanza" e "telematici".

Ferma restando in ogni caso, per evidenti ragioni, l'inammissibilità dell'atto pubblico "a distanza"¹⁷⁷ e di quello "telematico"¹⁷⁸ laddove le parti intendano procedere, contestualmente alla stipula, alla consegna di un bene mobile ovvero ad una consegna simbolica (*traditio simbolica*) di bene immobile (si pensi all'esempio classico delle chiavi di un appartamento), può innanzitutto osservarsi come il legislatore delegato sia stato chiaro nel prescrivere, con il d.lgs. n. 110/2010, che la firma elettronica debba essere apposta "personalmente" dalle parti, ciò che, già ad un primo esame, condurrebbe ad escludere la validità nel nostro ordinamento delle tipologie di atti qui considerati.

In particolare, per quanto concerne il cosiddetto atto a distanza, tale esclusione sembrerebbe avallata dalla circostanza che ciascuno dei notai impegnati nella formazione dell'atto possa dialogare esclusivamente con le parti presenti innanzi a lui, possa consigliare solo tali parti ed indagare esclusivamente la loro volontà; resterebbe inoltre irrisolta la questione della ripartizione della responsabilità notarile.

Se inteso come atto unico, dunque, l'"atto a distanza" non appare ammissibile; invero, non sembra invece potersi negare la possibilità di ricevimento e scambio di due o più atti notarili informatici in ordine a soggetti che si trovino distanti fra loro ma ciascuno di essi fisicamente presente davanti a notaio.

Anche per quanto riguarda l'atto notarile cosiddetto telematico, sebbene non manchino orientamenti dottrinali di segno opposto, sembra di poter concludere in ordine alla sua inammissibilità, per lo meno allo stato attuale della disciplina.

È stato obiettato che l'esclusione dell'ammissibilità dell'atto "telematico" sia in realtà giustificata esclusivamente da esigenze di salvaguardia della competenza territoriale dei singoli notai e che, attraverso lo strumento della videoconferenza, il notaio ben potrebbe accertare l'identità personale ed indagare la volontà anche delle parti intervenute a distanza;¹⁷⁹ sul piano tecnico, è stata suggerita l'adozione della cosiddetta firma biometrica qualificata¹⁸⁰, caratterizzata da un livello assai elevato di sicurezza. Poiché sono stati manifestati forti dubbi in ordine all'utilizzo di procedure biometriche per la validazione di documenti informatici¹⁸¹, specialmente in relazione alla tutela della

¹⁷⁷ L'atto pubblico "a distanza" è caratterizzato dal fatto di essere ricevuto con l'intervento di una pluralità di notai.

¹⁷⁸ L'atto "telematico" è caratterizzato dal fatto di essere redatto da un unico pubblico ufficiale, dinanzi al quale una o più parti possono essere presenti anche solo virtualmente.

¹⁷⁹ C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 471 ss. *Contra*: D. Ricciardi, *L'atto pubblico in forma elettronica*, in *Diritto & Diritti*, reperibile al sito <www.diritto.it/articoli/informatica/ricciardi.html>; A. Gentili, *Documento elettronico: validità ed efficacia probatoria*, in R. Clarizia (a cura di), *I contratti informatici*, Utet, Torino, 2007, 160.

¹⁸⁰ Mentre il dato biometrico, di per sé, è un elemento "statico", meno sicuro rispetto ai dati "dinamici" (ad esempio, firma digitale), che vengono creati *ex novo* ogni volta che si utilizza la relativa procedura informatica (Cammarata / Maccarone, *op. cit.*, 40 s. e 148 ss.), la firma biometrica qualificata unirebbe in sé i vantaggi della verifica biometrica e della firma digitale.

¹⁸¹ U. Bechini, *L'utilizzo del sistema*, in AA.VV., *Introduzione alla firma digitale dei notai italiani*, Roma, 2002, 51 ss. (reperibile al sito <www.ca.notariato.it/approfondimenti/firma_digitale.pdf>). Si veda, altresì, il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 21 luglio 2005, reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1150679>>; Deliberazione del 23 novembre 2006, n. 53, par. 4, reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1364939#4.1>>; Newsletter del 2 marzo 2009, n. 320,

riservatezza dei dati, si è proposto di utilizzare lo strumento della “*verifica biometrica di identità*”, che non necessita di un archivio di dati biometrici¹⁸² in quanto i dati verrebbero raccolti privatamente all’interno di un *microchip* presente sul dispositivo di firma, previa loro autenticazione da parte dell’Autorità di certificazione deputata al rilascio della firma biometrica.¹⁸³ L’impiegabilità, a tali fini, della firma cosiddetta grafometrica sembrerebbe trovare conferma in un recente provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (n. 25 del 23 gennaio 2014), che ne ha riconosciuto l’ammissibilità a fini di identificazione in caso di sottoscrizione di documenti e modulistica bancaria da parte dei clienti di due istituti di credito.

Tuttavia, non può non osservarsi come, sebbene la delega contenuta nell’art. 65 L. 69/2009 comprendesse anche le “*procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico*”, il legislatore delegato, con la precisazione contenuta nel II comma dell’art. 47ter L.N.,¹⁸⁴ confermata dalla lettera dell’art. 52bis L.N., abbia dimostrato chiaramente di non voler dar seguito alla delega in parola; non sembra potersi prescindere da tale dato. Inoltre, sebbene si condividano le considerazioni svolte in ordine all’affidabilità e sicurezza della firma biometrica qualificata, si ritiene riduttivo limitare l’analisi alla sola apposizione delle sottoscrizioni, essendo l’attività svolta dal notaio ben più complessa rispetto ad una mera verifica dell’identità delle parti e della validità delle loro sottoscrizioni, come evidenziato nel primo capitolo. Infatti, se le attuali conoscenze tecniche permettono un accertamento dell’identità dei componenti e della validità delle loro firme caratterizzato da un elevato grado di sicurezza, altrettanto non sembra potersi affermare in ordine all’affidabilità di strumenti *audio/video* in *streaming* in relazione all’attività di consulenza, accertamento della volontà ed adeguamento compiuta dal notaio, ciò che, in uno con le precisazioni del legislatore delegato di cui al decreto legislativo n. 110, fanno propendere per l’adozione della tesi contraria all’ammissibilità nel nostro ordinamento, allo stato attuale, dell’atto notarile cosiddetto telematico.

§5. Conclusioni.

L’impiego delle nuove tecnologie da parte del notariato può consentire a quest’ultimo di svolgere le proprie tradizionali funzioni in maniera più economica, efficiente ed efficace, pur garantendo un elevato grado di certezza dei rapporti giuridici; occorre, tuttavia, tenere sempre ben a mente che gli strumenti tecnologici utilizzati non

reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1594903>>, quest’ultima richiamata dalla conforme Trib. Prato, 19 settembre 2011, n. 964, in *Dir. giust.* del 27 ottobre 2011.

¹⁸² E. Brugiotti, “*Questione di privacy*”. *Brevi spunti e riflessioni sul rapporto fra privacy e nuove tecnologie nella società globale*, in L. Brusuglia / R. Romboli (a cura di), *Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie*, Pisa, 2010, 95.

¹⁸³ G. La Marca, *La sicurezza dell’atto notarile informatico*, *op. cit.*, 125.

¹⁸⁴ Per quanto concerne la situazione normativa precedente all’emanazione del d.lgs. n. 110/2010, si rinvia a G. Finocchiaro, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale*, *op. cit.* P. Piccoli e G. Zanolini, *Il documento elettronico e la “firma digitale”*, in *Riv. not.*, 2000, 908. G. Petrelli, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato*, 1997, 584. C. Sandei, *L’atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 463 ss.).

Contra: R. Genghini, *La forma degli atti notarili*, Cedam, Padova, 2009, 562 ss.

In pratica, poiché non vi era uniformità di vedute in dottrina, i notai si limitavano a sottoscrivere le copie informatiche, per l’esecuzione in via telematica degli adempimenti fiscali e di alcune formalità pubblicitarie, nonché per la trasmissione delle copie delle procure speciali da utilizzare a distanza (C. Sandei, *L’atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011, 465).

devono mai alterare o sostituire la funzione notarile. Inoltre, occorre assicurare ai cittadini un'adeguata informazione circa le opportunità riconosciute loro dall'ordinamento, al fine di evitare che si verifichino episodi di truffa.¹⁸⁵

Può osservarsi come, se da un lato l'ausilio delle nuove tecnologie ha permesso un miglioramento della qualità del lavoro presso gli studi notarili, una semplificazione e velocizzazione degli scambi, una tutela più efficace delle fasce sociali più deboli (si pensi agli ipovedenti), una maggiore efficienza dei rapporti con la pubblica amministrazione, l'offerta di nuovi servizi ai cittadini ed un risparmio di spazi e costi, pur garantendo un elevato grado di certezza dei rapporti giuridici ed una circolazione sicura degli atti notarili anche all'estero¹⁸⁶, dall'altro lato non può dimenticarsi che l'impiego degli strumenti in esame comporta la necessità di un costante *back up* dei dati, nonché le problematiche del divario digitale, del costo iniziale dell'attrezzatura, del pericolo di "hackeraggio", le difficoltà di molti notai ad utilizzare personalmente i nuovi ausili, la necessità di un aggiornamento costante della normativa rispetto ai progressi della tecnologia.

Il principale strumento mediante il quale è stata operata l'informatizzazione dell'attività notarile è il documento informatico, definibile come un'entità informatica che conserva una rappresentazione e che si differenzia, pertanto, dalla categoria dei documenti analogici, nella quale rientrerebbero sia i documenti cartacei che i documenti "diversamente elettronici".

Tra le tipologie di documento elettronico, quelle più rilevanti sarebbero costituite dall'atto pubblico di autenticazione di scrittura privata firmata elettronicamente e dall'atto pubblico numerico.

Il primo presenta la particolarità di poter essere sottoscritto con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, ma non con firma elettronica semplice.

Le peculiarità dell'atto notarile informatico sono, invece, molteplici; anzitutto, le uniche ipotesi in cui lo stesso risulta certamente ammissibile sono quelle degli atti rilasciati in originale, degli atti non soggetti ad annotazione notarile o a registrazione, nonché degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Inoltre, non è chiaro se il notaio sia obbligato o meno a rogare atti in forma numerica qualora ciò gli sia richiesto dalle parti; in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore in materia, sembra doversi propendere per la tesi negativa. Per quanto concerne poi le sottoscrizioni di parti,

¹⁸⁵ Ad esempio, M. González-Meneses, *¿Un Banco on-line de testamentos?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42, riferisce che circa due anni fa si presentarono nanti un notaio spagnolo i familiari di una persona deceduta, sostenendo che quest'ultima avesse rogato un testamento *on line* all'indirizzo seguente: <<http://testamundi.com>>; nel sito in questione, effettivamente, si afferma la validità, riservatezza ed economicità dei testamenti rogati sul sito medesimo. In realtà, tuttavia, tali testamenti non presentano i requisiti di validità richiesti dall'ordinamento (manca una valida sottoscrizione da parte del testatore), non sono economici (costano 39,00 euro oltre 9,00 euro l'anno, mentre un testamento notarile in Spagna costa 37,18 euro I.V.A. compresa) e potrebbero contenere riferimenti a strumenti giuridici non adeguati alla realizzazione delle ultime volontà del *de cuius* (mancando l'esercizio della funzione consultiva da parte del notaio).

¹⁸⁶ In proposito, si veda U. Bechini, *Documento informatico transazionale: il tramonto dell'Apostille?*, Relazione al Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese (Milano, 12 novembre 2005). Id., *Firma digitale, documento elettronico e lex attestationis: un nuovo (circoscritto) caso di dépeçage?*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 3/2011; Id., *La circolazione internazionale del documento notarile informatico*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011; D. Gassen ed U. Bechini, *Firme elettroniche a valore legale internazionale: un nuovo approccio per migliorare l'interoperabilità*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2009.

fidefacenti, interpreti e testimoni, sebbene l'impiego della firma digitale non sia necessaria ai fini della validità ed efficacia dell'atto, ben potendosi utilizzare in alternativa una firma elettronica semplice oppure una firma elettronica qualificata diversa da quella digitale, si ritiene comunque maggiormente consigliabile l'impiego della firma digitale ai fini di un'eventuale conversione formale in scrittura privata dell'atto pubblico nullo. In aggiunta, si osserva che il notaio è tenuto a verificare la validità degli eventuali certificati di firma delle parti (è tenuto, altresì, a menzionare in atto di aver effettuato tale verifica, ma la norma è priva di sanzione), dei fidefacenti, interpreti e testimoni (in questo caso, il notaio non è obbligato ad indicare in atto l'esecuzione di tali verifiche, ma lo svolgimento di tale adempimento è comunque consigliabile a fini probatori). Per quanto concerne la sottoscrizione notarile, qualora essa venga apposta da un terzo a causa di una condotta colposa del notaio che violi l'obbligo di conservare con diligenza il dispositivo per la creazione sicura della firma, fermo restando quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, non potrà aversi imputazione apparente ed il notaio risponderà dei danni cagionati; se invece la firma notarile manchi del tutto, il documento non soddisferà il requisito della forma scritta. È sufficiente che l'atto numerico sia firmato digitalmente dal notaio una sola volta. L'apposizione della sottoscrizione notarile perfeziona l'atto e lo rende "*integro*", permettendo così il riconoscimento immediato di eventuali postille che siano state aggiunte in violazione di legge. L'atto deve poi essere conservato in sicurezza; tuttora, il legislatore non ha chiarito quali debbano essere le specifiche regole tecniche che dovranno essere osservate dai notai e dal sistema centralizzato predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato; la fattiva collaborazione di giuristi ed informatici si rivelerà, in proposito, particolarmente rilevante, specialmente per quanto concerne le problematiche degli atti notarili numerici cui siano allegati documenti cartacei sottoscritti e le modalità con cui adempiere all'obbligo di rendere leggibile "*in qualunque momento*" i documenti conservati. Dagli atti conservati nella struttura centralizzata di conservazione degli originali possono essere tratti duplicati e copie; in proposito, è auspicabile un intervento del legislatore delegato che, con decreti attuativi, preveda soluzioni tecniche che evitino illecite duplicazioni della copia esecutiva e stabilisca il valore probatorio da attribuirsi ai duplicati; attualmente, tale valore può essere fissato caso per caso dalle parti ed, in mancanza, è stabilito dal giudice. Si osserva come, allo stato, non sia possibile utilizzare i documenti numerici nei casi in cui l'unicità dell'originale costituisca elemento essenziale della fattispecie (si pensi alle "*copie*" esecutive in forma elettronica ed ai titoli di credito elettronici); a diversa conclusione sembra potersi pervenire in ordine alla possibilità di rilasciare procure speciali digitali, ferma restando la responsabilità del procuratore che abbia utilizzato illegittimamente più volte la medesima procura e l'applicabilità dei principi generali relativi ai conflitti tra più acquirenti dallo stesso (procuratore del) venditore. Dal concetto di "*duplicato*" va distinto quello di "*copia*", comprendente quello di copia cartacea di documento informatico e di copia (informatica o cartacea) di documento cartaceo; la modalità (analogica o digitale) per il rilascio della copia, laddove non prevista dalla legge, è stabilita dalla parte richiedente. Per quanto concerne la specifica ipotesi dell'ammissibilità e del valore probatorio di copie di documenti dinamici e di documenti informatici non riproducibili di scrittura, sembra potersi concludere che tale valutazione spetti al giudice caso per caso, in considerazione delle caratteristiche tecniche del documento.

Le problematiche analizzate in ordine all'atto notarile numerico hanno acquistato una maggiore rilevanza a seguito della novella dell'articolo 11, comma 13, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la forma digitale *ad substantiam*; più precisamente, il contratto mediante atto pubblico notarile può essere stipulato solo in modalità elettronica; il contratto in forma pubblica amministrativa può essere stipulato solo con modalità elettronica “*secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante*”, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; il contratto mediante scrittura privata, infine, può essere stipulato con modalità cartacea o elettronica, a scelta della stazione appaltante. Per quanto concerne, in particolare, la seconda ipotesi menzionata, si sottolinea come il riferimento debba essere inteso come rinvio ad una normativa tecnica (legislativa o regolamentare) di fonte statale; poiché tale normativa non è stata ancora emanata, l’utilizzo della modalità digitale non può dirsi ancora obbligatorio.

Esaminate le principali questioni comportate dall’impiego dell’atto notarile numerico nelle ipotesi in cui le parti si trovino dinanzi al notaio nello stesso luogo e momento, si è proceduto infine ad analizzare l’ammissibilità o meno degli atti “*a distanza*” e “*telematici*”. Esclusa immediatamente la possibilità di impiegarli nelle ipotesi in cui le parti intendano procedere, contestualmente alla stipula, alla consegna di un bene mobile ovvero ad una *traditio simbolica*, si è esclusa altresì l’ammissibilità sia degli atti “*a distanza*” (in quanto i notai potrebbero dialogare esclusivamente con la parte presente innanzi a loro; inoltre, manca una normativa che regoli la responsabilità notarile per il caso in esame) che di quelli cosiddetti telematici (infatti, il legislatore delegato del d.lgs. n. 110/2010 non ha dato esecuzione alla delega contenuta nell’articolo 65 della legge n. 69/2009; inoltre, sebbene la firma biometrica “*qualificata*” si dimostri affidabile e sicura ai fini dell’identificazione delle parti e manifestazione del consenso, al momento non sembra che gli strumenti *audio/video* in *streaming* siano in grado di validamente sostituire la modalità “*diretta*” tradizionalmente utilizzata dai notai nello svolgimento delle loro attività di consulenza, accertamento della volontà ed adeguamento). Rimane invece ammessa la possibilità di ricevimento e scambio di due o più atti notarili digitali in ordine a soggetti che si trovino distanti tra loro ma ciascuno fisicamente presente davanti ad un notaio.

CAPITOLO III.
RIFLESSI DELL'IMPIEGO DELLE I.C.T.
SULLA RESPONSABILITÀ NOTARILE TRIBUTARIA

Sommario: §1. Premessa. §2. Responsabilità notarile per inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro. §3. Registrazione telematica degli atti e responsabilità notarile tributaria. §4. Conclusioni.

§1. Premessa.

Nel secondo capitolo si è avuto modo di osservare come, attraverso la tecnica legislativa della novellazione, con il decreto legislativo n. 110/2010 il legislatore delegato abbia inserito nella cosiddetta Legge Notarile una normativa, relativa all'atto notarile digitale, che -pur al momento incompleta a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi- appare fortemente significativa della volontà politica di regolare l'impiego delle nuove tecnologie salvaguardando al contempo le tradizionali funzioni notarili; da un lato, infatti, il legislatore delegato sembra essersi ispirato al più volte richiamato principio "di indifferentismo materiale", dall'altro lo stesso ha ravvisato l'esigenza di un differente trattamento in ordine alle diverse fattispecie formali. La nuova normativa non rappresenta un corpo autonomo e separato rispetto alla normativa generale di riferimento,¹⁸⁷ bensì si inserisce armonicamente nel contesto di quest'ultima.

L'introduzione nel nostro ordinamento di nuove norme sull'informatizzazione dell'attività notarile, differenti da quelle relative all'atto notarile digitale di cui al d.lgs. n. 110/2010, si presenta altrettanto armonica oppure dovrebbe piuttosto discorrersi, in tali ipotesi, di giustapposizione rispetto alla normativa generale? E conseguentemente, le novità introdotte hanno determinato una modifica sostanziale della natura della responsabilità notarile?

Si è scelto di approfondire tale problematica con specifico riferimento alla normativa sulla responsabilità notarile tributaria delineata dal cosiddetto Testo Unico delle disposizioni sull'imposta di registro di cui al d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 ed a quella concernente la registrazione telematica degli atti di cui al d.lgs. n. 463/1997 -come modificata dal d.lgs. n. 9/2000, e dal regolamento "*concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari*", adottato con d.P.R. del 18 agosto 2000, n. 308.

La ragione di tale preferenza risiede nella consapevolezza della rilevanza della questione della configurazione giuridica della responsabilità notarile tributaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro, in quanto la stessa appare dirimente ai fini della soluzione affermativa o negativa dell'interrogativo relativo alla *legitimatio ad causam* del notaio, in proprio e non quale rappresentante delle parti, per le controversie sulla percettibilità dell'imposta di registro corrisposta dal notaio per conto delle parti medesime; e ciò, anche in rapporto alle azioni autonomamente proposte dalle parti dell'atto notarile soggetto a registrazione contro l'Amministrazione

¹⁸⁷ Così M. Nastri, *La conservazione del documento informatico*, in AA.VV., *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011, 39.

finanziaria.¹⁸⁸ Si tratta, com'è evidente, di un tema di rilevanza non solo teorica, ma anche pratica. Segnatamente, le maggiori criticità si verificano nell'ipotesi in cui il notaio effettui nei confronti delle parti un computo dell'imposta principale di registro che si riveli poi divergente rispetto alla liquidazione compiuta dall'Ufficio in sede di registrazione.¹⁸⁹

Con la presente trattazione si intende, pertanto, indagare in ordine ad eventuali modifiche sostanziali della natura della responsabilità notarile tributaria,¹⁹⁰ con particolare riferimento all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro, determinate dalla recente introduzione della normativa sulla registrazione telematica degli atti.

¹⁸⁸ In passato, analogo problema si era posto anche relativamente all'obbligo di pagamento, per i notai e gli altri pubblici ufficiali, dell'I.N.V.I.M. (Imposta comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili) (con diritto di rivalsa), originariamente stabilito dall'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (*"Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"*). Tuttavia, tale obbligo è stato successivamente eliminato dalla norma contenuta nell'art. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), a decorrere dal 1° gennaio 2002.

¹⁸⁹ Ad esempio, il notaio potrebbe sostenere che, in una determinata fattispecie, debba essere applicata un'agevolazione fiscale; l'Ufficio del Registro, al contrario, potrebbe affermare che essa non si applichi. In tal caso, l'Amministrazione finanziaria pretenderebbe dal notaio il pagamento di un importo maggiore rispetto a quello computato inizialmente dal notaio.

¹⁹⁰ Per una ricostruzione della normativa relativa al più generale tema della responsabilità tributaria del notaio si rinvia, senza pretesa di esaustività, a: AA.VV., *Pubblici ufficiali*, in *Guida fiscale italiana – Imposte indirette* a cura di A. Fantozzi, Torino, 1976, 880-883; V. Barberis – G. Re, *Recenti leggi e decisioni giurisprudenziali che si ripercuotono nella redazione degli atti notarili*, in *Riv. not.*, 1965, 1041; M. Basilavecchia, *Sulla legittimazione del notaio nel processo tributario*, studio n. 105-2006/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 17 novembre 2006: <<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-generale/105-06.pdf>>; L. Bellini, *La tassazione delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili*, in *Corr. Trib.*, 1988, n. 25, 1815; A. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, III, Milano, 1987, 37 ss.; R. Braccini, *Struttura dell'obbligazione notarile di registro nei suoi riflessi processuali*, in *Dir. prat. trib.*, 1962, I, 427; N. Cinti, *Omissione e ritardi della trascrizione dal vecchio al nuovo ordinamento*, in *Comm. Trib. Centr.*, 1981, II, 307; M. Di Fabio, *Notaio (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 565 ss.; G. Donnamaria, *L'imposta di registro nel Testo Unico D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*, Milano, 1987, 26; A. Fantozzi, *L'autotassazione nell'imposta di registro e nell'Invim*, in *Il Notaro*, 1970 (pubblicato anche su *Riv. not.*, 1978); M. Gaddi, *Considerazioni sulla natura giuridica e sul trattamento tributario dell'attività del notaio nella levata del protesto (inapplicabilità del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – I.V.A. e della legge 28 ottobre 1970, n. 801 – ritenuta di acconto)*, in *Riv. dir. fin.*, 1974, I, 539; G. Gallo Orsi, *Trattamento tributario delle società od associazioni tra professionisti*, Relazione al XXI Congresso nazionale del notariato (Sanremo, 1-6 ottobre 1974), Roma, 1974; G. Gallo Orsi e G. Girino, voce *Notariato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XI, UTET, Torino, 1965, 356-389 (aggiornata da G. Girino, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, V, Torino, 1984, 242 ss.); L. Giacobbe, *La tassa consigliare dei consigli notarili oggi e domani*, in *Riv. dir. fin.*, 1969, I, 523; A.D. Giannini, *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1974, 611 ss.; A. Jemma, *Considerazioni sulla posizione del notariato nell'applicazione del tributo di registro e sull'incremento di valore degli immobili*, in *Riv. dir. fin.*, 1975, I, 458; M. Landi, *Notai*, in *Guida fiscale italiana – Imposte dirette* a cura di A. Fantozzi, Torino, 1980, 674-676; M. Nigro, *Il notaio nel diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979; R. Pomini, *L'obbligazione tributaria del notaio nella legge del registro*, in *Riv. not.*, 1961, 456; L. Rastello, *Profili amministrativi della proposta per la c.d. autotassazione relativa ad atti pubblici e privati autenticati*, in *Riv. not.*, 1978, 1298 ss.; E. Romagnoli, voce *Notaio e notariato*, II), *Diritto tributario*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXI, 1990; G. Scanu, *La legittimazione attiva del notaio a richiedere il rimborso di imposte per la registrazione di atti rogati*, in E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il processo tributario*, Wolters Kluwer Italia, 2008; R. Triola, *Il notaio rogante deve essere anche il consulente legale delle parti?*, (nota a *Trib. Genova*, 9 aprile 1969), in *Riv. not.*, 1971, 647; R. Triola, *In tema di sanzioni per omessa trascrizione*, in *Vita not.*, 1980, I, 1147 ss.

L'indagine, pertanto, non può che prendere le mosse dall'analisi della responsabilità notarile tributaria nella specifica ipotesi di inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro.

§2. Responsabilità notarile per inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro.

Com'è noto, il notaio è tenuto, in solido con i coobbligati principali, al pagamento dell'imposta principale¹⁹¹ di registro,¹⁹² in virtù del combinato disposto degli articoli 10 e 57 del D.P.R. n. 131/1986¹⁹³; si osserva fin d'ora che con l'articolo 28, comma 3, della cosiddetta Legge notarile è stata riconosciuta al notaio la facoltà di rifiutare il rogito qualora la parte non anticipi preventivamente l'importo dovuto per la registrazione.

La configurazione giuridica della responsabilità notarile tributaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro è stata a lungo, ed è tuttora, assai controversa sia in dottrina¹⁹⁴ che in giurisprudenza.¹⁹⁵

¹⁹¹ Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del T.U.R., la responsabilità del notaio non si estende al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva di registro. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del T.U.R., per "*imposta principale*" si intende quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; per "*imposta suppletiva*", invece, quella applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; per "*imposta complementare*", infine, quella applicata in ogni altro caso (si pensi, ad esempio, alla maggiore imposta derivante dall'attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d'azienda volta a rettificare il valore dichiarato nell'atto).

¹⁹² La *ratio* di tale norma è evidentemente legata ad esigenze di lotta all'evasione.

¹⁹³ Nel caso in esame, il notaio assume la qualifica di "*autoliquidatore*" dell'imposta nell'interesse delle parti (cui è legato da un rapporto di mandato, in qualità di esercente una libera professione), nonché nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria (il notaio, infatti, esegue funzioni quasi esattoriali di ausiliare nella riscossione del tributo) (R. Braccini, *Struttura dell'obbligazione notarile di registro nei suoi riflessi processuali*, in *Dir. prat. trib.*, 1962, I, 375) (Sul concetto di "*autoliquidazione*" si veda, invece, L. Rastello, A. Fantozzi e N. Raiti, *Relazioni al Convegno dell'U.N.I. dell'11 novembre 1978*, in *Il Notaro*, nn. 19, 20 e 21 del 1978, 103 ss.).

Al notaio che abbia pagato l'imposta principale in luogo delle parti è riconosciuto il diritto di surrogarsi nelle ragioni dell'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) ed il conseguente diritto di regresso nei confronti delle parti, salvo che successivamente si accerti che l'imposta sia stata pagata indebitamente; in tale ipotesi, infatti, il notaio subentra in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione finanziaria nei confronti di queste. Lo strumento giuridico fornitogli dall'ordinamento è il ricorso *ex art. 633 c.p.c.* nei confronti dei soggetti nel cui interesse sia stata chiesta la registrazione. Tale ricorso dovrà essere presentato nante il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del notaio e dovrà contenere, in allegato, quale titolo di legittimazione, un certificato rilasciato dall'ufficio del registro attestante l'importo pagato. Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice è provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.). La parte resistente può proporre opposizione. Con l'art. 58, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è stato precisato che "*non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore*".

Inoltre, il notaio può esperire ricorso *ex art. 633 c.p.c.* nei confronti delle parti. Sovente, tuttavia, il notaio preferisce evitare di ricorrere a tale rimedio; anche qualora il professionista decida di esperire la procedura esecutiva, non necessariamente al termine della stessa potrà dirsi soddisfatto, in quanto il cliente potrebbe risultare insolvente. Pertanto, il notaio in genere presenta richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria, *ex articolo 77 del D.P.R. n. 131/1986* (c.d. Testo Unico Imposta di Registro) (si veda R. Braccini, *op. cit.*, 375 s., il quale faceva riferimento, a suo tempo, all'art. 141 della vecchia Legge c.d. del Registro), sottoscritta anche dalle parti ovvero, talvolta, in proprio.

¹⁹⁴ Segnatamente, un orientamento dottrinale ha sostenuto che in capo al notaio sussista, nell'ipotesi considerata, una coobbligazione (fonte di responsabilità solidale) dipendente rispetto a quella delle parti (obbligazione comune ed accessoria). Tale impostazione fu proposta da A.D. Giannini

(*Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1960, 105) ed E. Allorio (*Diritto processuale tributario*, Utet Torino, 1953, 203 s.), sebbene i due Autori discordassero in ordine alla configurabilità del notaio quale responsabile d'imposta oppure debitore *tout court*. Peraltro, la nozione di "responsabile d'imposta" (così come quella di "sostituto d'imposta") fu introdotta proprio da A.D. Giannini ed è stata successivamente accolta dalla normativa in materia; secondo A.D. Giannini, il notaio costituirebbe l'ipotesi più tipica di tale figura; paradossalmente, proprio la qualificazione di tale fattispecie è stata, da più parti, posta in discussione. In particolare, Allorio ha sostenuto che non avrebbe senso parlare del notaio tenuto al pagamento dell'imposta di registro in quanto responsabile d'imposta; il notaio, piuttosto, altro non sarebbe se non un debitore, tenuto a pagare in quanto tale e non in quanto responsabile di un debito posto in capo ad altri. A tale affermazione si è condivisibilmente obiettato che "non colpisce però la sostanza della nozione di responsabile d'imposta formulata da A. D. Giannini, giacché anche per questo autore il responsabile d'imposta è un vero e proprio debitore, non avendo nulla a che spartire tale figura con la superata distinzione dottrinarica tra debito e responsabilità" (R. Braccini, *op. cit.*, 368, il quale aggiunge che l'indirizzo suggerito da Allorio costituirebbe, in realtà, un' "evoluzione" della tesi di A.D. Giannini; in proposito, si rinvia alla lettura di R. Braccini, *op. cit.*, 368 ss.). I sostenitori della tesi della solidarietà dell'obbligazione notarile (tra cui, appunto, R. Braccini, *op. cit.*) escludono la *legitimatio ad causam* del notaio in virtù di quanto previsto espressamente dall'art. 91, 1° comma, della vecchia c.d. Legge del Registro, secondo cui "Per gli atti tra vivi il pagamento dell'imposta deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare da questa. Mancando il pagamento la presentazione dell'atto e la denuncia del contratto verbale si considerano come non avvenute, ed alla scadenza del termine si incorre nelle sanzioni stabilite per l'omessa registrazione" (la materia è attualmente regolata dagli artt. 16 e 54 del D.P.R. n. 131/1986, c.d. Testo Unico Registro); il notaio, pertanto, sarebbe privo di un interesse giuridico da far valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e potrebbe agire esclusivamente per la ripetizione nei confronti delle parti.

In base ad un differente indirizzo, invece, l'obbligazione del notaio avrebbe natura di obbligazione autonoma e per sé stante; non vi sarebbe, pertanto, alcun vincolo di solidarietà tra le parti ed il notaio (A. Berliri, *Le leggi del registro*, Giuffrè Milano, 1960, 457, n. 137; R. Pomini, *L'obbligazione tributaria del notaio nella legge del registro*, in *Riv. not.*, 1961, 458). Segnatamente, le ragioni alla base di tale orientamento sarebbero tre. In primo luogo, ai sensi della vecchia Legge c.d. del Registro, articolo 98, quando il notaio paga l'imposta per conto delle parti, lo stesso viene surrogato nelle ragioni dell'Amministrazione finanziaria; se ne dedurrebbe che al notaio sia riconosciuto il diritto di regresso verso le parti per l'intero ammontare dell'importo da lui pagato; il coobbligato solidale, viceversa, avrebbe regresso esclusivamente *pro rata*. Pertanto, il notaio non potrebbe essere considerato un condebitore solidale. In secondo luogo, è stato sottolineato il fatto che il notaio, diversamente dalle parti, non sia obbligato a pagare l'imposta complementare e suppletiva (a differenza del coobbligato solidale); quanto all'imposta principale, inoltre, egli è tenuto esclusivamente al pagamento dell'imposta di registrazione dell'atto, non anche a quello dell'imposta principale dilazionata o di quella relativa all'atto registrato gratuitamente per errore. Infine, non sarebbe ravvisabile, nel nostro ordinamento, alcuna norma che disponga la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il notaio e le parti; e mancherebbe, inoltre, un presupposto di imposta comune tra notaio e parti. In pratica, il contenuto dell'obbligazione tributaria posta a carico del notaio consisterebbe nel richiedere la registrazione e depositare quanto richiesto dall'Ufficio del registro per l'esecuzione della formalità di cui si tratta. I sostenitori di tale indirizzo pervengono alla conclusione secondo cui il notaio sarebbe un sostituto d'imposta (R. Pomini, *Nota metodologica sulla surroga tributaria*, in *Giur. It.*, 1962, I, col. 216, nota n. 4); l'obbligazione che a lui fa capo si aggiungerebbe a quella delle parti; in tal modo, si verificherebbe una sostituzione non di tipo privativo, bensì cumulativo. Dalla legittimazione del notaio ad esperire azione di rimborso dell'imposta versata in eccedenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria discenderebbe l'esperibilità in proprio, da parte del notaio, di tale azione, la quale peraltro non pregiudicherebbe la proposizione di analoga azione giudiziaria a favore delle parti; la sentenza, infatti, pur passata in giudicato, non farebbe stato nei confronti delle parti che siano restate estranee al processo; il notaio avrebbe la possibilità di contestare l'importo dell'imposta che reputi eccessivamente alta; e ciò potrebbe fare promuovendo un giudizio e procedendo alla registrazione senza previo pagamento dell'imposta richiesta indebitamente (R. Pomini, *op. cit.*, 463 ss.; *contra*: R. Braccini, *op. cit.*, 371 ss.); precisamente, la corresponsabilità del notaio andrebbe individuata nella causa di garanzia *ope legis* volta all'esatto adempimento della prestazione impositiva; inoltre, anche in materia tributaria, troverebbe applicazione la disciplina generale civilistica dell'indebito, di cui all'articolo 2033 del Codice Civile (G. Russo, *Sulla legittimazione ad agire dei notai per il rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003, II, 711 ss. S. Burelli, *L'asserito*

Nel presente paragrafo ci si limiterà ad affrontare la problematica prescindendo dall'introduzione della normativa concernente il sistema di registrazione telematica, che verrà esaminata successivamente, allo scopo di chiarire la reale portata di quest'ultima e gli effetti che essa ha avuto nel settore in esame.

In primo luogo, non può non osservarsi come la tesi della configurazione del notaio quale sostituto d'imposta sembrerebbe essere stata definitivamente soppiantata a causa delle modifiche apportate alla normativa in materia di registro:¹⁹⁶ infatti, mentre con il combinato disposto degli articoli 80¹⁹⁷ e 93¹⁹⁸ della vecchia Legge c.d. del Registro

difetto di legittimazione all'azione di rimborso del coobbligato solidale dipendente. Spunti per una rivalutazione della questione, in *Rass. Trib.*, n. 5/2006, 1681. L. Nastri, *L'imposta di registro e relative agevolazioni*, Giuffrè, Milano, 1993, 470). A tale riconoscimento si aggiunge quello della legittimazione del notaio al rimborso delle somme versate in eccedenza in sede di registrazione, già da tempo operato dall'Amministrazione finanziaria (si rinvia, in proposito, alle istruzioni contenute nella "Normale" n. 9283 del 29/01/1984, nonché alla circolare n. 58 del 15/12/1989, alla risoluzione n. 260579 del 20/12/1990 ed alla risoluzione n. 15064 del 22/11/2000; si veda altresì G. Scanu, *La legittimazione attiva del notaio a richiedere il rimborso di imposte per la registrazione di atti rogati*, *op. cit.*, 259 ss.).

Si segnala, infine, che un recente orientamento dottrinale (E. Potito) ha avanzato una teoria intermedia, relativa alla cd. *figura anomala di responsabilità e sostituzione d'imposta*. Ad avviso di tale indirizzo, determinate ipotesi, tra le quali rientrerebbe il pagamento dell'imposta di registro da parte del notaio, presenterebbero le caratteristiche sia del responsabile che del sostituto d'imposta, ovvero di nessuna delle due figure (E. Potito, *Soggetto di diritto, II: soggetto passivo d'imposta*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano 1990, 1232; per completezza si aggiunge che altri esempi di tale categoria sarebbero costituiti dai cancellieri ed i segretari per le sentenze, decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; dal curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario in materia d'imposta di successione). In tali casi, si sostiene, l'obiettivo della legge non è esclusivamente quello di "aggiungere, a scopo di garanzia, alla responsabilità del debitore principale quella d'un altro soggetto", bensì di "ottenere la qualificata collaborazione del terzo nell'adempimento delle formalità fiscali". Per questa ragione, la posizione di tali soggetti appare, *prima facie*, più vicina alla figura del sostituto che non a quella del responsabile d'imposta in senso proprio. Tuttavia, occorre considerare che, di regola, l'obbligo che fa capo al terzo non esclude la responsabilità del soggetto passivo del tributo. Ciò avviene sia riguardo ad eventuali successive tassazioni di tipo complementare o suppletivo (ad esempio, art. 57, comma 2, d.P.R. 131/1986), sia quanto al pagamento della stessa imposta principale, qualora il terzo non abbia adempiuto o abbia adempiuto inesattamente all'obbligo impostogli (ad esempio, art. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986). Inoltre, sarebbe la legge stessa a prevedere che, nel caso in cui il terzo abbia eseguito un versamento non dovuto, soltanto il soggetto passivo del tributo possa esperire l'azione d'indebiti relativa all'imposta pagata dal terzo (E. Potito, *op. cit.*, 1231 s.). Tuttavia, a quest'ultimo proposito, Potito osserva come al notaio sia da alcuni riconosciuta una "possibilità di difesa illimitata", anche su questioni relative alla sussistenza dell'obbligo principale (si veda M. Basilavecchia, *Sulla legittimazione del notaio nel processo tributario*, *op. cit.*), con conseguente legittimazione ad agire per il rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccedenza (G. Russo, *Sulla legittimazione ad agire dei notai*, *op. cit.*, 711 ss.; *contra, ex plurimis*, Cass., sez. trib., sent. n. 9440 del 9 marzo 2005, dep. il 6 maggio 2005, Pres. Papa, Rel. Ruggiero). Sebbene suggestiva, la tesi in esame non convince appieno; non sembra necessario, infatti, istituire delle nuove categorie giuridiche qualora quelle tradizionali siano ancora efficaci ed adeguate; si vedano, tuttavia, le considerazioni che saranno effettuate nel §3 del presente capitolo.

¹⁹⁵ La Corte di Cassazione e la Commissione Tributaria Centrale hanno negato la legittimazione del notaio al rimborso delle somme versate in eccedenza in sede di registrazione, affermando, piuttosto, che il notaio rogante è solo responsabile d'imposta, estraneo al rapporto tributario, in quanto soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri (art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (Cass., Sez. trib., n. 19712/2004; Cass., Sez. trib., n. 16390/2002; si veda, altresì, Comm. Trib. Centr., n. 6970/2006).

¹⁹⁶ A. Fantozzi, *L'autotassazione nell'imposta di registro e nell'INVIM*, in *Riv. not.*, 1978, 1325 ss.

¹⁹⁷ Tale norma prevedeva l'obbligo per i notai di richiedere la registrazione in ordine agli atti celebrati con il loro ministero.

(R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3269) si era creata una certa confusione circa la configurabilità dell'obbligazione notarile come coobbligazione autonoma oppure comune ed accessoria,¹⁹⁹ con gli attuali articoli 10²⁰⁰ e 55²⁰¹ del c.d. Testo Unico Registro, invece, è stato chiarito che ora l'espressione "oltre" indica che la solidarietà si estende anche a tali soggetti. Da ciò discenderebbe la divisibilità della tesi del notaio responsabile d'imposta²⁰² ovvero coobbligato dipendente a scopo di garanzia per un debito altrui.

Invero, la teoria testé menzionata sembrerebbe aver trovato un'ulteriore conferma con l'introduzione della norma di cui all'articolo 57, comma 1, del cosiddetto Testo Unico Registro²⁰³, nonché con la previsione (di cui al comma secondo del medesimo articolo) secondo cui la responsabilità notarile è limitata al pagamento dell'imposta principale e non anche a quella complementare o suppletiva.

Sembrerebbe, dunque, che l'Amministrazione finanziaria abbia la possibilità di escutere in via immediata il responsabile²⁰⁴, il quale sarebbe però sprovvisto di *legitimatio ad causam*²⁰⁵ (tale difetto sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento); ciò a causa del fatto che il notaio sarebbe estraneo al rapporto tributario

¹⁹⁸ La suddetta norma, invece, faceva salvi gli obblighi dei notai, affermando che fossero "inoltre" obbligati in solido le parti contraenti ed, in pratica, i soggetti economici dell'atto.

¹⁹⁹ Ed invero, già nel 1979 (vale a dire, sette anni prima che venisse introdotto l'obbligo per il notaio di provvedere personalmente al pagamento dell'imposta di registro) M. Nigro (*op. cit.*, 455 s.) aveva avuto modo di osservare che la proposta contenuta nello schema di disegno di legge del Ministero delle Finanze che prevedeva l'introduzione dell'obbligo per il notaio di provvedere personalmente al pagamento dell'imposta di registro avrebbe potuto determinare la trasformazione del notaio da responsabile d'imposta a sostituto d'imposta, ciò che si riteneva sconsigliabile in ragione del fatto che nel notaio mancherebbe il presupposto essenziale perché possa parlarsi di sostituzione, cioè la "detenzione economica della materia imponibile (reddito) o patrimonio oggetto del tributo" (considerare il notaio quale soggetto passivo dell'obbligazione tributaria costituirebbe violazione del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva: si veda, in proposito, F. P. D'Orsogna, *Il notaio quale responsabile d'imposta e il rimborso dell'imposta principale di registro*, in *Giustizia Tributaria*: <http://www.giustiziatributaria.it/abbonati/dottrina5_6-7.html>, 1); inoltre, attribuire al notaio compiti di tassazione ne avrebbe profondamente snaturato l'ufficio e la funzione, poiché l'avrebbe collocato all'immediato servizio della pubblica amministrazione, contrariamente alla tradizionale qualificazione di tale professionista come organo dello Stato-comunità (e, pertanto, al servizio della comunità e dell'ordinamento) (in proposito si veda, altresì, A. Fantozzi, *op. cit.*, nn. 19-21).

²⁰⁰ La norma considerata ripete l'obbligo di richiesta di registrazione che fa capo ai notai per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati.

²⁰¹ La norma in esame dispone espressamente che "oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti ecc."

²⁰² Questa troverebbe conferma, *inter alia*, nel contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E, reperibile su: <http://www.ilsole24ore.com/pdf/2010/SoleOnline5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/06/CIRC_AGEN_18_E_2013.pdf?uuid=d7869e44-da8c-11e2-8260-5121cd87f3fa>.

²⁰³ L'art. 57, comma 1, del c.d. Testo Unico Registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"), rubricato "Soggetti obbligati al pagamento", così recita: "Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile".

²⁰⁴ E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *op. cit.*; in particolare, si veda G. Scanu, *La legittimazione attiva del notaio*, *op. cit.*, 259.

²⁰⁵ G. Donnamaria, *L'imposta di registro nel Testo Unico D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*, Milano, 1987, 26.

sostanziale e quindi anche all'imputazione soggettiva della *solutio*, in quanto mero tramite del pagamento²⁰⁶. Peraltro, tale impostazione sarebbe coerente con la tradizionale qualificazione del notaio come organo dello Stato-comunità (e, pertanto, al servizio della comunità e dell'ordinamento).

Inoltre, non sussisterebbe litisconsorzio necessario tra responsabile d'imposta ed obbligato principale²⁰⁷; infatti, come efficacemente osservato in dottrina, "*posto che l'obbligazione tributaria sorge esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria e le parti contraenti il notaio, quale responsabile d'imposta, rimane estraneo alla fattispecie impositiva e, pertanto, non ha diritto a richiedere la restituzione delle imposte indebitamente corrisposte poiché l'art. 77, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 limita tale diritto al contribuente o al soggetto nei cui confronti fossero applicate le sanzioni. La legittimazione ad agire ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c., presuppone infatti che il diritto affermato nella domanda deve essere affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei confronti del quale si propone la domanda*".²⁰⁸

È doveroso precisare che il notaio dispone comunque di una serie di strumenti giuridici per il recupero delle somme indebitamente versate, potendo ottenere (ai sensi degli articoli 79 e 58 D.P.R. n. 131/1986) un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva in virtù dell'attestazione di pagamento rilasciata dall'Ufficio del Registro e potendo surrogarsi (articolo 58 D.P.R. n. 131/1986) in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria.

Si ritiene condivisibile, infine, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza²⁰⁹, in virtù del quale la *legitimatio ad causam* del notaio andrebbe invece riconosciuta qualora la pretesa tributaria sia avanzata direttamente nei confronti del notaio. Ad esempio, l'Amministrazione finanziaria potrebbe essere tenuta a notificare l'avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro personalmente al notaio, in qualità di pubblico ufficiale rogante dell'assemblea straordinaria di una società di capitali finalizzata a coprire le perdite e ricostituire il capitale.

Occorre infine, a questo punto della trattazione, interrogarsi circa la sostenibilità di tale ricostruzione a seguito della riforma avente ad oggetto la registrazione telematica degli atti.

§3. Registrazione telematica degli atti²¹⁰ e responsabilità notarile tributaria.

²⁰⁶ Così Cass., n. 4563/1979; 16390/2002; 19172/2004; 9440/2005; 12694/2005; 22918/2007.

Contra: Cass. n. 4954/2006 (si veda il commento di M. Basilavecchia, *Sulla legittimazione del notaio nel processo tributario*, Studio n. 105-2006/T, in *C.N.N. Studi e materiali*: <<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/105-06.pdf>>), che riconosce la *legitimatio ad causam* del notaio qualora la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sia stata rivolta nei suoi confronti; nonché Cass. n. 4047/2007 (su cui M. Basilavecchia, *Efficacia soggettiva dell'avviso di liquidazione*, in *Giur. Trib.* 2007, 494), secondo cui il notaio che abbia provveduto al pagamento vanterebbe una prerogativa esclusiva dell'iniziativa processuale al rimborso.

²⁰⁷ E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *op. cit.*; in particolare, si veda G. Scanu, *La legittimazione attiva del notaio a richiedere il rimborso di imposte per la registrazione di atti rogati*, *op. cit.*, 259 ss.

Si veda, inoltre, R. Lupi, *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, 2005, 250.

In giurisprudenza, Cass., Sez. trib., sent. n. 9440 del 9 marzo 2005, dep. il 6 maggio 2005, Pres. Papa, Rel. Ruggiero; nonché Cass., sent. n. 379/2005.

²⁰⁸ E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *op. cit.*; in particolare, si veda G. Scanu, *La legittimazione attiva del notaio*, *op. cit.*, 261, il quale, a sua volta, rinvia a C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli Editore, Vol. I, 2006, 43.

²⁰⁹ Cass., sent. n. 4954/2006.

²¹⁰ Il relativo procedimento amministrativo è disciplinato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, e dal regolamento "*concernente l'utilizzazione di*

L'introduzione della normativa relativa al sistema di registrazione telematica degli atti sembra avere come obiettivo quello di ridurre i compiti e le attività, reputati manifestazione del potere impositivo dello Stato, in precedenza gravanti sull'Amministrazione finanziaria, trasferendoli in capo al notaio, ottenendo così uno snellimento ed una maggiore velocizzazione dell'azione amministrativa²¹¹. Il notaio, infatti, è ora tenuto, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, a qualificare la fattispecie, ad applicare il corrispondente criterio di tassazione, a liquidare l'imposta (cosiddetta autoliquidazione), a riscuoterla dalle parti, a versarla all'Erario e, nel contempo, a chiedere la registrazione dell'atto all'ufficio amministrativo.²¹² L'attività di quest'ultimo relativa alla determinazione dell'imposta principale (che nel regime tradizionale viene svolta anteriormente all'esecuzione della registrazione, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del "Testo Unico"), nella procedura telematica è successiva alla registrazione medesima. Qualora attraverso il controllo risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione, anche per via telematica, per l'integrazione dell'imposta versata.

Sebbene la normativa non risulti chiarissima, sembrerebbe che con essa abbia trovato conferma la tesi del notaio quale responsabile d'imposta.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata da quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 18493 del 10 agosto 2010²¹³, secondo cui il nuovo sistema di registrazione avrebbe confermato sia la qualificazione del notaio quale responsabile d'imposta sia la mancanza, nell'ipotesi qui considerata, di *legitimatio ad causam* in capo al notaio; solo le parti, infatti, sarebbero a ciò legittimate (*jure proprio*), essendo esse destinatarie sostanziali dell'atto impositivo. Più precisamente, per questa ragione alle parti contraenti viene attribuita non solo l'azione di rimborso ma anche quella di impugnazione, anche qualora il notaio, che risulti essere stato l'unico destinatario dell'avviso di liquidazione, decida di rimanere inerte.

Invero, la ricostruzione testé esposta non risulta affatto scontata, in quanto, come giustamente osservato in dottrina, "nel tessuto normativo manca una disposizione di raccordo tra la nuova funzione attribuita al notaio e la solidarietà delle parti".²¹⁴ In particolare, è stato sostenuto che, poiché la riforma prevede che la notifica dell'avviso venga eseguita esclusivamente nei confronti del notaio, si potrebbe essere indotti a pensare che, entro il termine di sessanta giorni dalla registrazione, l'unico obbligato al pagamento dell'imposta principale postuma sia il notaio, il quale pertanto sarebbe anche l'unico legittimato ad impugnare l'atto²¹⁵; in altre parole, potrebbe trovare in questo modo conferma la tesi del notaio quale sostituto d'imposta.

procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari", adottato con d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308; per quanto non espressamente previsto dalle predette disposizioni si applicano le previsioni del cosiddetto Testo Unico dell'Imposta di Registro. Si vedano, altresì, i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2003, n. 6 (reperibile su: <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=5661>>).

²¹¹ Sulle finalità della riforma si rinvia alla lettura della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 5 febbraio 2003, consultabile su <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=5661>>.

²¹² La richiesta notarile può essere presentata esclusivamente per via telematica, salvo casi eccezionali fondamentalmente costituiti da ipotesi di malfunzionamento del *software* per la registrazione (si veda, in proposito, la già citata circolare dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2003, n. 6).

²¹³ In Banca Dati Big Suite IPSOA. Si veda G. Tabet, *Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica*, in *Rassegna tributaria*, n. 1/2013, 94-114.

²¹⁴ G. Tabet, *op. cit.*, 111.

²¹⁵ Così, acutamente, G. Tabet, *op. cit.*, 110.

In verità, non sembra potersi concordare sul fatto che la notifica dell'avviso debba essere effettuata esclusivamente nei confronti del notaio; infatti, sebbene il notaio (e non necessariamente anche le parti) disponga sicuramente di un indirizzo di posta elettronica certificata e da ciò sembrerebbe potersi dedurre che l'espressione "*per via telematica*" sia riferita soltanto ai notai, non può non notarsi che l'espressione usata dal legislatore delegato sia, più precisamente, "*anche per via telematica*", sottintendendo la possibilità di notifiche in modalità cartacea; tanto che l'Agenzia delle Entrate²¹⁶ ha addirittura specificato che la notifica via P.E.C. costituisce un mero preavviso, non sostitutivo della notificazione con tecnologia cartacea.

Neppure sembra decisivo il fatto che la normativa preveda che il pagamento dell'imposta sia effettuato dal notaio, in quanto ciò non appare implicare necessariamente che l'avviso non debba essere notificato anche alle parti; e ad analoga conclusione sembra pervenire in ordine agli altri argomenti (possibilità in capo agli uffici di segnalare alle autorità competenti eventuali fattispecie di dolo o colpa grave poste in essere dal notaio; possibilità di compensazione riconosciuta ai notai) proposti dalla dottrina per sostenere la tesi del notaio sostituto.²¹⁷

Tuttavia, data la lacunosità della normativa in materia, che rende in pratica validamente sostenibili entrambe le tesi su menzionate (nonché, a questo punto, anche la tesi della figura anomala di sostituzione e responsabilità d'imposta), appare senz'altro auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore.

§4. Conclusioni.

A differenza della normativa relativa all'atto notarile digitale, quella concernente la registrazione telematica degli atti non sembra inserirsi in modo armonico nel contesto della normativa generale di riferimento, al punto tale che le novità introdotte potrebbero addirittura aver determinato una modifica sostanziale della natura della responsabilità notarile tributaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro (la quale, per la verità, non è mai stata pacifica né in dottrina né in giurisprudenza).

Sebbene gli argomenti portati a sostegno della tesi del notaio responsabile d'imposta appaiano particolarmente convincenti e si rivelino perfettamente coerenti con la tradizionale qualificazione del notaio come organo dello Stato-comunità (e non, viceversa, come ufficio dell'amministrazione), deve ammettersi che il testo normativo non risulti affatto chiaro in proposito, permettendo così la sostenibilità delle tesi più disparate, da cui discendono conseguenze diametralmente opposte in punto di *legitimitatio ad causam* del notaio, in proprio e non quale rappresentante delle parti, per le controversie sulla percettibilità dell'imposta di registro corrisposta dal notaio per conto delle parti medesime.

In conclusione, non essendo possibile indicare con certezza quale tesi possa dirsi essere stata accolta dal legislatore della riforma, e nonostante non si nasconda una personale preferenza per la tesi del responsabile d'imposta, appare senz'altro auspicabile un intervento del legislatore volto a fugare i dubbi emersi sul punto.

²¹⁶ Nota del 21 febbraio 2003, n. prot. 25802, in *Il Notaro*, 2003, 47.

²¹⁷ Si veda, ancora, G. Tabet, *op. cit.*, 107.

CAPITOLO IV. CONCLUSIONI

Sommario: §1. Considerazioni conclusive.

§1. Considerazioni conclusive.

La recente crisi economica e finanziaria ha posto in luce quanto i mercati siano propensi a valutare più l'affidabilità dei singoli Paesi che la loro economia reale; in questa prospettiva, il ruolo svolto dal notaio nei Paesi caratterizzati da un sistema di sicurezza giuridica appare decisivo, perché capace di garantire quanto più possibile la sicurezza delle transazioni commerciali e di ridurre al minimo il contenzioso derivante dalla patologia delle stesse; traggono vantaggio da ciò non solo le persone fisiche e giuridiche, ed in particolar modo i soggetti più deboli, ma più in generale l'intero sistema Paese, data appunto l'importanza del fattore della credibilità nei rapporti tra Stati. È questa la ragione che ha ispirato il presente scritto, con il quale ci si è proposti di approfondire il tema, solitamente negletto dalla manualistica, della funzione esercitata dal notaio, anche in rapporto al profilo del potenziamento della stessa consentito dall'uso delle nuove tecnologie e con tutte le problematiche che da tale impiego derivano, specialmente in punto di sicurezza.

L'impostazione alla quale si scelga di aderire produce importanti ripercussioni in relazione a diverse questioni giuspubblicistiche. Tra queste, la questione della configurazione giuridica della responsabilità notarile tributaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro appare particolarmente rilevante in ragione delle conseguenze che l'adozione dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali produce in relazione alla proponibilità o meno di eventuali richieste od azioni giudiziarie di rimborso da parte del notaio in caso di versamento di imposta di registro eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto all'Amministrazione finanziaria. E, data l'introduzione nel nostro ordinamento della normativa avente ad oggetto il sistema di registrazione telematica degli atti, si pone altresì il problema di individuare quali ripercussioni tale introduzione abbia eventualmente avuto sulla natura della responsabilità notarile tributaria nell'ipotesi considerata.

Sulla base dell'analisi condotta con il presente lavoro, può concludersi anzitutto che la funzione pubblica e quella privata del notaio non siano affatto giustapposte, bensì strettamente intrecciate e che la prevalenza degli uni o degli altri elementi (pubblicistici o privatistici) dipenda da variabili di tipo storico e comparativistico. Si condivide, pertanto, la teoria dell'inscindibilità, proposta dal giurista spagnolo Rodriguez Agradós, all'interno della quale sembra possibile ricomprendere alcune teorie proposte dalla dottrina italiana (in particolare, quella del *munus publicum* e quella del notaio come produttore di diritto pubblico non statale), che, pur avvalendosi di categorie utilizzate soltanto nel nostro Paese, sembrano pervenire sostanzialmente ai medesimi esiti della teoria anzidetta. Invero, non può non riconoscersi altresì la validità delle osservazioni proposte dai sostenitori della funzione costituzionale del notaio; in proposito, si ritiene di poter aggiungere ai principi costituzionali citati da tale orientamento anche quello di sussidiarietà.

Inoltre, poiché le funzioni notarili non sono qualificabili come giurisdizionali, non può ammettersi la legittimazione del notaio a sollevare questioni di costituzionalità, né a rivolgersi alla Corte di Lussemburgo con rinvio pregiudiziale per la soluzione di questioni interpretative della normativa comunitaria.

Sembra possibile, tuttavia, che il legislatore possa ampliare le funzioni attualmente affidate al notaio, ma esclusivamente a condizione che tale estensione sia compatibile con la natura di tale figura professionale; ad esempio, seguendo il paradigma guatemalteco e spagnolo, il legislatore potrebbe stabilire di affidare al notaio ulteriori funzioni in materia di giurisdizione volontaria.

I vantaggi ottenibili con l'istituto del Notariato "*latino*" non sembrano conseguibili attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento del Notariato "*anglosassone*" o di quello "*meramente amministrativo*", i cui compiti sono ben più limitati e che, in definitiva, comportano una minore tutela ed un maggior dispendio di denaro per individui ed imprese, favoriscono i grandi gruppi imprenditoriali a discapito delle categorie economiche più svantaggiate, non garantiscono un'elevata efficienza dei traffici giuridici e non semplificano i rapporti delle persone fisiche e giuridiche con le pubbliche amministrazioni. Considerazioni simili potrebbero esporsi in relazione all'opportunità di conferire ai pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio i compiti attualmente attribuiti a quest'ultimo, date le numerose analogie che costoro presentano con il Notariato meramente amministrativo.

Può inoltre concludersi che, nei limiti in cui gli strumenti tecnologici utilizzati dal notaio non alterino o sostituiscano la sua funzione, l'ausilio delle nuove tecnologie, pur assicurando un elevato livello di certezza dei rapporti giuridici, gli permetta di svolgere le proprie tradizionali funzioni in maniera più economica, efficiente ed efficace rispetto al passato. Spetta inoltre alle istituzioni il compito di assicurare ai cittadini un'adeguata informazione circa le opportunità riconosciute loro dall'ordinamento in quest'ambito, al fine di evitare, per quanto possibile, che si verifichino ulteriori episodi di truffa.

L'ausilio delle nuove tecnologie ha certamente permesso un miglioramento della qualità del lavoro presso gli studi notarili, una semplificazione e velocizzazione degli scambi, una tutela più efficace delle fasce sociali più deboli, una maggiore efficienza dei rapporti con la pubblica amministrazione, l'offerta di nuovi servizi ai cittadini ed un risparmio di spazi e costi, pur garantendo un elevato grado di sicurezza dei rapporti giuridici ed una circolazione sicura degli atti notarili anche all'estero.

D'altro canto, non possono sottrarsi la necessità di un costante *back up* dei dati, le problematiche del divario digitale, del costo iniziale dell'attrezzatura, del pericolo di "*hackeraggio*", le difficoltà di molti notai ad utilizzare personalmente i nuovi ausili e la necessità di un aggiornamento costante della normativa rispetto ai progressi della tecnologia.

Il principale strumento mediante il quale è stata operata l'informatizzazione dell'attività notarile è il documento informatico; le sue tipologie più rilevanti sono costituite dall'atto pubblico di autenticazione di scrittura privata firmata elettronicamente e dall'atto pubblico numerico.

La principale particolarità del primo consiste nella possibilità di sottoscrizione con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, ma non con firma elettronica semplice.

Le peculiarità dell'atto notarile informatico sono, invece, molteplici.

Anzitutto, si precisa che le uniche ipotesi in cui lo stesso risulta certamente ammissibile sono quelle degli atti rilasciati in originale, degli atti non soggetti ad

annotazione notarile o a registrazione, nonché degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Inoltre, non è chiaro se il notaio sia obbligato o meno a rogare atti in forma numerica qualora ciò gli sia richiesto dalle parti; in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, appare più opportuna, perché maggiormente prudentiale, l'adozione della tesi negativa.

Per quanto riguarda le sottoscrizioni di parti, fidefacenti, interpreti e testimoni, si precisa che, malgrado l'utilizzo della firma digitale non sia obbligatorio ai fini della validità ed efficacia dell'atto, ben potendosi utilizzare in alternativa una firma elettronica semplice oppure una firma elettronica qualificata diversa da quella digitale, si ritiene comunque maggiormente consigliabile l'impiego della firma digitale ai fini di un'eventuale conversione formale in scrittura privata dell'atto pubblico nullo. Si osserva, inoltre, che il notaio è tenuto a verificare la validità degli eventuali certificati di firma delle parti (nonché a menzionare in atto di aver effettuato tale verifica, sebbene la norma sia sprovvista di sanzione), dei fidefacenti, interpreti e testimoni (in questo caso, il notaio non è obbligato ad indicare in atto l'esecuzione di tali verifiche, ma si consiglia comunque lo svolgimento di tale adempimento a fini probatori).

In ordine alla sottoscrizione notarile, invece, sembra potersi concludere che, qualora la stessa venga apposta da un terzo a causa di una condotta colposa del notaio, fermo restando quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, non potrà aversi imputazione apparente ed il notaio risponderà dei danni cagionati; se invece la firma notarile manchi del tutto, il documento non potrà dirsi idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta. È sufficiente che l'atto numerico sia firmato digitalmente dal notaio una sola volta. L'apposizione della sottoscrizione notarile perfeziona l'atto e lo rende "*integro*", permettendo così il riconoscimento immediato di eventuali postille che siano state aggiunte in violazione di legge.

Successivamente, occorre conservare l'atto in sicurezza; il legislatore, tuttavia, non ha ancora delineato le specifiche regole tecniche cui dovranno conformarsi i notai ed il sistema centralizzato predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato. Una fattiva collaborazione di giuristi ed informatici si rivelerà in proposito senz'altro rilevante, specialmente in ordine alle problematiche degli atti notarili numerici cui siano allegati documenti cartacei sottoscritti e le modalità con cui adempiere all'obbligo di rendere leggibile "*in qualunque momento*" i documenti conservati.

Dagli atti conservati nella struttura centralizzata di conservazione degli originali possono essere tratti duplicati e copie; anche in materia sembra auspicabile un intervento del legislatore delegato che, con decreti attuativi, preveda soluzioni tecniche che evitino illecite duplicazioni della copia esecutiva e stabilisca il valore probatorio da attribuirsi ai duplicati; attualmente, tale valore può essere fissato caso per caso dalle parti ed, in mancanza, è stabilito dal giudice. Si precisa che attualmente non è ammissibile l'impiego di documenti numerici nei casi in cui l'unicità dell'originale costituisca elemento essenziale della fattispecie (si pensi alle "*copie*" esecutive in forma elettronica ed ai titoli di credito elettronici); a diversa conclusione sembra potersi pervenire in ordine alla possibilità di rilasciare procure speciali digitali, ferma restando la responsabilità del procuratore che abbia utilizzato illegittimamente più volte la medesima procura e l'applicabilità dei principi generali relativi ai conflitti tra più acquirenti dallo stesso (procuratore del) venditore. Dal concetto di "*duplicato*" va distinto quello di "*copia*", comprendente quello di copia cartacea di documento informatico e di copia (informatica o cartacea) di documento cartaceo; la modalità (analogica o digitale) per il rilascio della copia, laddove non prevista dalla legge, è stabilita dalla parte richiedente. Per quanto

concerne la specifica ipotesi dell'ammissibilità e del valore probatorio di copie di documenti dinamici e di documenti informatici non riproducibili di scrittura, sembra potersi affermare che tale valutazione spetti al giudice caso per caso, in considerazione delle caratteristiche tecniche del documento.

Le problematiche relative all'atto notarile digitale hanno acquistato un'importanza ancora maggiore a seguito della novella dell'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che rappresenta il primo caso nel nostro ordinamento di introduzione della forma digitale *ad substantiam*. Più precisamente, il contratto mediante atto pubblico notarile può essere stipulato solo in modalità elettronica; il contratto in forma pubblica amministrativa può essere stipulato solo con modalità elettronica "*secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante*", a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; il contratto mediante scrittura privata, infine, può essere stipulato con modalità cartacea o elettronica, a scelta della stazione appaltante. Per quanto concerne, in particolare, la seconda ipotesi menzionata, il riferimento deve essere inteso come rinvio ad una normativa tecnica (legislativa o regolamentare) di fonte statale; poiché tale normativa non è stata ancora emanata, allo stato attuale l'impiego della modalità digitale non può dirsi obbligatorio.

Per quanto concerne, invece, l'ammissibilità o meno degli atti "*a distanza*" e "*telematici*" (ed esclusa in radice la possibilità di impiegarli nelle ipotesi in cui le parti intendano procedere, contestualmente alla stipula, alla consegna di un bene mobile oppure ad una *traditio simbolica*), la stessa sembra potersi escludere sia in relazione ai primi (in quanto i notai potrebbero dialogare esclusivamente con la parte presente innanzi a loro; inoltre, mancherebbe una normativa che regoli la responsabilità notarile per il caso in esame) che ai secondi (a causa del fatto che il legislatore delegato del d.lgs. n. 110/2010 non ha dato esecuzione alla delega contenuta nell'articolo 65 della legge n. 69/2009; si aggiunge che, sebbene la firma biometrica "*qualificata*", il cui uso è stato da taluno indicato come possibile soluzione ai problemi posti dall'atto "*telematico*", si dimostri affidabile e sicura ai fini dell'identificazione delle parti e della manifestazione da parte loro del consenso, al momento non sembra che gli strumenti *audio/video in streaming* siano in grado di sostituire validamente la modalità "*diretta*" tradizionalmente utilizzata dai notai nello svolgimento delle loro attività di consulenza, accertamento della volontà ed adeguamento). È invece ammissibile ricevere e scambiare due o più atti notarili digitali in ordine a soggetti che si trovino distanti tra loro ma ciascuno fisicamente presente davanti ad un notaio.

A differenza della normativa relativa all'atto notarile digitale, quella concernente la registrazione telematica degli atti non sembra inserirsi nel contesto della normativa generale di riferimento in modo del tutto armonico, tanto che potrebbe sostenersi che il legislatore delegato abbia determinato addirittura una modifica sostanziale della natura della responsabilità notarile tributaria in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta principale di registro (sulla quale, comunque, non vi è mai stata unanimità di opinioni).

In verità, deve ammettersi che il testo normativo non risulti affatto chiaro in proposito, consentendo così l'adesione degli interpreti alle tesi più disparate, da cui discendono conseguenze radicalmente differenti in punto di *legitimitatio ad causam* del notaio, in proprio e non quale rappresentante delle parti, per le controversie sulla percettibilità dell'imposta di registro corrisposta dal notaio per conto delle parti medesime.

In conclusione, non essendo possibile indicare con assoluta certezza quale tesi possa dirsi essere stata accolta dal legislatore della riforma, e nonostante non si nasconda

una predilezione personale nei confronti della tesi del responsabile d'imposta, i cui argomenti appaiono particolarmente convincenti e coerenti con la tradizionale qualificazione del notaio come organo dello Stato-comunità, non ci si può che augurare che il legislatore provveda presto ad esplicitare con maggior precisione il proprio intendimento.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

1. A.A., *Il codice di Hammurabi*, traduzione di L. Torre, Napoli, 2004, art. 178/A, 179 e 183.
2. AA.VV., *Introduzione alla firma digitale dei notai italiani*, Roma, 2002, reperibile sul sito <www.ca.notariato.it/approfondimenti/firma_digitale.pdf>.
3. AA.VV., *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011.
4. A.A.VV., *Notai e Costituzione: atti del Convegno di ASSONOTAI Campania*, Napoli, 12 dicembre 2008, IPSOA, 2010.
5. AA.VV., *Sacra Bibbia*, Fratelli Melita Editori, Trento, 1991.
6. AA.VV., *Notarios de toda España reclaman transparencia y consenso y aprueban por mayoría la Declaración de Zaragoza sobre la situación y horizonte del Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19.
7. AA.VV. *Pubblici ufficiali*, in *Guida fiscale italiana – Imposte indirette* a cura di A. Fantozzi, Torino, 1976.
8. E. Allorio, *Diritto processuale tributario*, Utet Torino, 1953.
9. J. Álvarez-Sala Walther, *Cientocincuentenario de una “no ley” del notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 44.
10. Id., *La función notarial en el crisol: ¿Tribunal constitucional alemán o Tribunal Supremo español?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45.
11. M. Amelotti, voce *Notaio*, a) *Diritto romano*, in *Enc. Dir.*, 553-559.
12. A. Anselmi, *Principi di arte notarile*, Libreria Forense – Editrice, Firenze-Roma, 1952.
13. Aranguren, Francisco José, *El juicio de suficiencia frente a los límites impuestos a los apoderados y administradores*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 17.
14. G. Arcella, *Copie, estratti e certificati, le allegazioni all'atto notarile e la certificazione di conformità all'originale dopo il D.lgs. 110/2010*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011.
15. G. Arcella e C. Valia, Studio n. 7-2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità operative*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica l'11 maggio 2007.
16. J. Aristónico García, *Quo vadis? ¿Se estataliza el notariado?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11.
17. Asociación Independiente de Notarios, *Propuestas sobre la función notarial*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 2.
18. A. Azzena, voce *Amministrazione pubblica del diritto privato*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV.
19. Id., voce *Esercizio privato di pubbliche funzioni*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV.
20. V. Barberis – G. Re, *Recenti leggi e decisioni giurisprudenziali che si ripercuotono nella redazione degli atti notarili*, in *Riv. not.*, 1965.
21. P. Barile, *Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaio*, in *Vita not.*, 1984.
22. C. Barrio del Olmo, *Nuevas tecnologías. Nuevos desafíos para el Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28.
23. M. Basilavecchia, *Efficacia soggettiva dell'avviso di liquidazione*, in *Giur. Trib.* 2007.
24. M. Basilavecchia, *Sulla legittimazione del notaio nel processo tributario*, Studio n. 105-2006/T, <<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-generale/105-06.pdf>>.
25. U. Bechini, *Documento informatico transazionale: il tramonto dell'Apostille?*, Relazione al Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese (Milano, 12 novembre 2005).
26. Id., *Firma digitale, documento elettronico e lex attestationis: un nuovo (circoscritto) caso di dépeçage?*, in *Dir. comm. internaz.*, n. 3/2011.

27. Id., *Forma telematica ed incomunicabilità (con polemiche su metodo, deontologia e cambiale)*, in *Rivista del notariato*, n. 6/2005.
28. Id., *L'utilizzo del sistema*, in *Introduzione alla firma digitale del Notai italiani*, reperibile al sito <www.ca.notarato.it/approfondimenti/firma_digitale.pdf>.
29. C. Belda Casanova et al., *Nuevas tecnologías en la contratación: sociedad nueva, empresa e hipoteca electrónica: seminario organizado por el Consejo General del Notariado*, Madrid 2005.
30. G. Bellini: *Segretario comunale e direttore generale: compiti, funzioni e potere sostitutivo*, novembre 2007: <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=38932>>.
31. L. Bellini, *La tassazione delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili*, in *Corr. Trib.*, 1988, n. 25.
32. A. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario*, III, Milano, 1987.
33. Id., *Le leggi del registro*, Giuffrè, Milano, 1960.
34. J. Bermejo Vera, *Derecho administrativo basico, parte general*, Aranzadi, XI edizione, 2013.
35. R. Bernabé, *Constitución telemática de sociedades mercantiles: alcance de la actuación responsable notarial*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 39.
36. S. Betti, *Il pubblico ufficiale rogante. Funzioni, compiti e adempimenti. Guida pratica*, Di Felice Editore s.r.l., seconda edizione, gennaio 2012.
37. Id., *Le funzioni del pubblico ufficiale rogante nell'amministrazione dello Stato*, in *Enti pubblici*, n. 3/2002, 131-141.
38. A. Bianco, *Il segretario comunale sarà il responsabile anticorruzione*, consultabile su: <http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/GEL_Corruzione.html#continue>.
39. R. Blanquer Juberós, *Juicios que ha da emitir el notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 5.
40. R. Braccini, *Struttura dell'obbligazione notarile di registro nei suoi riflessi processuali*, in *Dir. prat. trib.*, 1962, I.
41. A. Brunialti, *Il diritto amministrativo italiano e comparato nella scienza e nelle istituzioni*, vol. I, Torino 1912.
42. L. Bruscutta / R. Romboli (a cura di), *Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie*, Pisa, 2010, 95.
43. S. Burelli, *L'asserito difetto di legittimazione all'azione di rimborso del coobbligato solidale dipendente. Spunti per una rivalutazione della questione*, in *Rass. Trib.*, n. 5/2006.
44. S. Buscema, A. Buscema, R. Raffaele, *I contratti della pubblica amministrazione*, Wolters Kluwer Italia, 2008.
45. R. Cabanas Trejo, *¿Para que sirve un notario?*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 44.
46. E. Calice, *Sulla legittimazione del Notaio a sollevare questione di legittimità costituzionale*, in *Rivista del Notariato*, n. 5/2003.
47. L. Camarda, *Le nuove responsabilità del segretario comunale*, in *Diritto e pratica amministrativa*, Il Sole 24 Ore, febbraio 2013.
48. M. Cammarata ed E. Maccarone, *La firma digitale sicura. Il documento informatico nell'ordinamento italiano*, Milano, 2003.
49. Id., *La natura del documento informatico*, 06/01/2000, articolo pubblicato sul sito web "InterLex – Diritto Tecnologia Informazione" e consultabile all'indirizzo individuato dal seguente U.R.L.: <<http://www.interlex.it/docdigit/intro/intro9.htm>>.
50. E. Campo Villegas, *Los notarios ante el arbitraje. Nuestra postura*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
51. F. Carnelutti, *Diritto o arte notarile?*, in *Vita notarile*, 1954.
52. Id., *Documento (Teoria moderna)*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, VI, 1968.
53. Id., *La figura giuridica del notario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950.
54. Id., *La prova civile*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1947.
55. Id., *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 1936.
56. P. Carrión García de Parada, *El divorcio ante notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.
57. S. Cassese, *L'esercizio notarile di funzioni statali*, in *Foro it.*, 1996.
58. A. Cavallé Cruz, *Viabilidad del divorcio de mutuo acuerdo ante notario*, in *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.

59. G. Celeste – V. Tenore, *La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento*, Milano, Giuffrè, 2008.
60. G. Ceideira Bravo de Mansilla, *¿Matrimonios y divorcios ante notario?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 48.
61. S. Chibbaro, *La lettura dell'atto notarile ed il documento informatico*, *Materiali di informatica giuridica*, in *CNN Notizie* del 06/04/2007: <http://www.chibbaro.net/materiali_files/lettura%20atto.pdf>.
62. Id., Studio n. 2-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 21 giugno 2006, reperibile su: <<http://ca.notariato.it/approfondimenti/2-06.pdf>>.
63. A. Ciarreta Antuñano et al., *El estado de la competencia en la profesión del notario*, Madrid, Marcial Pons, 2010.
64. N. Cinti, *Omissione e ritardi della trascrizione dal vecchio al nuovo ordinamento*, in *Comm. Trib. Centr.*, 1981, II.
65. R. Clarizia (a cura di), *I contratti informatici*, Utet, Torino, 2007.
66. J. Corral Martínez, *Jornadas: El notario y la tutela preventiva de los consumidores*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 50.
67. G. Costamagna, voce *Notaio*, b) *Diritto intermedio*, in *Enc. Dir.*, 559-565.
68. G. Crespi Reghizzi, *Il Notariato sovietico (Evoluzione, principi e riforma 30 sett. 1965)*, in *Rivista del Notariato*, 1967.
69. M. Cusa, *Dell'origine e dell'ufficio del notariato. Nozioni storiche e considerazioni teoriche su di esso*, Stamperia Sociale degli Artisti, Editori, Torino 1850.
70. R. David e C. Jauffret-Spinozi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, quinta edizione italiana, a cura di Rodolfo Sacco, Padova, CEDAM, 2004.
71. M. De Bartolis, *La stipula dei contratti della pubblica amministrazione. Il pubblico ufficiale rogante*, tesi di Master in *Procedimento e processo amministrativo: tradizione e novità*, consultabile su: <http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/tesi/La%20stipula%20dei%20contratti%20della%20pubblica%20amministrazione-II%20pubblico%20ufficiale%20rogante.pdf>.
72. E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, *Il processo tributario*, Wolters Kluwer Italia, 2008.
73. M. De los Ángeles Alcalá / B. Fernandez Blázquez, *Nuevas perspectivas de la función notarial*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28.
74. R. De Nictolis, R. Garofoli, M.A. Sandulli, *Trattato sui contratti pubblici, Volume I – I principi generali. I contratti pubblici. I soggetti*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
75. C. De Nittis, *I contratti della pubblica amministrazione*, Edizioni Giuridiche Simone, 2010.
76. J.M. De Prada González, *La urgencia de publicar una Ley de Jurisdicción Voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 25.
77. Id., *Por qué ha fracasado el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.
78. Id., *Reflexiones en torno alla futura ley de jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
79. M. Di Domenico, *Il protesto: definizione, natura e caratteristiche*, consultabile su: <<http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Titoli%20credito/protesto.htm>>.
80. M. Di Fabio, *Manuale di notariato*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
81. Id., *Notaio (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978.
82. G. Di Pietro, *L'attività rogatoria: il ruolo dell'ufficiale rogante tra limiti e nuove prospettive*, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 8/2007, reperibile su: <http://www.nuovarassegna.it/Web/nuovarassegna/art_det_nolgn.asp?ID_ART=1884&IDVolum e=88>.
83. Domínguez Mena, Antonio, *Directiva sobre mediación: otro paso más hacia desjudicialización*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
84. G. Donnataria, *L'imposta di registro nel Testo Unico D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*, Milano, 1987.
85. M. D'Orazi Flavoni, *La responsabilità civile nell'esercizio del notariato*, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1965.
86. F.P. D'Orsogna, *Il notaio quale responsabile d'imposta e il rimborso dell'imposta principale di registro*, in *Giustizia Tributaria*, <http://www.giustiziatributaria.it/abbonati/dottrina5_6-7.html>.
87. M. Ersoch, *La funzione del notaio dalle origini al duemila*, in *Vita not.*, 1988.

88. A. Falzea, voce *Accertamento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano 1958.
89. A. Fantozzi (a cura di), *Guida fiscale italiana – Imposte dirette*, Torino, 1980.
90. A. Fantozzi, *L'autotassazione nell'imposta di registro e nell'Invim*, in *Il Notaro*, 1970 (pubblicato anche su *Riv. not.*, 1978).
91. A. Fernández de Buján, *El notario como órgano de la Jurisdicción Voluntaria en el Proyecto de Ley de 20 de octubre de 2006*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11.
92. Id., *La jurisdicción voluntaria en el marco del Estado Constitucional de Derecho*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 14.
93. M. Ferraris, in *L'avvenire della memoria*, in *Notariato* n. 3/2010.
94. G. Finocchiaro, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale*, in *Contratto e impresa*, n. 2/2011.
95. A. Fioritto, *La funzione di certezza pubblica*, Padova 2003.
96. G.M. Flick, *Intervento al Convegno "La tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile"*, organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con l'Accademia del Notariato, Roma-Campidoglio, Sala della Protomoteca, 16 febbraio 2009, consultabile su: <http://www.accademianotariato.org/newsletter/articolo.asp?cod=74>.
97. F. Foglio, *Atto pubblico informatico: un tentativo di analisi*, 24 gennaio 2013, consultabile su: <http://www.ewitness.eu/atto-pubblico-informatico-un-tentativo-di-analisi/>.
98. M. Gaddi, *Considerazioni sulla natura giuridica e sul trattamento tributario dell'attività del notaio nella levata del protesto (inapplicabilità del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – I.V.A. e della legge 28 ottobre 1970, n. 801 – ritenuta di acconto)*, in *Riv. dir. fin.*, 1974, I.
99. G. Gallo Orsi, *Trattamento tributario delle società od associazioni tra professionisti*, Relazione al XXI Congresso nazionale del notariato (Sanremo, 1-6 ottobre 1974), Roma, 1974.
100. G. Gallo Orsi e G. Girino, voce *Notariato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XI, UTET, Torino, 1965, (aggiornata da G. Girino, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, V, Torino, 1984).
101. C. Gallucci, voce *Notaio e notariato, V) Responsabilità civile del notaio*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXI, X aggiornamento, Roma, 2001.
102. J.M. García Collantes, *De nuevo sobre Notariado y competencia*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3.
103. F.J. García Más, *Comercio y firma electrónicos: análisis jurídico de los servicios de la sociedad de la información*, Valladolid-Lex Nova 2004.
104. D. Gassen ed U. Bechini, *Firme elettroniche a valore legale internazionale: un nuovo approccio per migliorare l'interoperabilità*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2009.
105. L. Genghini, *La forma degli atti notarili*, Cedam, Padova, 2009.
106. A. Gentili, *Negoziare on line dopo la riforma del codice dell'amministrazione digitale*, in *Il Corriere del Merito*, 4, 2011.
107. L. Giacobbe, *La funzione notarile oggi*, in *Riv. not.*, 1977.
108. Id., *La tassa consigliare dei consigli notarili oggi e domani*, in *Riv. dir. fin.*, 1969, I.
109. A.D. Giannini, *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1974.
110. M.S. Giannini, voce *Accertamento (Dir. cost. e amm.)*, in *Enc. dir.*, Milano 1958.
111. Id., *Diritto amministrativo vol. I*, Milano 1993.
112. Id., *Diritto amministrativo vol. 2*, Milano 1993.
113. Id., voce *Esercizio privato di pubbliche attività*, in *Enc. dir.*, XV, Milano 1966.
114. Id., *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano 1981.
115. L. Giovenco, *L'ordinamento comunale*, IX ed. aggiornata da A. Romano, 1983.
116. G. Girino, *La figura giuridica del notaio*, in *Rivista del notariato*, 1985 fasc. 1.
117. Id., *Le funzioni del notaio*, in *Rivista del notariato*, 1983 fasc. 1.
118. F. Gomá Lanzón, *Las nuevas tecnologías potencian la función notarial*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 1.
119. Id., *Reflexiones a propósito del órgano notarial de control de cláusulas abusivas (OCCA)*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 51.
120. I. Goma Lanzón, *¿Copias electrónicas autodestructibles?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 7.
121. Id., *Notarios y matrimonios y jurisdicción voluntaria*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.
122. A. Gómez-Martiño Faerna, *La función del notario en la Unión Europea*, Madrid 1999.

- 123.M. González-Meneses, *¿Un Banco on-line de testamentos?*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.
- 124.Id., *La firma electrónica como instrumento de imputación jurídica: una reflexión de Derecho civil sobre la contratación electrónica*, Madrid 2010.
- 125.Id., *La función notarial en el medio electrónico*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 41.
- 126.A. Gortázar Gonzáles et al., *Los consejos del notario*, Madrid 2000.
- 127.A. Huerta, *El notariado en la reforma de los Estatutos de Autonomía*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3.
- 128.N. Irti, *Ministero notarile e rischio giuridico dell'atto*, in *Riv. Soc.*, 1995.
- 129.B. Izzi, *La forma elettronica negli strumenti di circolazione della ricchezza*, in *Rivista del Notariato*, n. 4/2004.
- 130.A. Jannuzzi, *La funzione del notaio nel processo*, in *Riv. not.*, 1953.
- 131.A. Jemma, *Considerazioni sulla posizione del notariato nell'applicazione del tributo di registro e sull'incremento di valore degli immobili*, in *Riv. dir. fin.*, 1975, I.
- 132.G. La Marca, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, consultabile su https://www.academia.edu/1132166/La_sicurezza_dellatto_notarile_informatico, in AA.VV., *Il valore della certezza nella circolazione dei beni e il sistema della pubblicità legale*.
- 133.Id., *L'atto pubblico notarile in forma digitale. Attualità e prospettive normative nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. informazione e informatica*, 2009.
- 134.M.E. La Torre, *Contributo alla teoria giuridica del documento*, Giuffrè, Milano, 2004.
- 135.G. Laurini, *Il notariato di domani: identità e innovazione*, in *Notariato*, n. 3/2010.
- 136.R. Leña Fernández, *El notario y la protección del discapacitado*, Madrid 1997.
- 137.A. Lener, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti. Spunti circa il significato della forma solenne*, in *Riv. not.*, 1978.
- 138.G. Liguori, *L'evoluzione storica degli ordinamenti del notariato nelle legislazioni pre e post-unitarie*, in *Relazione al XV Congresso nazionale del notariato*, Verona, 14-20 maggio 1966, Palermo.
- 139.N. Lipari, *La funzione notarile, oggi: schema di riflessione*, in *Riv. not.*, 1977.
- 140.R. Lupi, *Diritto tributario. Parte generale*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.
- 141.A. Madrideo Fernández, *La conexión telemática entre notarias y registros*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 5.
- 142.Id., *La copia notarial electrónica*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 13.
- 143.A. Maltoni, *Il conferimento di attività pubbliche ai privati*, Torino 2005.
- 144.C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli Editore, Vol. I, 2006.
- 145.F.J. Manrique Plaza, *Acceso telemático al registro, protección de datos y prioridad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2010 n. 31.
- 146.Id., *El notario y el acceso telemático a los registros*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21.
- 147.Id., *El notario y la protección de datos*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
- 148.Id., *Justicia electrónica y copia electrónica*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 40.
- 149.A. Masucci, *Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte*, Giappichelli, Torino, 2011.
- 150.F. Mazzanti Pepe e G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1983.
- 151.E. Mele, *I contratti delle pubbliche amministrazioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.
- 152.G. Melegari, *Come si può promulgare una legge. Repubblica del Guatemala – Legge regolatrice della funzione notarile negli affari di giurisdizione volontaria*, in *Vita notarile*, 1977.
- 153.Id., voce *Notaio e notariato*, I) *Diritto amministrativo*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXI, 1990.
- 154.G. Miele, *La distinzione tra ente pubblico e privato*, in *Il diritto commerciale*, 1942 fasc. 1.
- 155.E. Moro, *Levata protesti: pubblici ufficiali abilitati e posizione del Segretario Comunale*, 31.07.2006.
- 156.L. Nastri, *L'imposta di registro e relative agevolazioni*, Giuffrè, Milano, 1993.

- 157.M. Nastri, *Firme elettroniche ed enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri. La firma funzione del notaio*, in *Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto privato*, Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano, 2003, reperibile su <https://ca.notariato.it/approfondimenti/2-03-CI.pdf>.
- 158.Id., *La dematerializzazione e la conservazione a lungo termine dei documenti informatici*, testo della relazione svolta nell'ambito del convegno tenutosi a Roma nei giorni 25-26 settembre 2008 sul tema *La sicurezza giuridica nella società dell'informazione*.
- 159.Id., *Le opportunità dell'atto pubblico informatico*, in *Notariato*, 5, 2010.
- 160.Id., Studio n. 3-2006/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, *Copie autentiche e documento informatico*, approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 20 novembre 2006, consultabile su: <http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/documento-informatico-firma-digitale/3-06-IG.pdf>.
- 161.M. Nigro, *Il notaio nel diritto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979.
- 162.A. Nobile, A. Spadaro, *Le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione*, Maggioli Editore, 2009.
- 163.G. Núñez Palomino, *La responsabilidad civil del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 28.
- 164.F. Olaizola, *Howard Hughes, el notariado anglosajón y el notariado latino*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 47.
- 165.F. Oliva, *I contratti nella pubblica amministrazione*, DEI, 2009.
- 166.J.L. Ordelin Font / R.J. Vega Cardona, *La intervención notarial en la transmisión mortis causa de los Derechos de Autor*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2013 n. 49.
- 167.M. Orlandi, *La paternità delle scritture*, Milano, 1997.
- 168.J. Peinado Ruano, *La función asesora y equilibradora del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 9.
- 169.J. Pérez, *La función de los notarios suma valor para los particulares y para el Estado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.
- 170.M. Pérez Pereira, *Firma electrónica: contratos y responsabilidad civil*, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2009.
- 171.G. Petrelli, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato*, 1997.
- 172.A. Petrucci, *Il notariato italiano dalle origini*, in *Riv. not.*, 1958.
- 173.P. Piccoli e G. Zanolini, *Il documento elettronico e la "firma digitale"*, in *Riv. not.*, 2000.
- 174.P. Piccoli, *Telematica e semplificazione, impegno strategico del notariato*, in *Notariato*, n. 2/2000.
- 175.A. Piraino, *L'attuazione del decreto legislativo, le ulteriori prospettive di informatizzazione dell'attività notarile*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, Atti del Convegno Milano 28 maggio – Firenze 29 ottobre 2010, Milano 2011.
- 176.R. Pomini, *L'obbligazione tributaria del notaio nella legge del registro*, in *Riv. not.*, 1961.
- 177.Id., *Nota metodologica sulla surroga tributaria*, in *Giur. It.*, 1962, I.
- 178.E. Potito, voce *Soggetto di diritto, II: soggetto passivo d'imposta*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano 1990.
- 179.E. Presutti, *Istituzioni di diritto amministrativo*, vol. I, Roma 1917.
- 180.L. Rastello, *Profili amministrativi della proposta per la c.d. autotassazione relativa ad atti pubblici e privati autenticati*, in *Riv. not.*, 1978.
- 181.L. Rastello, A. Fantozzi e N. Raiti, Relazioni al Convegno dell'U.N.I. dell'11 novembre 1978, in *Il Notaro*, nn. 19, 20 e 21 del 1978.
- 182.D. Ricciardi, *L'atto pubblico in forma elettronica*, in *Diritto & Diritti*, reperibile al sito www.diritto.it/articoli/informatica/ricciardi.html.
- 183.A. Rodríguez Adrados, *El control notarial de legalidad y la STS de 20.05.2008*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
- 184.Id., *El notario, función privada y función pública: su inescindibilidad*, Madrid 1980.
- 185.Id., *El principio de autoría*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 21.
- 186.Id., *El principio de legalidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15.
- 187.Id., *La seguridad de la firma electrónica: consecuencias de su uso por un tercero*, Madrid, Consejo General del Notariado, 2005.

- 188.Id., *Principio de inescindibilidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 45.
- 189.Id., *Principios Notariales. "De visis et auditis suis sensibus"*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 11.
- 190.Id., *Principios Notariales. El principio de veracidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 9.
- 191.Id., *Principios Notariales. El principio de profesionalidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 16.
- 192.Id., *Principios Notariales. El principio de imparcialidad*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 19.
- 193.Id., *Principios Notariales. El principio de dación de fe*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 20.
- 194.Id., *Principios Notariales. El principio de rogación*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2006 n. 7.
- 195.Id., *Sobre las consecuencias de una funcionarización de los notarios*, Madrid 1979.
- 196.G. Rognetta, *L'accessibilità informatica dell'atto notarile*, reperibile al sito <www.giorgiorognetta.it>.
- 197.Id., *L'accessibilità informatica dell'atto pubblico notarile dopo il d.lgs. 110/2010*, in <www.firmadigitale.net>.
- 198.E. Romagnoli, voce *Notaio e notariato*, II), *Diritto tributario*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXI, 1990.
- 199.Salv. Romano, *La distinzione tra diritto pubblico e privato (e suoi riflessi nella configurazione dell'ufficio notarile)*, in *Rivista del notariato*, 1963 fasc. 1.
- 200.Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1945.
- 201.Id., *Principii di diritto amministrativo italiano*, Milano 1906.
- 202.C. Rossi, *Il segretario comunale, riedizione moderna del mito di Atlante*, luglio 2012, consultabile su: <<http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/07/il-segretario-comunale.pdf>>.
- 203.G. Russo, *Sulla legittimazione ad agire dei notai per il rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003 fasc. 2.
- 204.F. Salerno Cardillo, *El notariado italiano entre liberalizaciones y perspectivas de cambio*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2007 n. 15.
- 205.C. Sandei, *L'atto pubblico elettronico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 2/2011.
- 206.A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. I, Napoli, 1982.
- 207.S. Satta, *Poesia e verità nella vita del notaio*, in *Vita not.*, 1955.
- 208.R.J. Shiller, *The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It*, Princeton University Press, 2008.
- 209.I. Solís, *Notariado y reforma de Estatutos*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3.
- 210.N. Sorgente, *Il rafforzamento del sistema dei controlli interni negli enti locali alla luce del D.L. 174/2012 e i suoi riflessi sullo status del segretario comunale*, 2012, consultabile su: <<http://www.ambientediritto.it/home/oad/il-rafforzamento-del-sistema-dei-controlli-interni-negli-enti-locali-alla-luce-del-dl-1742012-e>>.
- 211.M. Szymanski, *Propuestas para reformar la informática del Notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2008 n. 22.
- 212.G. Tabet, *Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica*, in *Rassegna tributaria*, n. 1/2013.
- 213.M.G. Tarrío Berjano, *Mediación y notariado*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2012 n. 42.
- 214.R. Tassone, *Amministrazione pubblica e produzione di certezza*, in *Dir. Amm.* 2005 n. 4.
- 215.S. Tondo, *Il documento notarile nel sistema delle prove*, in *Riv. not.*, 1987.
- 216.R. Triola, *Il notaio rogante deve essere anche il consulente legale delle parti?*, (nota a Trib. Genova, 9 aprile 1969), in *Riv. not.*, 1971.
- 217.Id., *In tema di sanzioni per omessa trascrizione*, in *Vita not.*, 1980, I.
- 218.C. Valia, *Conservazione del rogito informatico affidata al C.N.N.*, in *Guida al dir.*, 35, 2010.
- 219.J.B. Vallet de Goytisolo, *Actum y Dictum en los documentos notariales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 4.
- 220.Id., *Dictámenes y informes de un notario*, Madrid 1987.

- 221.Id., *La labor configuradora de los notarios*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 3.
- 222.Id., *La función de consejo del notario*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2005 n. 2.
- 223.A.A. Veiga da Gama Vieira, *Portugal. Régimen actual del Notariado portugués*, in *Revista Internacional del Notariado*, n. 54 (28 maggio 1962).
- 224.G. Verde, *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, in *Riv. dir. proc.*, 1990.
- 225.M. Vicente-Almazán Pérez de Petinto, *La reforma de la Ley de arbitraje: aspectos notariale e registrales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2011 n. 38.
- 226.A. Vilecco, *Il processo civile telematico*, Utet giuridica, Wolters Kluwer Italia s.r.l., Lavis (TN), 2011.
- 227.C. Vocino, *La funzione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 1956.
- 228.N. Votta, *La funzione notarile ed il diritto pubblico*, in *Giur. It.*, 1986 fasc. 4.
- 229.J.A. Xiol Ríos, *La responsabilidad civil de los profesionales*, en *El notario del siglo XXI*, Colegio Notarial de Madrid, 2009 n. 26.
- 230.P. Zanelli, *Il notariato in Italia*, Milano, 1991.
- 231.G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo III*, Milano 1958.
- 232.Id., *L'amministrazione pubblica del diritto privato*, in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano 1955.
- 233.Id., *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, diretto da V.E. Orlando, II, parte III, Milano 1920.
- 234.Id., *L'esercizio privato delle pubbliche funzioni e l'organizzazione degli enti pubblici*, in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano 1955.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione:

Cass., sez. trib., n. 4563 del 1979.
Cass. civile n. 3268 del 17/05/1986.
Cass. civile n. 4684 del 26/07/1990.
Cass., Sez. I, 21/06/2000, n. 8420.
Cass., Sez. trib., n. 16390 del 2002.
Cass. civile, n. 7913 del 30/05/2002.
Cass. n. 18177 del 2004, in *Foro it.*, n. 1/2005.
Cass., Sez. trib., n. 19712 del 2004.
Cass., sez. trib., n. 12694 del 2005.
Cass., sez. trib., sent. n. 9440 del 09/03/2005, dep. il 6 maggio 2005.
Cass., sent. n. 379 del 2005.
Cass., sent. n. 4954 del 2006.
Cass. n. 4047/2007.
Cass., Sez. I, 27/03/2007, n. 7481.
Cass. Civ. , Sez. Lav., sent. 12.06.2007, n. 13708.
Cass., sez. trib., n. 22198 del 2007.
Cass., sez. trib., n. 18493 del 10/08/2010, in Banca Dati Big Suite IPSOA.
Cass. 24 luglio 2012, n. 12995, in *Notariato*, 5, 2012.

Consiglio di Stato:

Cons. Stato, Sez. IV, 02/01/1996, n. 16.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5444 del 24/09/2003.
Cons. Stato, Sez. V, 10/01/2007, n. 59.

Corte dei Conti:

Corte Conti, Sez. Controllo, determina n. 1930 del 14/04/1988.
Corte dei Conti, Sez. II giur. c.le d'appello, sent. n. 88 del 17/03/2004.
Corte dei Conti, Sez. II giur. c.le d'appello, sent. n. 197 del 23/06/2004.
Corte dei Conti, sez. I, 07/04/2008, n. 154.
Corte dei Conti, Sez. Calabria, 03/03/2009, n. 102.
Corte dei Conti, Sez. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 14/04/2009, n. 29.
Corte dei Conti, Sez. Lazio, 06/05/2009, n. 827.
Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324.
Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009, n. 473.
Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 217 del 07/05/2012.
Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 40, depositata il 18/01/2013.
Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 97 del 18/03/2013.
Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 121 del 28/03/2013.

Commissione Tributaria Centrale:

Comm. Trib. Centr., n. 6970/2006.

T.A.R.:

T.A.R. Puglia, 17/10/1985, n. 385.
T.A.R. Sicilia, Sez. II, 29/12/1989, n. 820.
T.A.R. Molise Campobasso, 13/02/2001, n. 40.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 04/11/2008, n. 2739.

Tribunale:

Trib. Prato, 19 settembre 2011, n. 964, in *Dir. giust.* del 27 ottobre 2011.

Fonti ulteriori

1. Deliberazione dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali del 23 novembre 2006, n. 53, par. 4, reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1364939#4.1>>.
2. <<http://testamundi.com>>.
3. <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=5661>>.
4. <http://www.ilsole24ore.com/pdf/2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/06/CIRC_AGEN_18_E_2013.pdf?uuid=d7869e44-da8c-11e2-8260-5121cd87f3fa>.
5. <http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/sala-stampa/comunicati-stampa/archive/pdf-comunicati/240610_atto_notarile_informatico.pdf>.
6. *La stipula dei contratti dal 1 gennaio 2013 con aggiornamento procedura registrazione telematica*, reperibile sul sito dei Segretari Comunali: <<http://www.segretariocomunale.com/articoli/219-la-stipula-dei-contratti-dal-1-gennaio-2013-con-aggiornamento-procedura-registrazione-telematica.html>>.
7. *La stipulazione dei contratti di Appalto Pubblico deve avvenire con modalità elettroniche*, in C.N.N. Notizie del 18 gennaio 2013.
8. “*Linee Guida per i Siti Web della P.A.*”, anno 2011, disponibile su: <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf>.
9. Newsletter dell’Autorità Garante della Protezione dei dati personali del 2 marzo 2009, n. 320, reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1594903>>.
10. Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 21 luglio 2005, reperibile su <<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1150679>>
11. *Relazione illustrativa al disegno di legge di riforma costituzionale varato il 9 febbraio 2011 dal Consiglio dei Ministri*: <http://www.governo.it/backoffice/allegati/62215_-6607.pdf>.
12. <www.whitehouse.gov/blog/2010/10/07/why-president-obama-not-signing-hr-3808>.